

**DECISIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO
FINANZIARIO 1983**

PAGINA BIANCA

D E C I S I O N E

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

A Sezioni riunite per la Regione siciliana composta dai magistrati:

Presidente:	dott. Giuseppe BONACCI
Presidente di Sezione:	dott. Giuseppe TRISTANO
Consiglieri:	dott. Gaetano LO MONTE dott. Giovanni GUCCIONE dott. Gerlando MORREALE dott. Francesco IRACI
Primo Referendario - Relatore	dott. Salvatore CILIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1983 e sul conto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione ad esso allegato.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 1984, il relatore, Primo Referendario Salvatore CILIA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore generale Aurelio GRASSI:

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successi modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge regionale 6 aprile 1983, n. 20, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il 1983;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1984, n. 5 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1983.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1983, costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, ed il rendiconto, ad esso allegato, dell'Azienda delle foreste demaniali, sono stati presentati alla Corte dei conti nei termini di legge. Le risultanze del conto del bilancio e del conto allegato sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Entrate accertate:

	<i>Lire</i>
Titolo I — Entate tributarie.....	3.279.250.698.383
Titolo II — Entrate extra-tributarie.....	3.984.470.581.527
	<hr/>
Totale titoli I e II . . .	7.263.721.279.910

Titolo III

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (di cui riscossione di crediti L. 15.711.158.353).....	16.630.837.953
Totale entrate finali accertate (Titoli I, II e III)	7.280.352.117.863

Titolo IV - Accensione di prestiti	—
--	---

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE ACCERTATE . . .	7.280.352.117.863
--	-------------------

Spese impegnate:

Titolo I	
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	4.095.920.299.812

Titolo II

Spese in conto capitale (o di investimento) (di cui operazioni finanziarie L. 163.204.828.575)	2.583.737.931.357
Totale spese finali impegnate (Titoli I e II)	6.679.658.231.169
Rimobrsso di prestiti	—

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE IMPEGNATE	6.679.658.231.169
--	-------------------

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultati differenziali:

	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>
Entrate tributarie ed extra-tributarie	7.263.721.279.910	
Spese correnti	— 4.095.920.299.812	
Risparmio pubblico.....		+ 3.167.800.980.092
Entrate finali	7.280.352.117.863	
Spese finali	— 6.679.658.231.169	
Saldo netto da impiegare		+ 600.693.886.694
Entrate finali nette	7.264.640.959.510	
Spese finali nette.....	— 6.516.453.402.594	
Accreditamento netto		+ 748.187.556.916
Entrate finali	7.280.352.117.863	
Spese complessive.....	— 6.679.658.231.169	
Avanzo finanziario di competenza		+ 600.693.886.694
Entrate complessive.....	7.280.352.117.863	
Spese complessive.....	— 6.679.658.231.169	
Differenza		+ 600.693.886.694

RESIDUI*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1983	1.209.591.511.043
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti.....	853.502.537.039
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1983 ...	2.390.087.645.694
	<hr/>
Totale dei residui attivi al 31-12-1983	4.453.181.693.776
	<hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1983	2.353.170.955.366
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	1.856.161.751.894
	<hr/>
Totale dei residui passivi al 31-12-1983 . . .	4.209.332.707.260
	<hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

COMPETENZA

Titolo I - Entrate e spese correnti:

Entrate accertate	28.838.403.891
Spese impegnate	14.939.332.384
	<hr/>
Avanzo di parte corrente	13.899.071.507
	<hr/>

Titolo II - Entrate e spese in conto capitale:

Entrate accertate	3.000.000.000
Spese impegnate	20.626.948.090
	<hr/>
Disavanzo in conto capitale	17.626.948.090
	<hr/>

Riepilogo:

Entrate accertate	31.838.403.891
Spese impegnate	35.566.280.474
	<hr/>
Disavanzo complessivo	3.727.876.583
	<hr/>

RESIDUI

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1983	172.102.235
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	1.050.359.865
	<hr/>
Totale dei residui attivi al 31-12-1983	1.222.462.100
	<hr/>

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1983	25.351.324.358
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti.....	8.894.991.968
	<hr/>
Totale dei residui passivi al 31-12-1983.....	34.246.316.326
	<hr/>

Tra i residui attivi (Capp. 1199, 1399 e 1409) risulta conservata la somma di lire 12.464.730.497 relativa a pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per gli esercizi dal 1946 al 1965, tuttora non definiti.

Per i decreti di accertamento dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione e agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del turismo, comunicazioni e trasporti e del territorio e ambiente — limitatamente, per quest'ultima Amministrazione, alla parte in conto capitale — non si è ancora esaurito il procedimento di controllo.

La decisione di queste Sezioni riunite sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 ha sospeso la dichiarazione di regolarità in merito al conto generale del patrimonio, essendo lo stesso carente di idonea documentazione di riscontro. Tale documentazione non è stata ancora fornita. Anche il conto del patrimonio per l'esercizio 1983 è privo di documentazione di supporto.

Il pubblico ministero, con l'atto depositato il 16 giugno 1984 ha chiesto che le Sezioni regionali riunite vogliano sciogliere la riserva formulata nella decisione 29 giugno 1983 sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1982 per i residui passivi relativi alla Presidenza della Regione e agli Assessorati del turismo, comunicazioni e trasporti e bilancio e finanze, limitatamente, per quest'ultima Amministrazione, alla parte corrente, in quanto il procedimento di controllo dei decreti di accertamento dei residui al 31 dicembre 1982 si è concluso con l'ammissione al visto dei decreti stessi, nonché dichiarare la regolarità del rendiconto generale e del conto ad esso allegato per l'esercizio 1983, tranne che:

- per la conservazione tra i residui attivi delle somme relative a pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione;
- per i capitoli interessati dai decreti di accertamento dei residui non ancora ammessi al visto della Corte;
- per il conto generale del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del conto del bilancio con le leggi di bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati ivi esposti — relativamente alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere (ad eccezione della somma di lire 12.464.730.497 relativa a rapporti finanziari pregressi tra Stato e Regione non ancora definiti) ed a quelle riscosse e non versate — con i dati contenuti nei riassunti generali trasmessi dall'Assessorato del bilancio e delle finanze. Le verifiche concernenti la gestione delle entrate sono state effettuate, in conformità dell'art. 39 del testo unico

delle legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, esclusivamente su documenti riassuntivi forniti dall'Amministrazione, sicché entro tali limiti — e con esclusione della somma di lire 12.464.730.497 iscritta tra i residui attivi — si è pervenuti all'accertamento di concordanza.

È stata inoltre accertata la corrispondenza (ad eccezione dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione e agli Assessorati dell'agricoltura e foreste, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio e finanze, degli enti locali, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del turismo, comunicazioni e trasporti e del territorio e ambiente — limitatamente, per quest'ultima Amministrazione, alla parte in conto capitale) dei dati relativi alle spese ordinate e pagate durante l'esercizio nelle singole partite e nelle risultanze complessive, con le scritture tenute o controllate dalla Corte.

Sono stati infine accertati i residui passivi in base ai decreti assessoriali ammessi al visto della Corte.

Agli stessi fini è stato accertato che il conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana corrisponde, quanto alle entrate e quanto alle spese ordinate e pagate, ai prospetti riassuntivi prodotti dall'Amministrazione regionale ed alle scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati inoltre accertati i residui passivi in base ai decreti assessoriali visti dalla Corte.

Il conto generale del patrimonio è privo, anche questo anno, della necessaria documentazione per la verifica di concordanza, sicché ogni pronuncia in merito deve essere sospesa.

La decisione di queste Sezioni riunite sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 non aveva pronunciato la dichiarazione di regolarità in ordine ai residui passivi concernenti la Presidenza della Regione e gli Assessorati del bilancio e delle finanze e del turismo, comunicazioni e trasporti; poiché nel frattempo i relativi decreti di conservazione dei residui sono stati ammessi al visto della Corte, la dichiarazione di regolarità su tale rendiconto generale deve essere estesa anche a tali partite contabili.

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione — nonché sui connessi comportamenti dell'Amministrazione — dalla legge riservate alla competenza di queste Sezioni riunite sono contenute nella relazione unita alla presente decisione.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, dichiara regolare il conto del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 per la parte riguardante i residui passivi relativi alla Presidenza della Regione e agli Assessorati del bilancio e delle finanze e del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

dichiara regolare, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, il conto del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1983 e il conto dell'Azienda delle foreste demaniali ad esso allegato, con esclusione:

- della somma di lire 12.464.730.497 iscritta fra i residui attivi;
- dei residui passivi relativi alla Presidenza della Regione e agli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del turismo, comunicazioni e trasporti e del territorio e ambiente — limitatamente, per quest'ultima Amministrazione, alla parte in conto capitale;

— sospende ogni pronuncia sul conto generale del patrimonio per il 1983;
— ordina che i conti esaminati, muniti del visto della Corte siano restituiti al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea regionale e che, a cura della Segreteria, copia della presente decisione, con unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Regione per la successiva presentazione all'Assemblea regionale.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 1984.

L'estensore
(Salvatore Cilia)

Il presidente
(Giuseppe Bonacci)

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 27 giugno 1984.

Il segretario
(Santo Bruno)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO DI SINTESI

Il termine «fisiologico» del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione è divenuto ormai quasi simbolico, ma quel che più conta è il vuoto che si è verificato nell'attività amministrativa e finanziaria della Regione nei primi mesi del 1983, in quanto — tenendo conto delle date di pubblicazione delle leggi autorizzative del bilancio provvisorio — nei 98 giorni che sono intercorsi fra il 1° gennaio e l'8 aprile 1983 per ben 50 giorni l'Amministrazione regionale è stata costretta al più assoluto immobilismo gestionale dalla mancanza del fondamentale documento autorizzativo della spesa; e la situazione è addirittura peggiorata nel 1984, stante che il bilancio di previsione è stato approvato e pubblicato quando era abbondantemente scaduto il termine massimo per l'esercizio provvisorio previsto dal 2° comma dell'art. 81 Cost.. Forse non siamo di fronte all'ipotesi di «rifiuto» di bilancio in senso tecnico, ma è certo che le descritte situazioni ne danno un'idea abbastanza significativa.

La gestione del 1983 ha fatto registrare un avanzo finanziario di competenza di lire 600 miliardi. Risulta in tal modo positivamente interrotta la serie dei disavanzi finanziari (284 miliardi nel 1981, 893 miliardi nel 1982), che aveva fatto pensare ad una nuova tendenza della finanza regionale.

Il miglioramento della situazione finanziaria è stato determinato dalla prevalenza del volume delle entrate accertate rispetto a quello delle spese impegnate. Infatti, gli accertamenti di entrata, passati da 6.031 miliardi del 1982 a 7.280 miliardi del 1983, evidenziano un incremento del 20,7% che — pur inferiore di circa 8 punti all'incremento fatto registrare nel precedente esercizio (29,1%) — si colloca ad un livello molto più alto rispetto all'andamento degli impegni di spesa, i quali hanno addirittura fatto segnare una flessione del 3,5% (da 6.924 a 6.680 miliardi).

L'avanzo di gestione (o di amministrazione) registra un aumento del 79,4% rispetto all'anno precedente, essendo passato da 1.375 a 2.478 miliardi. Tale incremento è da attribuire, in senso positivo, all'aumento delle disponibilità di cassa, e, in senso negativo, all'aumento dei residui passivi e alla diminuzione dei residui attivi. A sua volta, l'aumento delle giacenze di cassa (passate, nel corso del 1983, da 495 milioni a 2.234 miliardi) è da scrivere al diverso andamento di crescita dei versamenti sul conto della competenza — passati dal 2.871,3 a 5.461 miliardi, con un aumento di 2.589,7 miliardi — rispetto a quello, molto più contenuto, dei pagamenti complessivi (da 5.507,1 a 5.915,1 miliardi, con una differenza di appena 308 miliardi).

Fra le entrate tributarie assumono particolare rilevanza, per la loro assoluta prevalenza (70,1% dell'intero comparto), quelle derivanti dalle imposte sul reddito, che, con un gettito di lire 2.298 miliardi, hanno superato di ben 28 punti l'omologo dato dell'esercizio precedente. Tale aumento consente di formulare un giudizio positivo.

Ove si consideri, infatti, che il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel modificare, con decorrenza 1° gennaio 1983, la «curva» delle aliquote dell'I.R.P.E.F., ha sostanzialmente ridotto il carico tributario di ciascun contribuente, il segnalato aumento di gettito si ritiene debba essere in una certa misura attribuito — pur tenendo conto della lievitazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (che peraltro non avrebbe dovuto superare il 13%) — ai positivi risultati conseguiti nella lotta all'evasione tributaria condotta nei confronti dei percettori di redditi professionali e artigianali.

Come è noto, uno degli aspetti preminenti della spesa pubblica, che merita attenta considerazione in una analisi finanziaria, è non tanto l'ammontare complessivo — evidentemente condizionato dalle risorse disponibili — quanto il criterio di ripartizione fra spese correnti e spese in conto capitale. Sotto tale importantissimo profilo il quinquennio precedente aveva fatto registrare, nel rapporto fra spese correnti e spese complessive, dapprima una notevole tendenza all'incremento (1978: 36,15%; 1979: 48,14%; 1980: 52,79%), e successivamente una diminuzione (1981: 50,30%; 1982: 48,94%), che si prestava ad essere interpretata come l'inizio di una positiva inversione di tendenza; tendenza che sembrava confermata dopo l'approvazione del bilancio di previsione per il 1983, nell'ambito del quale le spese correnti (3.800 miliardi) costituivano il 44,54% delle spese complessive (8.532 miliardi), esponendo così una ulteriore diminuzione di 4,4 punti (rispetto al 1982).

A seguito delle numerose variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, tale dato iniziale è stato, però, pienamente contraddetto, di talché in sede di previsioni definitive l'incidenza delle spese correnti (lievitate a 4.465 miliardi) è pervenuta al 51,37% delle spese complessive (8.691 miliardi). La fase dell'impegno ha poi notevolmente accentuato tale incidenza, in quanto, a fronte di spese correnti per lire 4.096 miliardi (20,9% in più rispetto al precedente esercizio) si sono avuti impegni di lire 2.584 miliardi per spese in conto capitale (27% in meno rispetto al 1982), cosicché le prime hanno rappresentato il 61,32% della spesa complessiva, con un incremento dell'8,53% rispetto al dato del 1980 che, non senza preoccupazioni, aveva costituito il «massimo storico» (52,79%).

La medesima tendenza è stata registrata anche nei pagamenti. Infatti, gli esborsi per le spese del titolo I hanno segnato un aumento del 16% rispetto al corrispondente dato del 1982, mentre per le spese del titolo II si è avuta una contrazione di quasi 14 punti.

Una rapida analisi dei dati relativi alle singole amministrazioni consente di rilevare che nell'ambito delle spese correnti la maggiore incidenza si riscontra, come del resto negli anni precedenti, in corrispondenza dell'Assessorato Sanità (64,4%, rispetto al 62,3% dell'anno precedente); relativamente alle spese in conto capitale l'incidenza più elevata è quella dell'Assessorato Agricoltura, che, col 30,8%, non si discosta molto dalla media degli ultimi anni.

La gestione dei residui passivi si è chiusa con un saldo di 4.209 miliardi, che supera solo del 7,1% quello registrato alla fine del 1982, il cui incremento era stato, rispetto all'anno precedente, del 33,1%. A prima vista tale risultato potrebbe quindi apparire positivo, come dimostrazione di una conseguita maggiore efficienza nell'erogazione delle pubbliche spese. In effetti, così non è.

Se si esamina, infatti, tale andamento sotto una diversa e più significativa angolazione, cioè rapportando la massa dei residui passivi — in valore assoluto — all'ammontare degli impegni di spesa, si può constatare che il dato del 1983 (63%) è alquanto più elevato rispetto a quello omologo degli ultimi 3 anni (58,6% nel 1980; 59,58% nel 1981; 56,76% nel 1982). Il che dimostra come nel 1983 l'incremento dei residui passivi sia stato più che proporzionale rispetto al tasso di crescita della spesa impegnata; e ciò, nonostante l'esistenza di grandi disponibilità di cassa.

All'uopo, va inoltre rilevato che l'ammontare dei residui passivi sarebbe risultato ben più elevato (per 507,7 miliardi) ove non si fosse verificata una notevole prevalenza dei residui eliminati per perenzione amministrativa (lire 635,4 miliardi) rispetto a quelli riscritti in bilancio perché reclamati dai creditori (lire 127,6 miliardi). In mancanza di tale fluttuazione, la massa dei resti sarebbe salita a 4.717 miliardi, senza contare, inoltre, che non pochi (e anche cospicui) pagamenti disposti a favore dei Comuni hanno costituito, a causa della tardiva erogazione, un vero e proprio trasferimento di residui passivi dal bilancio della Regione ai bilanci degli enti interessati.

In tale ottica, l'andamento dei residui passivi nel corso del 1983 induce a non poche perplessità sulla effettiva consistenza della migliorata capacità di erogazione che la gestione del precedente esercizio (facendo registrare un aumento del 44,5% nei pagamenti rispetto al 1981) aveva lasciato

intravedere, tanto più che tale percentuale era sicuramente stata condizionata, in senso negativo, dall'esaurimento dei fondi di cassa. I risultati del 1983 smentiscono tali ottimistiche previsioni, come si deduce dal fatto che il flusso dei pagamenti è aumentato appena del 2,9% nonostante la larga disponibilità manetaria; di tal che l'eccellente risultato del 1982 si è dimostrato di natura contingente e non collegato a fatti strutturali.

Particolare segnalazione — in senso non certo positivo — merita la situazione che si è determinata per effetto della sospensione dell'obbligo di presentazione dei rendiconti su aperture di credito, inizialmente sancita dal 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980 n. 85 e da ultimo riconfermata (fino al 30 giugno 1984) dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 128. Tale normativa — stante l'assenza di cause di forza maggiore, o comunque di particolare rilevanza, che avessero reso impossibile, o anche solo problematico, l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto da parte dei funzionari delegati — appare abbastanza anomala e certamente non coerente con l'insopprimibile esigenza di controllo sulle pubbliche spese, e potrebbe ingenerare nei funzionari delegati meno diligenti non solo lassismo ma anche — almeno psicologicamente — la convinzione dell'affievolimento dell'obbligazione di rendiconto. Sta di fatto che, in concreto, l'entità delle somme da rendicontare al 31 dicembre 1983 è aumentata, rispetto a quella segnalata nella precedente relazione, di circa 700 miliardi, raggiungendo l'enorme cifra complessiva di quasi 3.200 miliardi.

Uno degli obiettivi che l'attuale Governo regionale si propone di perseguire è quello della «revisione della legge di organizzazione della burocrazia regionale», visto però — con impostazione di autentica novità — nella prospettiva della «ricostruzione di momenti organizzativi di responsabilità, di vigilanza, di efficienza, di sanzione»; in tale quadro sembra muoversi l'apposito disegno di legge presentato all'Assemblea regionale dal precedente Governo. Invero, con la (prevista) istituzione del dirigente superiore, figura intermedia fra il direttore regionale e i dirigenti, la struttura burocratica della Regione viene notevolmente modificata mediante la sua sostanziale riconduzione nell'alveo del tradizionale sistema gerarchico. Non solo; ma la (prevista) formulazione dei «giudizi di operatività» — che, a ben osservare, per gli effetti che possono produrre assolveranno le medesime funzioni dei tradizionali (e tanto criticati) «rapporti informativi» — appare concretamente rivolta alla rinascita di quel principio meritocratico che per circa un quindicennio è stato oggetto di un sistematico ostracismo in nome di un male inteso concetto di eguaglianza, che ha generato lassismo, assenteismo e disaffezione dal lavoro.

Nell'intento di uniformarsi a quanto stabilito nell'art. 9 della legge finanziaria 1983, l'accordo tra la Presidenza della Regione e i sindacati del personale regionale prevedeva che il costo dell'accordo stesso (che sarebbe stato poi trasfuso nella legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115) non dovesse superare (per stipendio, indennità di contingenza e 13^a mensilità) il limite del 13% nel 1983 (e del 10% nel 1984) rispetto alle retribuzioni in corso nel 1982. Senonché, mentre tale limite risulta rispettato per gli stipendi iniziali — che sono stati mantenuti a livelli non elevati — la quasi totalità dei dipendenti regionali ha in effetti fruito di aumenti molto più cospicui, e cioè generalmente superiori al 20%. Aumenti ancora più consistenti sono stati registrati nelle misure del compenso per lavoro straordinario, in conseguenza del nuovo meccanismo di calcolo, che da una parte tiene conto degli «aumenti periodici» goduti nella classe di stipendio, e dall'altra applica semestralmente (e non più annualmente) le lievitazioni dell'indennità di contingenza. Ne è derivata — a parte il notevolissimo aumento delle aliquote orarie, in misura mediamente superiore, per il 1983, al 50% — la «personalizzazione» delle aliquote stesse (che saranno diverse per ciascuno dei circa 10.000 dipendenti), con il connesso pesante aggravio per gli uffici addetti alla liquidazione di tale compenso.

Nel corso del 1983 è continuato, in misura consistente, il fenomeno dell'esodo volontario dei dipendenti regionali, per cui sembrerebbe necessaria una inversione di tendenza al fine di evitare lo

scadimento qualitativo (se non altro in termini di «esperienza») dell'apparato amministrativo regionale, nonché l'ulteriore appesantimento dell'onere finanziario derivante dalla corresponsione di elevati trattamenti di quiescenza. Senonché, in evidente contrasto con tale auspicio, l'art. 130 del disegno di legge citato in precedenza — intitolato «ricambio generazionale» — mira ad ulteriormente incoraggiare l'esodo dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano raggiunto un'anzianità utile a pensione di almeno trent'anni. È ben vero che il «ricambio generazionale» ha come obiettivo un certo assorbimento della disoccupazione giovanile, ma ove si consideri che — secondo l'opinione ormai abbastanza accreditata — le leggi sull'esodo volontario che hanno caratterizzato l'ultimo quindicennio (a partire da quelle fondamentali sui combattenti e sulla dirigenza statale) hanno prodotto risultati notevolmente negativi (sia in termini di depauperamento delle competenze e della professionalità, sia in termini di allarmante dilatazione del deficit pubblico), si deve amaramente concludere che non sempre la storia serve da insegnamento.

Per quanto riguarda l'occupazione giovanile, i soggetti avviati al lavoro presso pubbliche amministrazioni regionali sono stati circa 12.000, con una spesa — in sei anni — che si aggira sui 700 miliardi, in parte a carico dello Stato. Sul punto si ritiene di osservare che, poiché già in sede di prima applicazione della normativa appariva abbastanza prevedibile che la «precarietà» del rapporto di lavoro si sarebbe col tempo trasformata in un inquadramento organico, sarebbe stato estremamente opportuno prevedere fin dall'inizio la effettuazione di regolari concorsi (naturalmente aperti soltanto ai «giovani» iscritti nelle apposite liste di collocamento); ciò, infatti, avrebbe non solo consentito la scelta dei soggetti più preparati (la procedura concorsuale, pur con tutti i suoi limiti, riesce ancora a garantire una selezione di qualità), ma anche evitato la grave disparità di trattamento fra i beneficiari di questa normativa (che risultano inquadrati in base al titolo di studio) e i dipendenti assunti con regolare concorso. È ben vero che tale inquadramento avverrà dopo il superamento di un «esame di idoneità» (per i soggetti avviati con chiamata diretta o a mezzo di convenzioni con cooperative) o di un «esame finale» (per i c.d. corsisti), ma appare siano ampiamente condizionate dalla circostanza (molto rilevante dal punto di vista sociale) che i soggetti da esaminare prestano già servizio presso una pubblica amministrazione, per cui è realisticamente da escludere che il mancato superamento della prova possa comportare l'interruzione del rapporto di lavoro.

Ormai da molti anni è oggetto di segnalazione da parte di questa Corte il problema del riordino della legislazione agricola e della riforma del sistema degli «incentivi» al fine di eliminare la «giungla» dei provvedimenti attualmente operanti e di individuare, con la necessaria chiarezza, i destinatari dei benefici e la misura degli interventi. Ciò può avvenire, solo all'interno di un «quadro programmatico» che indichi gli obiettivi da perseguire su una linea di sviluppo dall'attuale realtà agricola siciliana. È necessaria, pertanto, una tempestiva ed adeguata ristrutturazione, anche a livello funzionale, degli organi preposti alla programmazione, che si può ormai considerare il problema-cardine di un ordinato governo dell'economia.

Passando al tema delle partecipazioni regionali, non si può, sottacere che le leggi di settore, per quanto adoperino generalmente l'anodina circonlocuzione «interventi finanziari relativi ad esigenze di gestione interna e delle società collegate», sono quasi esclusivamente finalizzate al pagamento di stipendi al personale dipendente e di gravosi oneri di prepensionamento, nonché al ripianamento di debiti di società «decotte». E i risultati delle gestioni dei singoli comparti sono lo specchio fedele di tali premesse.

Così, l'E.S.P.I. presenta, per il 1982 (ultimo dato disponibile), una perdita di esercizio di circa 109 miliardi, superiore del 25% a quella del 1981 (87,1 miliardi), e una perdita complessiva di gestione (comprese, cioè, quelle fatte registrare negli anni precedenti) molto vicina agli 800 miliardi. L'E.M.S. espone una perdita di 28 miliardi, notevolmente inferiore a quella del 1981 (44,8

miliardi) ma pur sempre di grande rilevanza. A tale disavanzo va peraltro aggiunto quello del settore zolfifero, la cui perdita (34,7 miliardi) supera di circa il 10% il risultato negativo dell'anno precedente. Ma l'aspetto che, nell'ambito di questo settore, va messo maggiormente in evidenza è l'irrisoria consistenza dei ricavi (858 miliardi), che costituiscono appena il 2,4% dei costi di gestione (35,5 miliardi, di cui 31,9 di spese per il personale).

Tutto ciò pone in luce la «filosofia» dell'intervento regionale, rivolto più al mantenimento dei livelli occupazionali (finalità che, per quanto altamente apprezzabile dal punto di vista sociale, non può essere eternamente risolta in termini puramente assistenziali) che a realizzare imprese idonee ad operare autonomamente (e concorrenzialmente) sul mercato, dal quale sarebbero, per contro, destinate a scomparire senza il massiccio supporto finanziario della Regione.

Il attesa della elaborazione del piano regionale dei trasporti, che il Governo della Regione dovrebbe predisporre entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 giugno 1983, n. 68, e nella prospettiva che le aziende pubbliche di trasporto raggiungano, entro il termine massimo di 5 anni (art. 10, 8° comma, della legge stessa), l'equilibrio di bilancio, anche nel 1983 l'A.S.T. è stata protagonista di una autentica emorragia finanziaria, avendo fatto registrare un disavanzo di lire 45,1 miliardi, superiore del 38% a quello dell'anno precedente (32,7 miliardi). Tale disavanzo, peraltro, già notevole in cifra assoluta, si appalesa in tutta la sua patologica portata ove messo in relazione con altri dati del bilancio, dai quali risulta che tale azienda espone proventi di gestione per lire 26,7 miliardi a fronte di spese per lire 72 miliardi; ne risultano che queste ultime costituiscono il 268% dei proventi (quasi triplo).

L'incremento (per impegni) della spesa sanitaria corrente nel corso del 1983 è stato molto consistente (25,15%) e peraltro superiore a quello delle spese correnti complessive (20,90%), di talchè l'incidenza sul comparto è passata dal 62,3% al 64,4%. Evidentemente sono molte le cause che incidono sull'entità di tale spesa, ma una di esse è sicuramente costituita dal ricorso sempre più massiccio ad ambulatori privati convenzionati, reso possibile dal lassismo degli uffici che devono concedere le necessarie autorizzazioni. Il ricorso alle strutture private è così diventato negli ultimi anni la regola assolutamente prevalente, nella misura in cui gli ambulatori pubblici sono sempre più scarsamente frequentati.

Va ricordata, inoltre, la mancata definizione dell'annosa pratica relativa all'acquisto di tre unità per la effettuazione della tomografia assiale computerizzata («T.A.C.»), destinate agli Ospedali «Civico» di Palermo, «Vittorio Emanuele» di Catania, «Piemonte e Regina Margherita» di Messina, per una spesa di lire 3 miliardi da anni impegnata. Stando alle assicurazioni fornite dall'Assessore regionale alla Sanità (riportate anche sulla stampa locale), prima della fine del 1984 verrebbe acquistato almeno uno di tali apparecchi, da assegnare all'Ospedale «Civico» di Palermo. Meritevole di attenta riflessione è, tuttavia, l'affermazione secondo cui in atto non sono disponibili i locali necessari per la sistemazione dello strumento, mentre, contestualmente, si rappresenta la necessità che vengano assegnati almeno due «T.A.C.», sia per la prevedibile alta richiesta di esami, sia per i fermi tecnici per manutenzione, che, normalmente, sembra superino i cento giorni all'anno.

In tale attesa, comunque, è da segnalare la notevole spesa che annualmente grava sul bilancio regionale in conseguenza del ricorso a strutture private, già da tempo in possesso di tale sofisticata apparecchiatura.

PAGINA BIANCA

Parte prima

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

1.1 - Premessa

Si deve in questa sede ripetere — e stigmatizzare — quanto già detto, in particolare, nelle due precedenti relazioni di parifica circa la perdita di organicità che il sistema contabile a suo tempo introdotto con la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ha subito in conseguenza delle numerosissime «leggine» che ad esso si sono sovrapposte — spesso in modo estemporaneo — in questi anni. Non resta, pertanto, che formulare ancora una volta l'auspicio di un celere riordino organico della materia (all'uopo è stata istituita da tempo una commissione di studio presso l'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, di recente rinnovata in parecchi dei suoi componenti), che dovrebbe prendere in considerazione, quanto meno, i seguenti punti: introduzione del bilancio di cassa, come indefettibile — anche se non unico — strumento di coordinamento della normativa siciliana con quella statale; adeguamento della normativa contabile degli enti locali ai principi contenuti nel D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421; modificazione della troppo rigorosa normativa sulla perenzione amministrativa (1); reintroduzione (seppure in misura alquanto limitata) dei c.d. residui di stanziamento (2).

A proposito di sistemi di pagamento, si deve rilevare che con l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 128 è stata ulteriormente rinviata l'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, con i quali era stato sostanzialmente sancito il passaggio dal sistema abbastanza generalizzato dell'apertura di credito ad un nuovo sistema basato sul «trasferimento» di fondi agli enti finanziati. La novità di rilievo contenuta nella moratoria disposta con la legge più recente consiste nel fatto che il rinvio nell'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge 85 non è più (come nei casi precedenti) a tempo determinato, ma collegato alla data di emanazione «delle norme di coordinamento della disciplina della contabilità regionale con i principi generali scaturenti dalla riforma del bilancio dello Stato» (art. 1 legge regionale 21 novembre 1980, n. 119). (3)

Sembra infine opportuno e necessario segnalare l'inveterata consuetudine di quasi tutte le Amministrazioni regionali di emettere una grande quantità di titoli di spesa in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, consuetudine che è criticabile proprio nella misura in cui appare priva di giustificazione (spesso si tratta, infatti, di titoli di spesa riferentisi ad impegni assunti molti

(1) - A questo argomento è specificamente dedicato il paragrafo 4 di questo stesso capitolo.

(2) - A questo argomento è specificamente dedicato il paragrafo 3 di questo stesso capitolo.

(3) - L'art. 3 della legge 128 prevede inoltre — relativamente ai titoli di spesa emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I della legge n. 58/1980 e ancora in corso — la commutazione in ordini di accreditamento da parte della Direzione regionale del tesoro, «con contestuale comunicazione alla competenti amministrazioni regionali ed agli organi di controllo».

mesi prima, o addirittura nell'esercizio precedente). Ne deriva un grande accumulo di atti da esaminare in tempi che, seppure di fatto, sono necessariamente molto brevi, con la possibile conseguenza anche di un affievolimento del controllo. E ciò in aggiunta alla considerazione, che, per quanto riguarda le aperture di credito, è probabile che molte di esse non possano essere utilizzate nemmeno in parte e debbano essere quindi trasportate per intero all'esercizio successivo (con grande spreco di attività amministrativa, non foriera di alcuna utilità).

1.2 - Il Bilancio di previsione

Dopo una doppia autorizzazione all'esercizio provvisorio (fino al 28 febbraio, con legge 21 gennaio 1983, n. 2; fino al 31 marzo, con legge 21 marzo 1983, n. 9), il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 è stato approvato in via definitiva con la legge 6 aprile 1983, n. 20.

A prescindere dal fatto che il termine «fisiologico» del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione è diventato ormai quasi simbolico, sia in campo statale che in campo regionale (tanto è vero che il rispetto di tale termine per il bilancio dello Stato relativo all'esercizio 1984 è stato quasi salutato con cori di osanna), è doverosamente necessario rilevare — e si tratta di un rilievo ampiamente negativo — che nei periodi dal 1° al 21 gennaio, dal 1° al 21 marzo e dal 1° all'8 aprile 1983 (tenendo conto delle date di pubblicazione delle tre leggi citate) la Regione è stata priva di bilancio. Il che è quanto dire che nei 98 giorni che sono intercorsi fra il 1° gennaio e l'8 aprile per ben 50 giorni l'Amministrazione regionale è stata costretta al più assoluto immobilismo gestionale dalla mancanza del fondamentale documento autorizzativo della spesa. E la situazione è addirittura peggiorata per il bilancio di previsione relativo al 1984, ove si tenga conto che, dopo due autorizzazioni di esercizio provvisorio (fino al 28 febbraio con legge 19 gennaio 1984, n. 4; fino al 30 aprile, con legge 19 marzo 1984, n. 9), il bilancio della Regione è stato approvato in via definitiva con legge 30 maggio 1984, n. 36 (ancora una paralisi assoluta di giorni 70 su 151). Forse non siamo di fronte all'ipotesi di «rifiuto» di bilancio in senso tecnico, ma è certo che la realtà appena descritta ne dà un'idea abbastanza significativa (4).

Alquanto tardivamente (legge 19 gennaio 1984, n. 5) è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione 1983. Ora, a parte che tale tardiva approvazione ha ovviamente comportato (ma non si tratta certo del primo caso) una violazione del principio dell'annualità del bilancio (in quanto sugli stanziamenti previsti da tale legge le amministrazioni competenti sono state autorizzate ad assumere impegni di spesa — in conto dell'esercizio scaduto — entro il 10 febbraio 1984), il citato provvedimento legislativo appare meritevole di particolare segnalazione per un aspetto tutt'altro che positivo: per fare fronte ad un notevole incremento delle spese di parte corrente (lire 60.098,8 milioni) e ad una altrettanto notevole diminuzione del previsto avanzo finanziario di gestione (lire 72.259,8 milioni), solo in piccola parte compensata da un aumento della previsione di entrata di cui al capitolo 4382 (lire 3.200 milioni), si è dovuto drasticamente ridimensionare la spesa in conto capitale (lire 129.158,6 milioni). Attraverso tale assestamento è stato così assorbito l'intero stanziamento di lire 100.000 milioni iscritto sul capitolo 79209, concernente «costruzione, ampliamento, completamento, acquisto e riattamento di edifici destinati a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ecc.», che peraltro alla chiusura dell'esercizio risultava completamente inutilizzato.

(4) - Non si dimentica certo che proprio all'inizio del 1984 si è manifestata una grave crisi politica, che si è protratta per 70 giorni e che ha quasi raggiunto livelli di carattere istituzionale, ma appare difficilmente revocabile in dubbio che — in disparte i rilevati «vuoti» gestionali, i quali costituiscono quasi una «rottura» del sistema — l'approvazione del bilancio di previsione quando è abbondantemente scaduto il termine massimo che il 2° comma dell'art. 81 Cost. concede per l'esercizio provvisorio rasenta la patologia politico-amministrativa.

1.3 — *I residui di stanziamento*

La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 — dopo avere individuato, all'art. 11, i presupposti necessari per l'assunzione degli impegni di spesa (mediante l'adozione di un criterio identico a quello contenuto nel 2° comma dell'art. 17 della legge 19 maggio 1976, n. 335, ma certamente meno duttile di quello che è dato riscontrare nel 3° comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468) — al 1° comma dell'art. 12 dispone, in via generale e senza alcuna eccezione, che «tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del precedente art. 11 costituiscono a chiusura dell'esercizio economie di spesa». In tal modo, risulta sanzionata la scomparsa, dall'ordinamento contabile della Regione siciliana, dei c.d. residui di stanziamento. Se, però, tale circostanza può considerarsi apprezzabile dal punto di vista strettamente giuridico — se non altro perché realizza pienamente il principio dell'annualità del bilancio (che è anche assunto a dignità costituzionale) — dal punto di vista operativo è idonea a produrre conseguenze negative, peraltro puntualmente verificate dall'esperienza amministrativa.

Ove si consideri, infatti, che le quote di stanziamento finanziariamente disponibili per non essere state formalmente impegnate possono essere determinate dopo la chiusura dell'esercizio — e che, anzi, la loro determinazione potrebbe considerarsi giuridicamente «certa» solo dopo la parificazione del rendiconto generale — ci si potrà agevolmente rendere conto che tali somme potranno essere utilizzate solo dopo un certo tempo dall'inizio del nuovo esercizio. Le conseguenze che ne derivano non sono di poco momento (e non sono certamente di natura meramente contabile), in quanto — anche tenendo conto che i rigorosi presupposti che presiedono alla assunzione degli impegni di spesa fanno logicamente ascendere a livelli molto elevati le quote di stanziamenti non impegnate perché non impegnabili — ingenti somme destinate ad investimenti (non si dimentichi, all'uopo, che i residui di stanziamento hanno riguardato, sempre e soltanto, le spese «straordinarie» o in conto capitale) sono destinate a rimanere latenti ed inoperative per periodi di tempo spesso non brevi, anche perché per la loro reinscrizione in bilancio è necessario lo strumento legislativo.

D'altra parte, la prassi amministrativa — che deve quotidianamente fare i conti con problemi di carattere pratico — cerca continuamente di ovviare al rigore normativo, e, non potendo scalfire, stante l'apoditticità della formulazione, il 1° comma dell'art. 12, si orienta nel senso di «ampliare» in modo pragmatico (e a volte surrettizio) la portata del 2° comma dell'art. 11. Manifestazione estrema di tale tendenza — opportunamente contrastata, sul piano della legittimità, da parte dei competenti Uffici di controllo di questa Corte — è quella (già messa in evidenza in una precedente relazione di parifica) di inserire nei decreti di accertamento dei residui somme che in effetti residui non sono in quanto — quale che ne sia il motivo — i relativi provvedimenti di impegno non risultano ammessi al visto dall'Organo di controllo.

Il legislatore probabilmente ha avvertito tali problemi, e forse per questo ha stabilito (art. 4, penultimo comma, legge 47) che «contestualmente all'esame del disegno di legge del bilancio, il Governo presenta all'Assemblea regionale la situazione delle disponibilità esistenti sui capitoli di spesa per l'esercizio in corso». Tuttavia, tale meccanismo non sembra idoneo ad ovviare agli inconvenienti evidenziati, in quanto, pur potendo costituire un utile orientamento, non può certo comportare la possibilità di utilizzare, come fonti di copertura di nuove spese, somme che non sono — perché temporalmente e giuridicamente non possono ancora essere — economie di spesa.

Probabilmente, la soluzione più opportuna consisterebbe nell'ammettere la conservazione delle quote di stanziamento non impegnate soltanto per l'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, in modo da contemperare l'esigenza che non si verifichi alcuna soluzione di continuità nella possibilità di utilizzazione di somme destinate ad investimenti con quella di evitare

che i residui di stanziamento abbiano una eccessiva — e, in tal senso, ingiustificata — durata temporale; non trascurando di considerare, fra l'altro, che per tale utilizzazione non sarebbe necessario lo strumento legislativo.

1.4 - *La perenzione amministrativa*

Problemi per certi aspetti non dissimili da quelli derivanti dalla eliminazione dei residui di stanziamento discendono dalla disciplina della perenzione amministrativa contenuta nel 2° e nel 3° comma dell'art. 12 della legge 47, i quali prevedono la possibilità di conservazione per un anno dei residui di parte corrente e per due anni di quelli in conto capitale, oppure — relativamente ai residui concernenti l'esecuzione di opere — fino a cinque anni. Si tratta, invero, di una disciplina notevolmente (e incongruamente) restrittiva, sia di per sé, sia ove messa in relazione a quella contenuta nell'art. 36 della legge di contabilità generale dello Stato (così come modificato dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'8° comma dell'art. 33 della legge 468/1978) che, con scelta di equilibrata attenzione ai problemi pratici, fissa i tempi di conservazione in 2 o 3 anni per le spese correnti e, senza alcuna eccezione, in 5 anni per le spese in conto capitale. La soluzione accolta dal legislatore regionale può apparire «utile» — ma si tratta di una utilità meramente formale e contabile — soltanto ai fini della «cancellazione» di una cospicua fetta dei residui passivi (i quali vengono in tal modo drasticamente ridimensionati nella loro «effettiva» entità) (5), mentre è sicuramente foriera di un notevole aggravio di attività amministrativa ove si consideri che ad ogni richiesta dei creditori (e le richieste non possono che essere numerosissime, proprio in ragione dei brevissimi termini di conservazione) deve essere attivata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, la procedura prevista dagli artt. 7 e 8 della legge 468/1978.

Anche questo aspetto della normativa contabile della Regione siciliana necessita, quindi, di una attenta rimediazione.

1.5 — *Aperture di credito e rendiconti*

Il 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85 disponeva che «i rendiconti riferiti ad aperture di credito emessi in esercizi precedenti a quello in corso, comunque non resi, devono essere presentati a cura dei funzionari delegati entro il primo semestre successivo all'entrata in vigore» della legge stessa, e cioè entro il 23 febbraio 1981. Tale norma — stante l'assenza di cause di forza maggiore, o comunque di particolare rilevanza, che avessero eventualmente reso impossibile, o anche solo problematico, l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto da parte dei funzionari delegati (si consideri che la disposizione concerneva «tutti» gli esercizi precedenti al 1980, e quindi, in ipotesi, anche esercizi molto remoti) — si presentava, già di per sé (anche eventualmente come fatto isolato), abbastanza anomala e certamente non coerente con la insopprimibile esigenza di controllo sulle pubbliche spese; senonché, il legislatore regionale, piuttosto che fermarsi a tale primo intervento (come era ampiamente auspicabile), ha in seguito ulteriormente prorogato il termine predetto, prima al 30 giugno 1981 (art. 4 legge regionale 2

(5) - In merito, si può vedere il paragrafo dedicato alla gestione dei residui passivi (2.4.2.).

marzo 1981, n. 15), e poi al 30 giugno 1982 (art. 2 legge regionale 10 maggio 1982, n. 47). Non solo; ma dopo circa 18 mesi dalla scadenza di quest'ultimo termine (e quando cioè si potevano avere fondati motivi per ritenere che tale eccezionale intervento avesse esaurito la sua ragion d'essere, di cui peraltro — come è stato già messo in evidenza nella precedente relazione di parifica — sfugge il fondamento) il legislatore ha ritenuto di intervenire ulteriormente (art. 1 legge regionale 29 dicembre 1983, n. 128), sia prorogando il termine al 30 giugno 1984 (con la conseguente eliminazione dello iato temporale che si era in tal modo venuto a creare) (6), sia estendendo la disposizione alle aperture di credito emesse negli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982 (7).

È fuori di ogni dubbio che si sia in presenza di una scelta di «politica» legislativa, ma di essa queste Sezioni Riunite non possono non mettere in evidenza le (agevolmente ipotizzabili) conseguenze di natura amministrativa, consistenti principalmente nel lassismo che la sospensione di un preciso obbligo di legge può ulteriormente (e pericolosamente) ingenerare nei funzionari delegati meno diligenti, i quali possono — almeno psicologicamente — maturare la convinzione — in ragione della «cancellazione» della morosità — dell'affievolimento dell'obbligazione di rendiconto o, addirittura, della trasformazione dell'obbligazione in facoltà. Ciò, senza trascurare altre perplessità, di carattere addirittura costituzionale, consistenti nella eventuale violazione del principio di «buon andamento» della pubblica amministrazione, che il 1° comma dell'art. 97 Cost. vuole che sia costantemente garantito e che tali norme — principalmente in ragione della loro «organica» successione — potrebbero significativamente vulnerare (8).

È pertanto auspicabile, da una parte, che la proroga concessa con la legge n. 128 del 1983 sia l'ultima della serie, e, dall'altra, che — una volta ripristinato l'obbligo di rendicontazione — gli organi cui la normativa attribuisce il relativo potere provvedano con continuità ed organicità a comunicare le sanzioni previste per la ritardata presentazione dei rendiconti (sanzioni che peraltro necessiterebbero di sostanziali «adeguamenti»). Oltre tutto — ricorrendo i presupposti — dovrebbero essere attivati, in modo organico e non episodico, i meccanismi finalizzati alla instaurazione del giudizio di responsabilità dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale di questa Corte.

1.6 - *Legislazione di spesa*

Nel corso del 1983 sono state autorizzate nuove e maggiori spese per lire 1.637.735,5 milioni (9), di cui lire 1.164.340,5 milioni ricadenti sull'esercizio in corso (71,1%) e lire 473.395 milioni a carico degli altri due esercizi del triennio (28,9%). Tali dati percentuali — i quali peraltro non si differenziano molto da quelli dei due esercizi precedenti: rispettivamente, 66,4% e 33,6% nel 1981; 70,4% e 29,6% nel 1982 (10) — possono considerarsi abbastanza positivi in quanto idonei a

(6) - Ciò pone il notevole problema giuridico circa l'esito delle sanzioni che, durante tale periodo, alcune amministrazioni (fra cui, in particolare, quella della Sanità) avevano comminato in ordine alla mancata presentazione dei rendiconti, in qualche caso con provvedimenti già esecutivi.

(7) - Ciò dà sufficiente giustificazione del fatto che l'entità delle somme da rendicontare al 31 dicembre 1983 sia aumentata, rispetto a quella segnalata nella precedente relazione, di circa 700 miliardi, raggiungendo l'enorme cifra complessiva di quasi 3.200 miliardi.

(8) - I rilievi critici che sono stati fatti assumono anche maggiore pregnanza ove si consideri che — confermando la tradizione iniziata con il 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33 — il 2° comma dell'art. 13 della legge 47/1977 fa discendere la qualità di funzionario delegato non necessariamente da una particolare posizione rivestita dal soggetto nell'ordinamento amministrativo ma dalla mera circostanza che lo stesso sia intestatario di una apertura di credito. È pertanto possibile che «funzionario» delegato sia anche un privato (purché, naturalmente, in qualche modo collegato con l'intervento finanziario della Regione), nei riguardi dei quali l'Amministrazione regionale ha certamente limitati poteri sanzionatori e repressivi; conseguentemente, in tali casi la continua sospensione dell'obbligo di resa del rendiconto è idonea a produrre effetti ancora più gravi di quelli ipotizzabili in linea generale.

(9) - Tale cifra non tiene conto della spesa di lire 56.600 milioni prevista dalla legge n. 119 del 13 dicembre con copertura a carico di esercizi successivi al 1985.

(10) - Per la determinazione delle percentuali riferite al 1981 non si è tenuto conto della legge 12 novembre 1981, n. 162, il cui notevolissimo onere finanziario (lire 978.576,4 milioni) è stato interamente coperto mediante l'utilizzazione dell'avanzo di gestione.

garantire una notevole fluidità dei bilanci di previsione successivi, di cui spesso è stata lamentata la rigidità, proprio come conseguenza dei vincoli derivanti dalla necessità di copertura di oneri recati da legge approvate in esercizi precedenti.

I sistemi di copertura consistono, in misura pressoché esclusiva, nella utilizzazione dei fondi globali, sia da parte corrente (capitolo 21257), sia in conto capitale (capitolo 60751), mentre soltanto per due leggi si ha un diverso sistema: per la legge n. 35 del 30 maggio, alla spesa di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio 1983 si fa fronte con le maggiori entrate tributarie derivanti dall'applicazione del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27; per la legge n. 68 del 14 giugno, alla spesa di lire 42.405 milioni a carico dell'esercizio 1983 si fa fronte in parte (lire 32.805 milioni) con le assegnazioni statali derivanti dall'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

In relazione al disposto del penultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1977, c'è da segnalare che tre leggi approvate successivamente al 30 novembre 1983 (n. 115 e n. 120 del 13 dicembre; n. 123 del 16 dicembre) recano oneri — anche abbastanza consistenti — a carico dell'esercizio in chiusura; ma è da ritenere che in tutti e tre i casi ricorrano quelle situazioni di particolare urgenza e necessità in presenza delle quali la norma predetta dispone una deroga al citato meccanismo (la legge n. 115 concerne il nuovo trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio e in quiescenza; la legge n. 120 contiene «nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24»; la legge n. 123 contiene «disposizioni straordinarie finanziarie e contabili per le unità sanitarie locali limitatamente all'esercizio finanziario 1983»).

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 1 - LEGGI RECANTI ONERI FINANZIARI PROMULGATE NEL 1983

(milioni di lire)

Estremi della legge	Oneri a carico del 1983	Oneri a carico del triennio 1983-85	Mezzi di copertura degli oneri a carico del 1983
L.R. 25 marzo 1983, n. 10	30	90	Fondo globale di parte corrente (cap. 21257)
L.R. 6 aprile 1983, n. 15	5.000	5.000	Fondo globale di parte corrente
L.R. 6 aprile 1983, n. 16	750	2.400	Fondo globale di parte corrente
L.R. 6 aprile 1983, n. 17	1.882,5	1.882,5	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 31	6.490	6.490	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 32	170.050	170.050	Fondo globale di parte corrente (120.050); Fondo globale in c/ capitale (50.000)
L.R. 30 maggio 1983, n. 33	3.795	3.795	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 34	550	550	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 35	5.000	5.000	Maggiori entrate tributarie (a)
L.R. 30 maggio 1983, n. 40	25.000	25.000	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 41	600	600	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 42	4.000	4.000	Fondo globale di parte corrente
L.R. 30 maggio 1983, n. 43	170.600	170.600	Fondo globale in c/ capitale (cap. 60751)
L.R. 30 maggio 1983, n. 44	5.395	5.395	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 57	50 (b)	150	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 58	75.590 (c) (d) (e)	117.640	Fondo globale di parte corrente (20.060); Fondo globale in c/ capitale (55.530)
L.R. 14 giugno 1983, n. 59	1.210	1.210	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 60	80	80	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 61	500	500	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 62	2.960	2.960	Fondo globale di parte corrente
L.R. 14 giugno 1983, n. 63	5.000	5.000	Fondo globale di parte corrente

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 1

L.R. 14 giugno 1983, n. 65	1.503	1.503	Fondo globale in c/ capitale
L.R. 14 giugno 1983, n. 66	15.000	15.000	Fondo globale in c/ capitale
L.R. 14 giugno 1983, n. 67	180.000	180.000	Fondo globale in c/ capitale
L.R. 14 giugno 1983, n. 68	42.405 (f)	157.800	Fondo globale in c/ capitale (9.800); Assegnazioni statali (32.805) (g)
L.R. 13 dicembre 1983, n.115	22.900 (h)	32.900 (i)	Fondo globale di parte corrente
L.R. 13 dicembre 1983, n.116	-	440	
L.R. 13 dicembre 1983, n.119	-	286.900 (l)	
L.R. 13 dicembre 1983, n.120	28.000	43.000 (m)	Fondo globale in c/ capitale
L.R. 16 dicembre 1983, n.123	390.000	390.000	Fondo globale di parte corrente

(a) Maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(b) Spesa annua continuativa.

(c) Di cui lire 10.000 milioni per limite d'impegno (ventennale).

(d) Di cui L. 5.000 milioni per spesa annua continuativa a decorrere dal 1983.

(e) Di cui lire 200 milioni per spesa annua continuativa a decorrere dal 1983.

(f) Di cui lire 18 milioni per spesa annua continuativa a decorrere dal 1983.

(g) Assegnazioni derivanti dall'art. 31 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(h) La spesa effettivamente gravante sull'esercizio finanziario 1983 è di lire 31.000 milioni, alla quale però si fa fronte in parte (lire 8.100 milioni) mediante corrispondente riduzione del capitale di spesa 21160.

(i) Di cui lire 10.000 milioni per spesa annua continuativa e decorrere dal 1984.

(l) Tale legge prevede anche la spesa di L. 15.000 milioni a carico del 1983, alla quale peraltro si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitale di spesa 21160, nonché la spesa di L. 58.000 a carico degli esercizi successivi al 1985.

(m) Di cui L. 15.000 milioni per spesa annua continuativa a decorrere dal 1984.

Parte seconda

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

2.1 - Risultati differenziali

Le previsioni iniziali risultanti dal bilancio per l'anno finanziario 1983 ammontavano a 6.535 miliardi per le entrate e a 8.532 miliardi per le spese, con una differenza (negativa) di lire 1.997 miliardi. Il pareggio veniva raggiunto mediante l'iscrizione tra le entrate di lire 1.447 miliardi ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, quale presunto avanzo finanziario di gestione per il 1982, e di lire 550 miliardi da acquisire mediante «accensione di prestiti».

Nelle previsioni definitive il previsto ricorso al mercato finanziario veniva eliminato, mentre l'importo dell'avanzo di gestione da 1.447 miliardi si riduceva a 1.375 miliardi. Dopo l'assestamento definitivo, determinato tra l'altro da numerose e consistenti variazioni di bilancio, il disavanzo finanziario (differenza tra spese impegnate ed entrate accertate) risultava di appena 9 miliardi.

Il risparmio pubblico, inizialmente previsto in lire 2.638 miliardi, in sede consuntiva ha raggiunto, in termini di competenza, 3.167 miliardi, contro 2.619 del precedente esercizio; in termini di cassa la lievitazione è stata ancora più marcata, passando da 2.304 miliardi dello scorso esercizio a 4.438 miliardi, con un incremento di ben 94,57 punti rispetto al 1982. Tali risultati sono stati determinati, come risulta dalle tavole che seguono, dal maggiore incremento registrato nelle entrate accertate (1.256 miliardi) e in quelle versate (2.681 miliardi), rispetto a quello delle spese impegnate (708 miliardi) e delle spese pagate (502 miliardi).

Il saldo netto da impiegare presenta un avanzo di 600 miliardi quale risultato della gestione di competenza e di 2.390 miliardi nella gestione di cassa a fronte di un disavanzo, rispettivamente, di 893 miliardi e di 135 miliardi del precedente esercizio. Anche in tale comparto i risultati sono da ascrivere, da una parte, alla maggiore crescita delle entrate (+ 20,7% in termini di competenza e + 49,3% in termini di cassa), e, dall'altra, all'andamento della spesa (- 3,5% per gli impegni e + 2,9% per i pagamenti).

Il risultato differenziale — al netto delle entrate per rimborso di crediti e delle spese depurate dalle operazioni finanziarie — presentava un indebitamento iniziale di lire 543 miliardi, che si è ridotto in via definitiva a lire 400 miliardi. Nella gestione di competenza si è avuto, invece, un saldo positivo di 747 miliardi. Pure positivo è stato il risultato della gestione di cassa, che si è chiusa con un avanzo di ben 2.516 miliardi.

Dai dati che precedono risulta che la gestione del 1983 ha fatto registrare un avanzo finanziario di competenza di lire 600 miliardi. Risulta in tal modo positivamente interrotta la serie dei disavanzi finanziari (284 miliardi nel 1981, 893 miliardi nel 1982), che aveva fatto pensare ad una nuova tendenza della finanza regionale.

Positivo anche l'andamento dell'avanzo di gestione (o di amministrazione), che ha registrato un aumento del 79,4% rispetto all'anno precedente, essendo passato da 1.375 a 2.478 miliardi.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 2 - RISULTATI DIFFERENZIALI

(miliardi di lire)

	1979	1980	1981	1982	1983
RISPARMIO PUBBLICO					
Previsioni iniziali	+ 1.470	+ 1.770	+ 1.648	+ 2.562	+ 2.688
Previsioni definitive	+ 1.472	+ 1.570	+ 1.371	+ 2.253	+ 2.243
Gestione di competenza (1)	+ 1.739	+ 2.122	+ 2.170	+ 2.619	+ 3.167
Gestione di cassa (2)	+ 673	+ 1.187	+ 983	+ 2.304	+ 4.483
SALDO NETTO DA IMPIEGARE O DA FINANZIARE					
Previsioni iniziali (3)	+ 34	+ 36	- 232	- 435	- 550
Previsioni definitive (3)	- 305	- 138	- 236	- 598	- 558
Gestione di competenza (1)	+ 280	+ 323	- 284	- 893	+ 600
Gestione di cassa (2)	- 287	- 387	- 475	- 135	+ 2.390
INDEBITAMENTO O ACCREDITAMENTO NETTO					
Previsioni iniziali (3)	+ 47	+ 40	- 229	- 411	- 543
Previsioni definitive (3)	- 188	+ 27	- 40	- 249	- 400
Gestione di competenza (1)	+ 397	+ 488	- 95	- 547	+ 747
Gestione di cassa (2)	- 301	- 158	- 401	+ 154	+ 2.516
RICORSO AL MERCATO					
Previsioni iniziali (3)	-	-	- 250	- 450	- 550
Previsioni definitive (3)	- 339	- 150	- 250	- 613	- 558
Gestione di competenza (1)	+ 280	+ 323	- 284	- 893	+ 600
Gestione di cassa (2)	- 287	- 387	- 475	- 135	+ 2.390
AVANZO O DISAVANZO FINANZIARIO					
Previsioni iniziali (3)	-	-	-	-	-
Previsioni definitive (3)	- 339	-	-	- 163	- 9
Gestione di competenza (1)	+ 280	+ 323	- 284	- 893	+ 600
Gestione di cassa (2)	- 287	- 387	- 475	- 135	+ 2.390

(1) Differenza tra entrate accertate e spese impegnate

(2) Differenza tra entrate riscosse e spese pagate

(3) I dati tengono conto dell'avanzo finanziario

Tale incremento è da attribuire, in senso positivo, all'aumento delle disponibilità di cassa, e, in senso negativo, all'aumento dei residui passivi e alla diminuzione dei residui attivi. A sua volta, l'aumento delle giacenze di cassa (passate, nel corso del 1983, da 495 milioni a 2.234 miliardi) è da ascrivere al diverso andamento di crescita dei versamenti sul conto della competenza — passati da 2.871,3 a 5.461 miliardi, con un aumento di 2.589,7 miliardi — rispetto a quello, molto più contenuto, dei pagamenti complessivi (da 5.507,1 a 5.915,1 miliardi, con una differenza di appena 308 miliardi).

2.2 - Gestione delle Entrate

2.2.1 - Gestione di competenza

Il totale complessivo delle entrate accertate nel 1983 ammonta a 7.280 miliardi che, rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (6.031 miliardi), evidenzia un incremento del 20,7%. Tale aumento resta, però, ad un livello più basso sia di quello del 1982 (29,1%), sia di quello risultante dalla media ponderata dell'ultimo quadriennio (27,5%). Esso, tuttavia, supera di molto l'andamento della spesa complessiva, stante che il volume degli impegni ha fatto registrare, per la prima volta, una flessione di 3 punti e mezzo; donde, lo scarto a favore delle entrate, che ha determinato l'avanzo finanziario di 600 miliardi, già evidenziato trattando dei risultati differenziali (2.1).

Esaminando in particolare i risultati delle entrate tributarie ed extratributarie (le rimanenti entrate rappresentano soltanto lo 0,30% del totale complessivo) si rileva, in sintesi, che le prime hanno fatto registrare un aumento del 30 per cento che, tuttavia, è inferiore di due punti rispetto a quello del precedente esercizio.

Fra le entrate tributarie assumono particolare rilevanza, per la loro assoluta prevalenza (70,1% dell'intero comparto), quelle derivanti dalle imposte sul reddito, che, con un gettito di lire 2.298 miliardi, hanno superato di ben 28 punti l'omologo dato dell'esercizio precedente. Tale aumento consente di formulare un giudizio positivo.

Ove si consideri, infatti, che il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel modificare, con decorrenza 1° gennaio 1983, la «curva» delle aliquote dell'IRPEF, ha sostanzialmente ridotto il carico tributario di ciascun contribuente, il segnalato aumento di gettito si ritiene debba essere in una certa misura attribuito - pur tenendo conto della lievitazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (che peraltro non avrebbe dovuto superare il 13%) - ai positivi risultati conseguiti nella lotta all'evasione tributaria condotta nei confronti dei percettori di redditi professionali e artigianali.

D'altra parte, anche i titoli II delle entrate tributarie (tasse e imposte sugli affari) hanno fatto registrare un notevole aumento (35%) rispetto all'anno precedente, passando da 718.546 a 970.787 milioni.

In ordine alle entrate extratributarie è da notare che esse rappresentano il 54,7 per cento dell'entrata complessiva ed evidenziano un tasso di espansione ancora più contenuto (14,4 per cento) di quello del 1982 (26,6 per cento) che aveva costituito l'incremento più basso degli anni precedenti, con esclusione del 1981.

In questo comparto il provento più consistente, di gran lunga superiore alle altre entrate dello stesso titolo, è costituito dalle assegnazioni e trasferimenti provenienti dallo Stato, ammontanti a 3.633 miliardi, pari, cioè, al 91,2 per cento dell'intero comparto. Nel 1982 tale entrata era stata di 2.268,3 miliardi.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 3 - ENTRATE PER TITOLI

	(miliardi di lire)															
	1979 Var. %	Indice	1980 Var. %	Indice	1981 Var. %	Indice	1982 Var. %	Indice	1983 Var. %	Indice	1983 Var. %	Indice				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE																
Previsioni iniziali	911	+ 14,0	100	100	1.244	+ 36,5	136,5	1.570	+ 26,2	172,3	2.310	+ 47,1	253,6	3.243	+ 40,4	356,0
Previsioni definitive	989	+ 19,6	100	100	1.297	+ 31,1	131,1	1.709	+ 31,8	172,8	2.310	+ 35,2	233,6	3.248	+ 40,6	328,4
Residui al 31 dicembre	220	+ 52,8	100	100	264	+ 20,0	120,0	322	+ 22,0	146,4	389	+ 20,8	176,8	444	+ 14,1	202,0
Accertamenti	1.063	+ 24,8	100	100	1.467	+ 38,0	136,0	1.912	+ 30,3	179,9	2.523	+ 32,0	237,3	3.279	+ 30,0	308,5
Versamenti	1.011	+ 23,7	100	100	1.430	+ 41,4	141,4	1.883	+ 31,7	186,2	2.459	+ 30,6	243,2	3.238	+ 31,7	320,0
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE																
Previsioni iniziali	1.306	+ 41,8	100	100	2.447	+ 87,4	187,4	2.147	- 12,3	164,4	2.935	+ 36,7	224,7	3.245	+ 10,8	248,5
Previsioni definitive	1.909	+ 49,5	100	100	2.595	+ 35,9	135,9	2.522	- 2,8	132,1	3.629	+ 43,9	190,1	3.460	- 4,7	181,2
Residui al 31 dicembre	1.986	+128,5	100	100	3.088	+ 55,5	155,5	4.383	+ 41,9	220,7	4.898	+ 11,7	246,6	3.849	- 21,4	194,0
Accertamenti	2.031	+ 51,8	100	100	2.718	+ 33,8	133,8	2.751	+ 1,2	135,5	3.484	+ 26,6	171,6	3.984	+ 14,4	196,2
Versamenti	929	- 12,8	100	100	609	+ 73,2	65,6	1.428	- 11,2	153,7	2.963	+107,5	318,9	4.885	+ 64,2	523,7

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 3 - ENTRATE PER TITOLI

	(miliardi di lire)														
	1979 Var. %	Importo	Indice	1980 Var. %	Importo	Indice	1981 Var. %	Importo	Indice	1982 Var. %	Importo	Indice	1983 Var. %	Importo	Indice
TOTALI TITOLI I e II															
Previsioni iniziali	2.218	+ 28,9	100	3.691	+ 66,4	166,4	3.717	+ 0,7	167,6	5.245	+ 41,1	236,5	6.488	+ 23,6	292,5
Previsioni definitive	2.898	+ 37,8	100	3.892	+ 34,3	134,3	4.231	+ 8,7	146,0	5.939	+ 40,4	204,9	6.708	+ 12,9	231,5
Residui al 31 dicembre	2.206	+117,8	100	3.352	+ 51,9	151,9	4.705	+ 40,4	213,3	5.287	+ 12,4	239,7	6.293	- 18,8	194,6
Accertamenti	3.094	+ 41,3	100	4.186	+ 35,3	135,3	4.663	+ 11,4	150,7	6.007	+ 28,8	194,1	7.263	+ 20,9	234,7
Versamenti	1.940	+ 3,1	100	3.039	+ 56,6	156,6	3.311	+ 8,9	170,7	5.422	+ 63,7	279,5	8.103	+ 49,4	417,6
TITOLO III - ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO ECC.															
Previsioni iniziali	1	- 99,1	100	31	+3.000,0	3.100,0	26	- 16,1	2.600,0	52	+100,0	5.200,0	47	- 9,6	4.700,0
Previsioni definitive	1	- 99,1	100	79	+78000,0	7.900,0	43	- 45,6	4.300,0	87	+102,3	8.700,0	50	- 42,5	5.000,0
Residui al 31 dicembre	221	- 36,9	100	246	+ 11,3	111,3	179	- 27,2	81,0	174	- 2,8	78,7	159	- 8,6	71,9
Accertamenti	-	100,0	-	47	+47000,0	100,0	9	- 80,8	19,1	23	+155,5	48,9	17	- 26,1	36,2
Versamenti	129	- 9,8	100	23	- 82,2	17,8	75	+226,1	58,1	21	- 72,0	16,2	27	+ 28,6	21,0

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 3 - ENTRATE PER TITOLI

	(miliardi di lire)													
	1979 Var. %	1980 Var. %	1981 Var. %	1982 Var. %	1983 Var. %	1979 Indice	1980 Indice	1981 Indice	1982 Indice	1983 Indice	1979 Var. %	1983 Indice		
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI														
Previsioni iniziali	-	-	-	250	-	100,0	100,0	100,0	450	180,0	+ 80,0	550	+ 22,2	220,0
Previsioni definitive	-	150	-	250	+ 56,7	166,7	166,7	450	300,0	300,0	+ 80,0	-	-	-
Residui al 31 dicembre	236	- 29,9	100,0	223	- 5,5	94,5	42,4	-	-	-	-	-	-	-
Accertamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO														
Previsioni iniziali	2.216	+ 19,7	100	3.722	+ 67,8	167,8	180,0	5.747	259,1	7.085	+ 43,9	7.085	+ 23,2	319,4
Previsioni definitive	2.899	+ 29,7	100	4.121	+ 42,1	142,2	156,0	6.475	223,4	7.307	+ 43,1	7.307	+ 12,8	252,1
Residui al 31 dicembre	2.664	+ 56,7	100	3.921	+ 43,4	143,4	187,0	5.461	205,0	4.452	+ 9,6	4.452	- 18,5	167,2
Accertamenti	3.095	+ 40,3	100	4.232	+ 36,7	136,7	151,0	6.031	194,8	7.280	+ 29,1	7.280	+ 20,7	235,2
Versamenti	2.069	+ 2,2	100	3.062	+ 48,0	148,0	163,7	5.443	263,0	8.130	+ 60,7	8.130	+ 49,4	392,9

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 4 — STRUTTURA DELLE ENTRATE ACCERTATE (1)

Anni	Titolo I - Entrate tributarie				Titolo II - Entrate extra-tributarie										Titolo III - Entrate da alienazione				
	I	II	III	Totale	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Totale	Inc. % Titolo	XII	XIII	XIV	Totale	Inc. % Titolo
1978	68,-	31,2	0,8	100	0,2	0,6	6,2	0,5	92,5	..	100	60,6	2,3	-	97,7	100	0,7
1979	68,5	30,9	0,6	100	0,3	0,6	9,7	0,6	88,9	..	100	65,6	44,2	-	55,	100	0,1
1980	67,3	32,2	0,5	100	0,3	0,6	5,8	0,5	92,8	..	100	64,2	1,4	-	98,6	100	1,1
1981	70,4	29,2	0,4	100	0,3	0,5	8,6	0,6	90,-	..	100	58,9	3,3	-	96,7	100	0,2
1982	71,2	28,5	0,3	100	0,2	0,6	4,-	..	0,1	1,3	93,8	..	100	57,8	2,9	-	97,1	100	0,4
1983	70,1	29,6	0,3	100	0,2	0,8	7,-	..	0,6	1,2	91,2	..	100	54,7	5,5	-	94,5	100	0,3

(1) Incidenza percentuale delle categorie sui rispettivi titoli e dei titoli sull'ammontare complessivo delle entrate finali.

Legenda: I: Imposte sul patrimonio e sul reddito; II: Tasse e imposte sugli affari; III: Imposte sui consumi e dogane; IV: Proventi speciali; V: Proventi da servizi pubblici minori; VI: Proventi dei beni della Regione; VII: Prodotti netti di aziende autonome; VIII: Interessi su anticipazioni; IX: Recupero, rimborsi ecc.; X: Assegnazioni e trasferimenti dallo Stato ecc.; XI: Partite che si compensano nella spesa; XII: Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni; XIII: Ammortamenti di beni patrimoniali ecc.; XIV: Rimborsi di anticipazioni e crediti vari.

.. Il valore del dato è inferiore alla cifra significativa minima dell'ordine considerato.

- Il fenomeno non esiste.

Passando, infine, alla fase successiva dell'entrata, è da notare che i versamenti ammontano, complessivamente, a 8.130 miliardi. L'incremento, rispetto al 1982, è di ben 49,4 punti, a fronte di una assai modesta lievitazione dei pagamenti (2,9 per cento).

La rilevante differenza di crescita a favore dei versamenti ha determinato, anche nella gestione di cassa, un notevole avanzo, quantificato in ben 2.390 miliardi, mai raggiunto negli anni precedenti.

Nell'ambito della entrate versate, il comparto che più ha influito sul volume dei versamenti è quello extratributario (con 4.865 miliardi, pari al 67,1% del totale complessivo delle somme versate), dove è stato registrato un aumento di oltre 64 punti.

L'anzidetta lievitazione è da ascrivere, in massima parte, al consistente trasferimento di fondi statali, per un importo di 4.554 miliardi (di cui 2.432 in conto residui), contro 2.073 miliardi (368 in conto competenza e 2.335 in conto residui) del precedente esercizio.

2.2.2 - Gestione dei residui attivi

Nella precedente relazione veniva evidenziato che l'incremento dei residui attivi (9,4 per cento), registrato nel 1982, costituiva il valore più basso degli ultimi quattro anni.

In questo esercizio tale tendenza non solo è stata confermata ma si è addirittura notevolmente accentuata, facendo registrare, per la prima volta, un decremento del 18,4%. E ciò nonostante che il volume delle entrate accertate nel corso del 1983 sia aumentato di 20,7 punti.

Le cause del fenomeno, certamente positivo, in quanto denota, in generale, una migliore efficienza nei servizi di acquisizione delle entrate, sono da ricercare, in larga misura, nel comparto delle entrate extratributarie, dove il calo è stato addirittura del 21,4%, determinato da un maggior afflusso nei versamenti in conto residui, quantificabile in oltre 2.547 miliardi, contro i 1.657 di nuovi residui attivi, lasciati, in tale comparto, dalla gestione di competenza.

2.2.3 - Vigilanza sulle entrate

In merito alle somme dovute da soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da rapporto di impiego e da rapporto di servizio per effetto di decisioni di condanna della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana c'è da segnalare che negli ultimi tempi, e relativamente alle decisioni più recenti, la situazione sembra avviata ad una certa normalizzazione. Permane invece la mancata esecuzione relativamente a sentenze meno recenti, per alcune delle quali sono state interessate le Intendenze di Finanza competenti per territorio al fine dell'esperimento degli atti necessari alla esazione coattiva; in qualche caso, peraltro, si profilano notevoli difficoltà di esazione per la mancanza di cespiti patrimoniali sui quali fare valere le ragioni dell'erario. Attualmente, sono 25 le decisioni della predetta Sezione che - avendo acquisito l'autorità del giudicato - non sono state eseguite, per un importo complessivo di circa lire 125 milioni (oltre interessi legali).

Relativamente alla attività ispettiva degli uffici finanziari, nel corso del 1983 la Corte ha esaminato numerosissimi verbali di verifiche di cassa e di verifiche delle gestioni e ha potuto constatare che i rilievi più ricorrenti formulati dagli organi ispettivi sono gli stessi che queste Sezioni Riunite hanno evidenziato in altre precedenti occasioni: ritardo nella presentazione dei conti giudiziali (e nella trasmissione delle distinte riepilogative alle Ragionerie provinciali dello Stato) per quanto riguarda le imposte dirette, lentezza (ed eccessiva onerosità) nel recupero dei crediti in materia di tasse ed imposte indirette. In qualche verbale è stato pure evidenziato che in

taluni uffici tributari il servizio di iscrizione degli articoli a campione demaniale non risulta curato in modo soddisfacente.

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione alla Corte, da parte delle Intendenze di Finanza, della relazione annuale concernente l'andamento e i risultati dei vari servizi amministrativi e la vigilanza sulle entrate tributarie (art. 85 R.D. 23 marzo 1933, n. 185), solo le Intendenze di Catania, di Messina, di Ragusa e di Agrigento hanno fatto pervenire le relazioni per l'anno 1983. Una visione sufficientemente completa dei risultati conseguiti nel corso del 1983 per accertamento di violazioni finanziarie (in materia di imposte e tasse nonché di infrazioni valutarie) si è potuta avere tramite la relazione all'uopo trasmessa dal Comando Zona Sicula (VII) della guardia di Finanza, che si è dimostrato sensibile e sollecito alla richiesta fatta in merito dalla Corte. I dati più significativi di tale relazione riguardano: lire 93.768 milioni per «elementi positivi di reddito non dichiarati o registrati»; lire 28.785 milioni per «elementi di reddito negativi non deducibili»; lire 29.636 milioni per infrazioni alle norme sull'I.V.A..

Per quanto riguarda gli impianti ricettivi regionali gestiti da privati (prospetto n. 17), si deve rilevare, accanto alla tendenza alla normalizzazione nella corresponsione dei canoni, un evidente sottodimensionamento dei canoni medesimi, che potrebbero forse formare oggetto di cospicue rivalutazioni; in alcuni casi tale rivalutazione è già stata chiesta dall'Assessorato del Turismo al competente Ufficio Tecnico Erariale.

Relativamente alle pene pecuniarie da applicare ai funzionari delegati inadempienti all'obbligo di presentazione (o di tempestiva presentazione) dei rendiconti amministrativi, si rimanda a quanto detto al par. 5 della Parte prima in merito alle evidenti conseguenze della sospensione - legislativamente sanzionata - di tale obbligo.

Infine, si ritiene di dover segnalare che, nell'ambito delle attività di recupero delle anticipazioni concesse dalla Regione a varie amministrazioni pubbliche (prospetto n. 13), è stata incamerata la somma di lire 1.710.276.854 per interessi di mora.

2.3 - Gestione delle Spese

2.3.1 - *Gestione di competenza*

Come è noto, uno degli aspetti preminenti della spesa pubblica, che merita attenta considerazione in una analisi finanziaria, non è tanto l'ammontare complessivo - evidentemente condizionato dalle risorse disponibili - quanto il criterio di ripartizione fra le spese correnti e spese in conto capitale, che, in periodi caratterizzati da un notevole tasso di inflazione, dovrebbero privilegiare le spese per investimenti rispetto a quelle di funzionamento. Sotto tale importantissimo profilo il quinquennio precedente aveva fatto registrare, nel rapporto fra spese correnti e spese complessive, dapprima una notevole tendenza all'incremento (1978: 36,15%; 1979: 48,14%; 1980: 52,79%), e successivamente una diminuzione (1981: 50,30%; 1982: 48,94%), che si prestava ad essere interpretata come l'inizio di una positiva inversione di tendenza; tendenza che sembrava confermata dopo l'approvazione del bilancio di previsione per il 1983, nell'ambito del quale le spese correnti (3.800 miliardi) costituivano il 44,54 delle spese complessive (8.532 miliardi), esponendo così una ulteriore diminuzione di 4,4 punti (rispetto al 1982).

A seguito delle numerose variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, tale dato iniziale è stato, però, pienamente contraddetto, di tal chè in sede di previsioni definitive l'incidenza

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 5 - SPESE PER TITOLI

	(miliardi di lire)														
	1979 Var. %	Importo	Indice	1980 Var. %	Importo	Indice	1981 Var. %	Importo	Indice	1982 Var. %	Importo	Indice	1983 Var. %	Importo	Indice
TITOLO I - SPESE CORRENTI															
Previsioni iniziali	747 + 21,9	1.921	100	+157,2	257,2	277,0	+ 7,7	2.069	277,0	+ 29,7	2.683	359,2	+ 41,6	3.800	508,7
Previsioni definitive	1.426 + 81,7	2.322	100	+ 62,8	162,8	200,6	+ 23,2	2.860	200,6	+ 28,9	3.686	258,5	+ 21,1	4.465	313,1
Residui al 31 dicembre	261 + 7,8	379	100	+ 45,2	145,2	162,8	+ 12,1	425	162,8	+ 38,6	589	225,7	+ 43,3	844	323,0
Impegni	1.355 + 81,6	2.064	100	+ 52,3	152,3	184,0	+ 20,8	2.493	184,0	+ 35,9	3.388	250,0	+ 20,9	4.096	302,3
Pagamenti	1.267 +119,2	1.852	100	+ 46,2	146,2	183,7	+ 25,7	2.328	183,7	+ 33,9	3.118	246,1	+ 16,1	3.620	285,6
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
Previsioni iniziali	1.654 + 35,0	2.479	100	+ 50,9	149,9	148,5	- 1,7	2.456	148,5	+ 60,6	3.944	238,4	+ 20,0	4.732	286,0
Previsioni definitive	1.994 + 14,4	3.191	100	+ 60,0	160,0	182,2	+ 13,9	3.634	182,2	+ 36,2	4.948	248,1	- 14,6	4.226	211,9
Residui al 31 dicembre	1.839 + 5,3	1.913	100	+ 4,0	104,0	137,4	+ 32,1	2.527	137,4	+ 32,2	3.341	181,7	+ 0,7	3.366	183,0
Impegni	1.460 + 10,8	1.845	100	+ 26,4	126,4	168,7	+ 33,5	2.463	168,7	+ 43,6	3.536	242,2	- 27,0	2.584	177,0
Pagamenti	1.088 + 49,9	1.597	100	- 46,8	146,8	140,9	- 4,0	1.533	140,9	+ 60,5	2.460	226,1	- 13,8	2.121	194,9

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 5 - SPESE PER TITOLI

	(miliardi di lire)														
	1979 Importe Var. %	Indice	1980 Importe Var. %	Indice	1981 Importe Var. %	Indice	1982 Importe Var. %	Indice	1983 Importe Var. %	Indice	1983 Importe Var. %	Indice			
TOTALE COMPLESSIVO															
Previsioni iniziali	2.435	+ 29,0	100	4.454	+ 82,8	182,9	4.543	+ 2,0	186,6	6.642	+ 46,2	272,8	8.532	+ 28,5	350,4
Previsioni definitive	3.455	+ 34,6	100	5.526	+ 59,9	159,9	6.508	+ 17,8	188,4	8.649	+ 32,9	250,3	8.691	+ 0,5	251,5
Residui al 31 dicembre	2.100	+ 5,6	100	2.291	+ 9,1	109,1	2.953	+ 28,9	140,6	3.930	+ 33,1	187,1	4.209	+ 7,1	200,4
Impegni	2.815	+ 36,4	100	3.909	+ 38,9	138,9	4.956	+ 26,8	176,1	6.924	+ 39,7	246,0	6.680	- 3,5	237,3
Pagamenti	2.355	+ 80,7	100	3.449	+ 46,4	146,5	3.861	+ 11,9	163,9	5.578	+ 44,5	236,9	5.740	+ 2,9	243,7

LEGISLATURA IX - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 6 - ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA IMPEGNATA

CATEGORIE	1979		1980		1981		1982		1983	
	Importo	Inc. %								
I - Spese per gli organi della Regione	16,1	1,18	19,0	0,92	26,1	1,05	30,3	0,89	34,9	0,85
II - Personale in attività di servizio	129,2	9,53	175,4	8,50	222,0	8,90	268,0	7,92	325,2	7,94
III - Acquisti di beni e servizi	61,1	4,51	94,9	4,60	127,0	5,09	187,5	5,53	216,2	5,28
IV - Trasferimenti	1.115,9	82,34	1.735,0	84,06	2.081,8	83,51	2.866,9	84,62	3.484,2	85,08
V - Interessi	0,5	0,04	2,7	0,13	0,9	0,04	2,1	0,06	1,8	0,04
VI - Poste correttive e compensative delle entrate	19,3	1,43	28,5	1,38	16,1	0,65	24,2	0,71	21,1	0,51
VII - Ammortamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - Somme non attribuibili	13,1	0,97	8,5	0,41	19,1	0,77	9,0	9,27	12,4	0,30
TOTALE SPESE CORRENTI	1.355,2	100,00	2.064,0	100,00	2.493,0	100,00	3.388,0	100,00	4.095,8	100,00
IX - Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione	472,5	32,37	518,8	28,12	816,4	33,15	862,3	24,39	608,5	23,56
X - Beni mobili	0,4	0,02	0,3	0,02	1,3	0,05	1,9	0,06	-	-
XI - Trasferimenti	851,7	58,34	1.101,0	59,67	1.427,6	57,96	2.260,1	63,92	1.771,6	68,58
XII - Partecipazioni azionarie e conferimenti	117,6	8,06	185,1	8,94	142,3	5,78	335,6	9,49	148,1	5,73
XIII - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive	-	-	45,5	2,46	54,8	2,22	13,2	0,37	14,9	0,58
XIV - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	0,2	0,01	-	-	0,3	0,01	20,1	0,57	0,2	-
XV - Somme non attribuibili	17,5	1,20	14,6	0,79	20,3	0,82	42,3	1,20	40,2	1,55
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.459,9	100,00	1.845,3	100,00	2.463,1	100,00	3.535,5	100,00	2.583,5	100,00
Totale complessivo	2.815,1	-	3.909,3	-	4.956,1	-	6.923,5	-	6.679,3	-
Inc. % spese correnti sul totale complessivo	48,14	-	52,79	-	50,30	-	48,94	-	61,32	-

(miliardi di lire)

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 7 - ANALISI FUNZIONALE DELLA SPESA IMPEGNATA

(miliardi di lire)

SEZIONI	1979		1980		1981		1982		1983	
	Importo	Inc. %								
1) Amministrazione generale	99,5	3,54	114,6	2,93	146,1	2,95	169,2	2,44	197,4	2,95
2) Istruzione e cultura	100,9	3,58	156,0	3,99	152,8	3,08	203,5	2,94	194,4	2,91
3) Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	58,5	2,08	222,7	5,70	138,6	2,72	252,5	3,64	275,7	4,13
4) Azione ed interventi nel campo sociale	1.167,7	41,48	1.653,2	42,29	2.186,8	44,12	2.913,7	42,09	3.462,8	51,84
5) Azione ed interventi nel campo economico	1.217,2	43,23	1.378,6	35,25	1.929,3	38,93	2.919,0	42,16	2.081,4	31,16
6) Interventi a favore della finanza locale	124,9	4,44	298,8	7,66	335,2	6,76	357,4	5,16	345,0	5,17
7) Oneri non ripartibili	46,4	1,65	85,4	2,18	71,2	1,44	108,2	1,57	122,9	1,84
Totali	2.815,1	100,00	3.909,3	100,00	4.956,0	100,00	6.923,5	100,00	6.679,6	100,00

delle spese correnti (lievitate a 4.465 miliardi) è pervenuta al 51,37% delle spese complessive (8.691 miliardi), mentre le spese in conto capitale sono scese da 4.732 miliardi (previsioni iniziali) a 4.225 miliardi (previsioni finali).

La fase dell'impegno ha poi notevolmente accentuato tale incidenza, in quanto, a fronte di spese correnti per lire 4.069 miliardi (20,9% in più rispetto al precedente esercizio) si sono avuti impegni di lire 2.584 miliardi per spese in conto capitale (27% in meno rispetto al 1982), cosicché le prime hanno rappresentato il 61,32% della spesa complessiva, con un incremento dell'8,53% rispetto al dato del 1980 che, non senza preoccupazioni, aveva costituito il «massimo storico» (52,79%).

Tale risultato - non certo positivo, per le considerazioni cui si è accennato - trova un puntuale riscontro nella analisi funzionale della spesa. Esaminando, infatti, i dati riportati nel prospetto n. 7 si potrà constatare che la spesa per «interventi nel campo sociale», la quale nel 1982 costituiva, come quella per «interventi nel campo economico», circa il 42% della spesa complessiva, nel 1983 è lievitata al 51,84%, mentre è scesa al 31,16%, esponendo uno scarto di oltre 20 punti, mai raggiunto in precedenza.

Il fenomeno della priorità accordata alla spesa corrente a quella per investimenti è presente anche nella fase del pagamento. Infatti, i pagamenti per le spese del tipo I hanno segnato un aumento del 16% rispetto al corrispondente dato del 1982, mentre per le spese del titolo II si è avuta addirittura una contrazione di quasi 14 punti.

Una rapida analisi dei dati relativi alle singole amministrazioni consente di rilevare che nell'ambito delle spese correnti la maggiore incidenza si riscontra, come del resto negli anni precedenti, in corrispondenza dell'Assessorato Sanità (64,4%, rispetto al 62,3%, del 1982); relativamente alle spese in conto capitale l'incidenza più elevata è quella dell'Assessorato Agricoltura, che, col 30,8%, non si discosta molto dalla media degli ultimi anni.

2.3.2 - Gestione dei residui passivi

La gestione dei residui passivi si è chiusa con un saldo di lire 4.209 miliardi, che supera solo del 7,1% quello registrato alla fine del 1982, il cui incremento era stato, rispetto all'anno precedente, del 33,1%. A prima vista tale risultato potrebbe quindi apparire positivo, come dimostrazione di una conseguita maggiore efficienza nell'erogazione delle pubbliche spese. In effetti, così non è.

Se si esamina, infatti, tale andamento sotto una diversa e più significativa angolazione, cioè rapportando la massa dei residui passivi - in valore assoluto - all'ammontare degli impegni di spesa, si può constatare che il dato del 1983 (63%) è alquanto più elevato rispetto a quello omologo degli ultimi 3 anni (58,6% nel 1980; 59,58% nel 1981; 56,76% nel 1982). Il che dimostra come nel 1983 l'incremento dei residui passivi sia stato più che proporzionale rispetto al tasso di crescita della spesa impegnata; e ciò, nonostante l'esistenza di grandi disponibilità di cassa.

All'uopo, va inoltre rilevato che l'ammontare dei residui passivi sarebbe risultato ben più elevato (per 507,7 miliardi) ove non si fosse verificata una notevole prevalenza dei residui eliminati per perenzione amministrativa (lire 635,4 miliardi) rispetto a quelli reiscritti in bilancio perchè reclamati dai creditori (lire 127,6 miliardi). In mancanza di tale fluttuazione, la massa dei resti sarebbe salita a 4.717 miliardi, senza contare, inoltre, che non pochi (e anche cospicui) pagamenti disposti a favore dei Comuni hanno costituito, a causa della tardiva erogazione, un vero e proprio trasferimento di residui passivi dal bilancio della Regione ai bilanci degli enti interessati.

In tale ottica, l'andamento dei residui passivi nel corso del 1983 induce a non poche perplessità sulla effettiva consistenza della migliorata capacità di erogazione che la gestione del precedente

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 9 - TITOLO I - RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

	1979		1980		1981		1982		1983	
	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %
Presidenza	35.953	-	92.802	+158,1	112.692	+ 21,4	97.907	- 13,1	104.093	+ 6,3
Agricoltura	17.499	-	23.162	+ 32,3	30.672	+ 32,4	41.394	+ 34,9	49.804	+ 20,3
Enti locali	10.022	-	15.141	+ 51,0	29.221	+ 93,0	38.355	+ 31,2	44.103	+ 15,2
Bilancio e finanze	7.576	+	22.654	+199,0	18.403	- 18,7	32.182	+ 74,8	36.505	+ 13,4
Industria	715	-	373	- 47,8	11.666	+3027,6	1.391	- 88,0	1.198	- 13,8
Lavori pubblici	2.601	-	3.337	+ 28,2	7.439	+ 122,9	7.084	- 4,7	19.406	+173,9
Lavoro	17.248	+	29.573	+ 71,4	38.560	+ 30,3	31.874	- 17,3	34.376	+ 7,8
Cooperazione	4.929	-	879	- 82,1	6.866	+ 681,1	16.823	+145,0	12.985	- 22,8
Beni culturali	20.895	-	34.477	+ 65,0	33.103	- 3,9	51.165	+ 54,5	88.725	+ 73,4
Sanità	127.064	-	133.834	+ 5,3	118.743	- 11,2	170.501	+ 43,5	433.910	+154,4
Territorio	915	-	2.765	+202,1	1.597	- 42,2	1.247	- 21,9	3.285	+163,4
Turismo	15.159	-	19.561	+ 29,1	16.144	- 17,5	98.858	+512,3	15.306	- 84,5
Totale	260.576	-	378.578	+ 45,2	425.106	+ 12,2	588.781	+ 38,5	843.776	+ 43,3

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 9 - TITOLO II - RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

	1979		1980		1981		1982		1983	
	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %	Importo	Var. %
Presidenza	51.272	-	61.063	+ 19,0	48.975	- 19,7	117.265	+ 139,4	132.706	+ 13,1
Agricoltura	578.446	-	653.154	+ 12,9	1.054.705	+ 61,4	1.211.784	+ 14,8	1.144.985	- 5,5
Enti locali	122	-	58	- 52,4	-	- 100,0	4.430	+4430,0	50.846	+1047,7
Bilancio e finanze	73.064	-	111	- 99,8	45.497	+40888,2	111.219	+ 144,4	70.786	- 36,3
Industria	163.609	-	135.342	- 17,2	72.563	- 46,3	135.940	+ 87,3	136.203	+ 0,1
Lavori pubblici	420.151	-	408.723	- 2,7	459.940	+ 12,2	754.154	+ 62,3	891.150	+ 18,1
Lavoro	22.090	-	20.752	- 6,0	24.572	+ 18,4	32.113	+ 30,6	61.635	+ 91,9
Cooperazione	41.783	-	86.481	+106,9	135.237	+ 56,3	234.759	+ 73,5	243.652	+ 3,7
Beni culturali	43.593	-	68.522	+57,1	79.020	+ 15,3	91.436	+ 15,7	82.486	- 9,7
Sanità	231.511	-	230.539	- 0,4	276.717	+ 20,0	303.384	+ 9,6	166.513	- 45,1
territorio	41.356	-	55.926	+ 35,2	98.341	+ 75,8	75.678	- 23,0	136.657	+ 80,5
Turismo	172.451	-	192.012	+ 11,3	232.930	+ 21,3	269.293	+ 15,6	247.936	- 7,9
Totale	1.839.448		1.912.663	3,9	2.527.497	32,1	3.341.455	32,2	3.365.555	0,7

esercizio (facendo registrare un aumento del 44,5% nei pagamenti rispetto al 1981) aveva lasciato intravedere, tanto più che tale percentuale era stata sicuramente condizionata, in senso negativo, dall'esaurimento dei fondi di cassa. I risultati del 1983 smentiscono tali ottimistiche previsioni, come si deduce dal fatto che il flusso dei pagamenti è aumentato appena del 2,9% nonostante la larga disponibilità monetaria; di tal che l'eccellente risultato del 1982 si è dimostrato di natura contingente e non collegato a fatti strutturali.

2.4 - Gestione del patrimonio

2.4.1 - Conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio al 31 dicembre 1983 si è chiuso con una eccedenza delle attività (9.971,5 miliardi) sulle passività (5.932,1 miliardi) di 4.039,4 miliardi.

A determinare tale risultato - che raffrontato con quello del precedente esercizio (3.164,5 miliardi) registra un incremento di 874,9 miliardi, pari al 27,65 per cento - hanno contribuito, in senso positivo, la gestione del bilancio di competenza, con un avanzo, al netto dei movimenti patrimoniali, di 1.029,4 miliardi (e cioè nella misura del 32,52 per cento); e, in senso negativo, sia la gestione dei residui (con 111,1 miliardi corrispondenti al 3,51 per cento), sia la gestione del patrimonio non finanziario (con 43,4 miliardi, pari all'1,36%).

Esaminando singolarmente i risultati delle suddette gestioni, merita, in primo luogo, un cenno la gestione di competenza, che essendosi chiusa, come detto nell'apposito paragrafo, con un avanzo finanziario di 600,7 miliardi, ha contribuito al miglioramento del netto patrimoniale per lire 1.029,4 miliardi.

La differenza, tra l'avanzo finanziario e quest'ultimo importo (428,7 miliardi) è data - come si evince dalla «Dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio» - da due componenti, entrambe positive, individuabili nelle «spese costituenti incrementi di patrimonio», una di 296,7 miliardi, per aumenti di attività, l'altra, di 132 miliardi, per diminuzioni di passività.

Di tali operazioni (come dell'intero conto patrimoniale) non è stata presentata alcuna documentazione. Tuttavia, da una analisi degli elaboratori riassuntivi risulta che l'importo di 296,7 miliardi attiene (con esclusione della somma di circa 155 milioni, destinata ad incrementi di beni patrimoniali) ad aumenti apportati alla voce «crediti e partecipazioni», mentre il rimanente importo di 132 miliardi si riferisce al pagamento di residui passivi eliminati, nei precedenti esercizi, per perenzione amministrativa.

Quanto alla gestione dei residui, il disavanzo è la risultante di due gruppi di operazioni rettificative per più esatti accertamenti: uno, migliorativo, per 46,4 miliardi, l'altro, peggiorativo, per 157,5 miliardi.

Infine, il disavanzo della gestione del patrimonio non finanziario risulta determinato da sopravvenienze, rivalutazioni e rettificazioni nella parte attiva per 11,8 miliardi e, nella parte passiva, per 55,2 miliardi dovuti a insussistenze e rettificazioni peggiorative.

In ordine alle risultanze sopra riportate, è da porre in rilievo l'esigenza di carattere generale, - già evidenziata nella precedente relazione - che la consistenza del patrimonio, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia sotto quello quantitativo, venga dimostrata con idonea documentazione, in modo da poterne accertare l'effettiva entità e, quindi, di seguirne le successive variazioni.

È da evidenziare, inoltre, che se, per quanto concerne la gestione dei residui, le rettificazioni per più esatti accertamenti, ove contenute entro limiti ragionevoli, costituiscono un fatto fisiologico, non essendo sempre possibile, all'atto della conservazione, determinare il loro esatto ammontare, lo stesso non può dirsi, invece, per le sopravvenienze e insussistenze - a volte d'importo assai rilevante (1) - sistematicamente presenti nella gestione del patrimonio non finanziario e interamente refluenti sul netto patrimoniale.

Le cause del loro anomalo frequente verificarsi, in assenza di elementi giustificativi, sfuggono ad una, pur sommaria, analisi di merito.

Passando, infine, ad una rapida rassegna delle singole voci del patrimonio, per evidenziare in quale misura, in ciascuna di esse, è presente (positivamente o negativamente) il conseguito miglioramento patrimoniale (di 847,9 miliardi) risultante dallo scarto degli incrementi complessivi registrati nelle voci delle attività (1.501,2 miliardi) e in quelle delle passività (626,3 miliardi), si rileva che, nella parte attiva, la voce «crediti e partecipazioni» e quella «beni patrimoniali» hanno registrato un incremento - derivante dalla prevalenza delle variazioni in aumento rispetto a quelle in diminuzione - di 264,9 e di 9,8 miliardi. Ma il miglioramento davvero consistente (1.226,4 miliardi) è stato registrato nelle «Attività finanziarie» e risulta determinato dalla differenza tra le diminuzioni (1.007,7 miliardi) dei residui attivi (che da 5.460,7 miliardi sono scesi, alla chiusura dell'esercizio, a 4.453 miliardi) e il notevole aumento del saldo di cassa, la cui consistenza, di appena 495 milioni, è pervenuta a ben 2.234,6 miliardi. Tale risultato è da ascrivere al notevole incremento registrato nei versamenti - che, complessivamente, da 5.596,4 miliardi sono passati a 8.149,2 miliardi, con un aumento di 2.552,8 miliardi - rispetto alla lievitazione, molto più contenuta, dei pagamenti, il cui aumento è stato di appena 308 miliardi (da 5.607,1 a 5.915,1).

(1) Sopravvenienze, insussistenze e rettificazioni (in miliardi).

	Parte attiva	Parte passiva
1978	—	115,8
1979	125,2	232,9
1980	—	113,5
1981	18,7	1.664,9
1982	6,1	742,6
1983	55,2	11,8

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 10 - CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

	1981		1982		1983	
	Importo	Inc.	Importo	Var. %	Importo	Var. %
(miliardi di lire)						
ATTIVITA'						
Attività finanziarie	5.028,8	69,2	5.494,6	+ 9,3	6.721,0	+ 22,3
Crediti e partecipazioni	2.192,7	30,2	2.898,8	+ 32,2	3.163,7	+ 9,1
Beni patrimoniali	46,6	0,6	76,9	+ 65,0	86,8	+ 12,8
TOTALE ATTIVITA'	7.268,1	100,0	8.470,3	+ 16,5	9.971,5	+ 17,7
PASSIVITA'						
Passività finanziarie	3.018,1	73,7	4.119,8	+ 36,5	4.242,7	+ 3,0
Passività patrimoniali	1.074,3	26,3	1.186,0	+ 10,4	1.889,3	+ 42,4
TOTALE PASSIVITA'	4.092,4	100,0	5.305,8	+ 29,8	5.932,0	+ 11,8
Netto patrimoniale	3.175,7	-	3.164,5	- 0,4	4.039,5	+ 27,6
TOTALE A PAREGGIO	7.268,1	-	8.470,3	-	9.971,5	+ 17,7
CONTO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						
ATTIVITA'						
Somme riscosse e non versate	2.892,8	57,5	2.909,3	+ 0,6	2.390,1	- 17,8
Somme riasse da riscuotere	2.091,7	41,6	2.551,6	+ 22,0	2.063,1	- 19,1
Crediti di tesoreria	33,2	0,7	33,2	-	33,1	- 0,3
Cassa	11,1	0,2	0,5	- 95,5	2.234,6	+ 2.439,9
TOTALE ATTIVITA'	5.028,8	100,0	5.494,6	+ 9,3	6.720,9	+ 22,3
PASSIVITA'						
Residui passivi di bilancio	2.952,6	97,8	3.930,2	+ 33,1	4.209,3	+ 7,1
Debiti di tesoreria	65,5	2,2	189,6	+ 189,5	33,4	- 82,4
TOTALE PASSIVITA'	3.018,1	100,0	4.119,8	+ 36,5	4.242,7	+ 3,0
Eccedenza attività	2.010,7	-	1.374,8	- 31,6	2.478,2	+ 79,4
TOTALE A PAREGGIO	5.028,8	-	5.494,6	+ 9,3	6.720,9	+ 22,3

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue TAV. 10 - CONTO DEI CREDITI E DELLE PARTECIPAZIONI

	1981				1982				1983			
	Importo	Inc.	Importo	Var. %								
Crediti	1.024,8	46,7	1.419,1	38,5	1.596,0	+ 12,5						
Partecipazioni	1.167,9	53,3	1.479,7	26,7	1.567,8	+ 5,9						
TOTALE	2.192,7	100,0	2.898,8	32,2	3.163,8	+ 9,1						
CONTO DELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI												
Debiti vari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Residui passivi perenti	821,8	76,5	940,5	14,4	1.448,3	+ 54,0						
Somme eliminate ai sensi dello art. 5 - 2° c. - L.R. n. 2/1979	252,4	23,5	245,4	- 2,8	241,0	+ 1,8						
TOTALE	1.074,2	100,0	1.185,9	-	1.689,3	+ 42,4						

(miliardi di lire)

PAGINA BIANCA

Parte terza

CONSIDERAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1.1. - *Attività di alta amministrazione*

Nelle precedenti relazioni di parifica la Corte ha ripetutamente rilevato come l'esercizio di questa funzione sia quasi del tutto assente nell'ambito della Regione siciliana, principalmente per ciò che concerne i provvedimenti amministrativi generali; ciò in buona parte è derivato dalla tendenza del Legislativo a riempire spazi che sono tipicamente dell'Esecutivo, ma anche, probabilmente, dalla ritrosia dell'Esecutivo medesimo a seguire la tendenza — ormai ampiamente diffusa e vivamente avvertita a livello politico e dottrinario — alla c.d. delegificazione come duttile strumento per conferire agilità e snellezza all'attività amministrativa. D'altra parte, se tali problemi sono stati scarsamente avvertiti anche in periodi caratterizzati da una certa stabilità politica, è chiaro che nessuna prospettiva potevano avere nell'ambito di un anno — il 1983 — fortemente condizionato da un «lunga stasi governativa e legislativa». Comunque, si deve dare atto che tale problematica è chiaramente avvertita a livello politico, tanto è vero che «la diversità di ruoli tra esecutivo e legislativo — da ridefinire in modo tale che «ad ogni specifica funzione degli organi corrisponda una precipua assunzione di responsabilità» — era stato indicato come un nodo politico prioritario nell'ambito delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione Nicita (1), il cui Governo ha avuto peraltro una durata troppo effimera perchè l'enunciazione potesse sfociare in una qualche realizzazione concreta.

Altra grande assente nell'attività amministrativa regionale è la politica di programmazione, alla cui insostituibile funzione di utilizzazione in modo ragionato ed equilibrato delle non certo indifferenti disponibilità finanziarie della Regione si era ampiamente riferito il Presidente Nicita nelle già citate dichiarazioni programmatiche. E non si può non rilevare — ma si tratta peraltro di rilievi tanto evidenti da apparire quasi ovvi — che gli interventi finanziari avulsi da una corretta e coerente visione d'insieme spesso producono — quando non sono addirittura controproducenti — risultati concreti di scarsa incidenza sociale ed economica.

Infine, in merito all'auspicio formulato nella precedente relazione circa la rapida approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa n. 503, presentato all'Assemblea regionale l'11 febbraio 1983 e concernente una nuova regolamentazione delle nomine negli enti pubblici regionali — parecchi dei quali hanno i Consigli di amministrazione già da tempo in regime di «prorogatio» — si deve purtroppo constatare che, a tutt'oggi, tale disegno di legge non è pervenuto ancora ad approvazione.

(1) Pag. 9 dell'opuscolo.

3.1.2. - *Organizzazione*

Uno degli obiettivi che l'attuale Governo regionale si propone di perseguire è quello della «revisione della legge di organizzazione della burocrazia regionale», visto però — con impostazione di autentica novità — nella prospettiva della «ricostruzione di momenti organizzativi di responsabilità, di vigilanza, di efficienza, di sanzione» (2). In tale quadro sembra muoversi l'apposito disegno di legge (n. 728) presentato il 3 febbraio 1984 dal precedente Governo all'Assemblea regionale.

Per quanto, infatti, la relazione che accompagna tale disegno di legge abbia cura di mettere in rilievo il rispetto degli elementi fondamentali del modello organizzativo a suo tempo introdotto con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 (e cioè le qualifiche funzionali, l'unicità del ruolo amministrativo, la mobilità del personale fra i diversi rami di amministrazione, ecc.), in effetti vengono aboliti i principi cardine cui si ispirava la riforma del 1971: l'orizzontalità della carriera, l'orizzontalità e l'informabilità della struttura modulata in gruppi di lavoro liberamente modificabili dall'autorità amministrativa, la collegialità delle decisioni. Invero, con la (prevista) istituzione del dirigente superiore, figura intermedia fra il direttore regionale e i dirigenti, viene notevolmente modificata la struttura burocratica della Regione, la quale — seppure con l'uso di nuove denominazioni («settori» o «uffici» per i dirigenti superiori; «unità operative» per i dirigenti) — viene sostanzialmente ricondotta nell'alveo del tradizionale sistema gerarchico. Ove a ciò si aggiunga che viene prevista, per un verso (art. 91), la raccolta — da parte degli uffici per l'organizzazione e metodo — di «idonei elementi conoscitivi concernenti i dipendenti assegnati all'amministrazione relativi alla professionalità, produttività, tempestività e diligenza nello svolgimento del carico di lavoro, alla regolare osservanza degli orari di servizio ed ogni altro dato obiettivo che, unitamente alle informazioni traibili dal fascicolo personale, siano atti a mettere in rilievo le capacità professionali e le attitudini di ciascun operatore . . .»; e, per altro verso (art. 92), la formulazione — sulla base degli elementi in tal modo raccolti — di un «giudizio di operatività» sulla attività di ciascun dipendente, si potrà constatare, se non proprio un ritorno all'antico, certamente una sorta di respiscenza politica in merito a delle scelte che si sono palesate effimere proprio nella misura in cui sembravano irreversibili. I «giudizi di operatività» saranno infatti rilevanti ai fini dell'attribuzione di incarichi di responsabilità e — se negativi — sulla progressione economica, e potranno addirittura comportare la dispensa dal servizio per chi, previamente ammonito, riporterà per la seconda volta in un triennio un giudizio di mancato rendimento; il che, a ben osservare, consente ragionevolmente di ritenere che tale «nuovo» istituto giuridico, nonostante il diverso «nomen» — e la diversità non è certo causale — assolve le medesime funzioni dei tradizionali — e tanto criticati — «rapporti informativi» (3).

L'ultimo quindicennio è stato caratterizzato da un sistematico ostracismo alla «meritocrazia», propugnato — con la dogmatica forza iconoclastica di chi ritiene di essere depositario di verità assolute — da alcuni settori politici e da determinate correnti sociologiche in nome di un male inteso concetto di eguaglianza, che ha generato lassismo, assenteismo e disaffezione al lavoro; e il riflusso spiccatamente meritocratico che da qualche tempo permea di sé l'intera società italiana (dal mondo del lavoro al mondo della scuola) — e di cui il citato disegno di legge costituisce un indice forse modesto ma non insignificante — dovrebbe consentire, se non altro, il reinserimento del principio costituzionale di eguaglianza nell'ambito degli insegnamenti della Corte costituzio-

(2) Dichiarazioni programmatiche di Governo del Presidente Sardo (pag. 20 dell'opuscolo).

(3) L'art. 96 istituisce inoltre una «indennità di produttività» che non compete per ogni giornata di assenza dall'ufficio dovuta a motivi diversi dalla fruizione del congedo ordinario e per il periodo in cui il dipendente abbia riportato una valutazione negativa nel giudizio di cui all'art. 92, e che viene ridotta del 25% ove in tal senso — fuori dall'ipotesi di giudizio completamente negativo — si pronunzi il consiglio di direzione (nota «C» alla tabella «P»).

nale (secondo i quali — in estrema sintesi — il rispetto del principio impone non solo che i casi uguali siano disciplinati in modo uniforme ma anche che i casi diversi siano trattati in maniera diversificata) e dovrebbe finalmente convincere che una moderna «filosofia» dell'eguaglianza deve operare un netto discrimine rispetto all'astratto, livellatore e sostanzialmente ingiusto «egualitarismo» di stampo illuministico.

Il predetto disegno di legge propone anche la rilevante novità costituita dall'attribuzione di funzioni proprie ai tre livelli dirigenziali, pur con il riconoscimento ai capi delle amministrazioni — cui compete la fissazione delle direttive generali, dei programmi di massima e delle scale di priorità — del potere di annullamento, di revoca o di riforma per determinare categorie di provvedimento adottati dai funzionari. L'introduzione di tale meccanismo di «controllo» politico potrebbe fare ipotizzare un vasto contenzioso — in conseguenza delle lesioni di situazioni giuridiche soggettive prodotte dagli atti di annullamento, revoca o riforma — ma niente impedisce di ragionevolmente ritenere che questo non avvenga, sia per il moderato uso che di tale potere probabilmente faranno i capi delle amministrazioni, sia per il fatto che, proprio l'esistenza del potere medesimo, frenerà i dirigenti dall'emettere provvedimenti palesemente illegittimi o inopportuni.

Il disegno di legge prevede ancora l'istituzione di una commissione consultiva per il personale, con la partecipazione, tra gli altri, di sei membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. In proposito, si segnala l'opportunità che l'Amministrazione proceda ad una rilevazione del personale iscritto alle singole organizzazioni sindacali, in quanto, come osservato dalla Corte in occasione dell'esame di un decreto concessivo di aspettativa sindacale e come affermato da una costante giurisprudenza amministrativa, l'accertamento del grado di rappresentatività non può essere effettuato astrattamente, occorrendo invece tenere conto di indici concreti, tra cui assume particolare rilevanza, appunto, la consistenza numerica degli iscritti ai sindacati.

Fra le altre norme contenute nel disegno di legge meritano inoltre particolare segnalazione le seguenti:

a) — l'art. 73, il quale stabilisce che il 30% dei posti disponibili nella qualifica di dirigente possa essere conferito ai vincitori di borse di studio indette dalla Presidenza della Regione. All'uopo, sembra opportuno precisare che, essendo in presenza di una deroga al principio della assunzione per il pubblico concorso, sarà necessario che la procedura per l'assegnazione delle borse di studio sia modellata sulla base della normativa che disciplina i pubblici concorsi;

b) — l'art. 77, che istituisce un periodo di tirocinio (quinquennale per i dirigenti, biennale per gli assistenti) come presupposto — dopo avere superato il normale periodo di prova — per l'attribuzione delle funzioni;

c) — l'art. 83, che istituisce — escludendone peraltro i dirigenti e qualifiche superiori — il rapporto di lavoro ad orario ridotto («part-time») (per non oltre il dieci per cento dei posti in organico), pur attraverso la conferma del regime della incompatibilità dell'impiego pubblico con ogni altro rapporto di lavoro.

3.1.3. — *Personale in servizio*

Nella precedente relazione era stato auspicato che il rinnovo del contratto di lavoro per il periodo 1982/1984 fosse un'occasione da non perdere per apportare al modello organizzativo della Regione quelle modifiche ritenute indispensabili alla luce delle esperienze maturate nell'ultimo decennio dopo la riforma attuata con la legge n. 7 del 1971. Purtroppo, la mancanza di stabilità politica non ha consentito di affrontare il delicato problema, per cui sul finire dell'esercizio è stata

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stralciata dall'accordo tra Amministrazione e sindacati, stipulato il 14 luglio 1983, la parte relativa al trattamento economico, trasfusa nella legge 23 dicembre 1983, n. 115.

La principale modifica apportata da tale legge in materia di trattamento economico consiste nella riduzione, rispetto alla tabella annessa alla legge n. 145/1980, delle classi di stipendio, nell'ambito di ciascun livello, da 10 a 8.

Il passaggio di classe ha cadenza biennale e comporta un aumento del 6% dell'importo dello stipendio iniziale del livello o della qualifica. Dopo l'ultima classe di stipendio vengono attribuiti aumenti periodici nella misura del 4% della retribuzione.

Nell'intento di uniformarsi a quanto stabilito nell'art. 9 della legge finanziaria 1983, l'accordo tra la Presidenza della Regione e i sindacati del personale regionale prevedeva che il costo dell'accordo stesso, relativamente al trattamento economico dovuto per stipendio, indennità di contigenza e 13^a mensilità non dovesse superare complessivamente il limite del 13% nel 1983 (e del 10% nel 1984) rispetto alle retribuzioni in corso nel 1982. Per il 1982 restava confermato il costo risultante dalla revisione del trattamento economico previsto dalle leggi regionali 6 aprile 1983, n. 15, e 5 agosto 1983, 93.

Nel seguente prospetto vengono indicati gli stipendi iniziali mensili lordi per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:

	1981	1982	1983	1984
I	liv. 410.000	459.200 (+ 12%)	484.000 (+ 5,40%)	528.000 (+ 9,09%)
II	liv. 430.500	482.160 (+ 12%)	517.000 (+ 7,22%)	564.000 (+ 9,09%)
III	liv. 459.200	514.304 (+ 12%)	555.500 (+ 8,01%)	606.000 (+ 9,09%)
IV	liv. 492.000	551.040 (+ 12%)	599.500 (+ 8,79%)	654.000 (+ 9,09%)
V	liv. 516.600	578.592 (+ 12%)	643.500 (+ 11,22%)	702.000 (+ 9,09%)
VI	liv. 565.800	633.696 (+ 12%)	726.000 (+ 14,56%)	792.000 (+ 9,09%)
VII	liv. 656.000	734.720 (+ 12%)	840.000 (+ 14,32%)	912.000 (+ 8,57%)
VIII	liv. 688.800	771.456 (+ 12%)	880.000 (+ 14,07%)	960.000 (+ 9,09%)
	1981	1982	1983	1984
Direttore regionale	1.250.500	1.400.560 (+ 12%)	1.625.000 (+ 16,02)	1.787.000 (+ 9,96)
Segretario generale	1.373.500	1.538.320 (+ 12%)	1.784.000 (+ 15,97)	1.963.000 (+ 10,03)

A prima vista la legge 115 sembrerebbe avere rispettato i limiti d'incremento stabiliti nell'accordo sindacale; ciò, però, è vero soltanto per le classi iniziali, ma prendendo in considerazione gli stipendi percepiti dalla quasi totalità dei dipendenti regionali che hanno fruito dei benefici concessi con gli articoli 29 e 30 della legge 145/1980, si perviene a conclusioni ben diversi.

Lo stipendio di un assistente (VI livello) all'ottava classe di stipendio, che nel 1982 ammontava a lire 861.826, nel 1983 è passato a lire 1.074.480 (+ 24,67%); quello di un dirigente (VII livello) alla decima classe di stipendio è passato nel 1983 da lire 1.065.344 a lire 1.342.656 (+ 26,03%); quello di un commesso (II livello) alla decima classe di stipendio è passato nel 1983 da lire 669.137 a lire 826.372 (+ 18,19%). Si può in tal modo rilevare che, a parte i pochi dipendenti assunti in servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 145/1980, tutti gli altri hanno ottenuto nel 1983 aumenti notevolmente superiore al «tetto» prefissato del 13%, il che fa ritenere che gli stipendi iniziali siano stati mantenuti a livelli non elevati proprio per dare l'impressione del rispetto del limite predetto.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aumenti ancora più cospicui sono stati registrati nelle misure del compenso per lavoro straordinario, in conseguenza del nuovo meccanismo di calcolo, che da una parte tiene conto degli «aumenti periodici» goduti nella classe di stipendio, e dall'altra applica semestralmente (e non più annualmente) le lievitazioni dell'indennità di contingenza. Da ciò è derivato un notevolissimo aumento delle aliquote orarie, nonché la «personalizzazione» delle aliquote stesse (che saranno diverse per ciascuno dei circa 10.000 dipendenti), con il connesso pesante aggravio per gli uffici addetti alla liquidazione di tale compenso. A titolo di esempio, si riportano i dati relativi al compenso orario per lavoro straordinario diurno feriale dei dipendenti con 10 anni di anzianità:

	1982	1983	1984
dir.te amm.vo.....	7.490	11.420 (+ 52,46%)	12.700 (+ 11,20%)
assistente	6.710	10.240 (+ 52,60%)	11.450 (+ 11,81%)
archivista	6.060	8.930 (+ 47,35%)	10.020 (+ 12,20%)
commesso.....	5.530	8.070 (+ 51,40%)	9.080 (+ 12,51%)

Fra i problemi interpretativi e applicativi che ha creato la legge n. 145/1980 alcuni attengono addirittura al principio costituzionale di eguaglianza e hanno costretto l'Organo di controllo a notevoli sforzi ermeneutici al fine di evitare soluzioni distorte ed inique. Si vogliono qui rammentare i casi — già segnalati nella precedente relazione — concernenti il trattamento economico dei direttori regionali e quello del personale assunto dopo il 1° gennaio 1979. Ma mentre, per quanto riguarda i direttori regionali, l'Amministrazione si è uniformata all'orientamento della Corte, non altrettanto è invece avvenuto per i dipendenti assunti dopo la predetta data, i quali non hanno fruito dei benefici previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 145/1980. Parafrasando una locuzione venuta in evidenza nel più recente dibattito politico e sindacale, si può dire di essere in presenza di «stipendi d'annata». La relativa problematica viene presa in considerazione dal disegno di legge di cui si è parlato al paragrafo precedente, ma la soluzione prospettata (estensione dei predetti benefici non a tutti i dipendenti ma solo a coloro che sono stati assunti anteriormente al 1° gennaio 1981: art. 137) ripropone irrazionalmente situazione di disegualianza.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge la norma viene collegata con l'esigenza di eliminare le discriminazioni e con il fatto che, in caso contrario, «dovendosi per il personale interessato applicare direttamente le tabelle previste dalla legge regionale n. 145 del 1980», «paradossalmente... lo stesso percepirebbe uno stipendio inferiore a quello in godimento al 29 dicembre 1980». Poiché non si riesce ad individuare alcun motivo in base al quale i soggetti assunti a partire dal 1° gennaio 1981 non siano ammessi a fruire dei predetti benefici — e la norma potrebbe quindi andare incontro a censure di incostituzionalità, per violazione degli articoli 3, 36 e 97 Cost. — è auspicabile che in sede di approvazione il legislatore elimini in radice ogni distinzione basata unicamente sulla data di assunzione.

L'art. 120 del medesimo disegno di legge prevede la soppressione del ruolo degli agenti venatori e l'inquadramento del relativo personale nel ruolo degli agenti tecnici. Viene peraltro confermata l'attribuzione agli agenti venatori del trattamento economico, giuridico e di quiescenza previsto per le guardie del Corpo Forestale.

In merito alla questione segnalata nella precedente relazione circa l'attribuzione agli agenti venatori dell'indennità per servizio d'istituto, si deve rilevare che la Sezione regionale di controllo di questa Corte (deliberazione 17 novembre 1983, n. 171) ha ricusato il visto al decreto con cui l'Assessore all'Agricoltura disponeva la concessione della suddetta indennità, affermando nel contempo la illegittimità del decreto con il quale il Presidente della Regione aveva attribuito la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di ruolo del Corpo degli agenti venatori

regionali. Quest'ultimo provvedimento, che ha carattere di atto presupposto rispetto al decreto assessoriale, è stato infatti ritenuto in contrasto con l'art. 31 dello Statuto, a norma del quale la competenza ad attribuire la qualifica di agente di P.S. spetta ai Prefetti e non già al Presidente della Regione.

Nel disegno di legge non viene affrontata la questione relativa alla revisione dell'art. 53, 3° comma, della legge n. 37/1981, secondo cui agli agenti venatori vengono riconosciute, ai sensi del 3° comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria. È da ritenere che nella fattispecie la legge 37 sia andata oltre i limiti fissati dall'art. 31 dello Statuto, giacché il potere di attribuire la qualifica in questione, in quanto influente sui rapporti tra autorità giudiziaria, agente e cittadini, è esclusiva pertinenza dello Stato.

Nel corso dell'esercizio era sorto problema in merito all'applicabilità o meno al personale della Regione della nuova disciplina dei criteri di determinazione dell'indennità integrativa speciale, contenuta nell'art. 3 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79. In conformità all'orientamento espresso dalla Corte, l'art. 3 della legge 115 ha risolto «de plano» la questione disponendo l'applicabilità della normativa statale (sia per la misura che per le modalità) a decorrere dal trimestre novembre 1982 gennaio 1983.

Per quanto concerne la consistenza numerica del personale (risultante dal prospetto n. 11), si devono ripetere le osservazioni formulate nella precedente relazione circa la mancanza di dati certi, non essendo stato ancora ultimato il censimento disposto dall'Assessorato alla Presidenza. Si deve tuttavia dare atto che tale censimento non ha di mira solo gli aspetti quantitativi ma sta curando l'integrale recupero dei profili di professionalità di tutto il personale regionale, attraverso la ricognizione non solo dei titoli di studio posseduti da ciascun dipendente, ma anche delle conoscenze specifiche (in particolare, lingue straniere), molto probabilmente non evidenziate all'atto dell'inquadramento. È appena il caso di rilevare che tale ricognizione è di estrema utilità, in quanto potrà consentire all'Amministrazione di fruire di capacità professionali che, in mancanza del censimento, con ogni probabilità sarebbero rimaste nell'ombra.

Nel prospetto n. 12 sono indicate le spese per il personale in servizio, distinto per amministrazioni e voci retributive e determinato sulla base dei titoli di spesa ammessi al visto della Corte nel corso del 1983; è da tenere presente che in tali dati sono compresi solo parzialmente i conguagli corrisposti in applicazione della legge 115, stante che alcune amministrazioni hanno provveduto al relativo pagamento nel corso del 1984.

Tav. 11 — Situazione numerica del personale

<i>Personale di ruolo:</i>		
Segretario Generale.....	1	
Direttori Regionali.....	23	24
<i>Ruolo Amministrativo:</i>		
Dirigenti livello VII.....	667	
Assistenti livello VI.....	1.487	
Operatori architetti livello IV.....	1.007	
Steno-dattilografi livello IV.....	26	
Dattilografi livello IV.....	77	
Agenti tecnici livello II.....	112	
Commessi livello II.....	235	
Operai livello II.....	24	
Salariati livello I.....	15	3.650

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Ruoli Tecnici:</i>			
Dirigenti livello VIII.....	351		
Assistenti livello VI.....	487		
Agenti venatori livello III.....	69		
Agenti tecnici livello II	47		954
<i>Corpo Forestale:</i>			
Sottufficiali livello V.....		46	Guardie forestali livello III..... 388
<i>Scuole sussidiarie.....</i>	300		300
<i>Scuole materne:</i>			
Insegnanti.....	751		
Assistenti.....	751		1.502
<i>Istituti regionali d'arte:</i>			
Presidi	2		
Insegnanti.....	137		
Personale non docente.....	51		190
			7.052
Totale . . .			
 <i>PERSONALE COMANDATO</i>			
Carriera direttiva	261		
Carriera di concetto	476		
Carriera esecutiva	931		
Commessi	52		
Agenti tecnici.....	56		
Custodi	511		
Operai	29		2.316
Personale del Ministero dei Trasporti	177		177
			9.545

Tav. 12 — Spese per il personale in servizio

	Stipendi ed altri assegni fissi	Compenso lavorativo straordinario	Indennità missione	Altre spese (milioni di lire)	TOTALI (milioni di lire)
Presidenza	41.306,8	4.378,6	110,2	1.906,8	48.062,4
Bilancio e Finanze	5.105,7	793,2	34,6	134,7	6.068,2
Territorio	1.376,5	288,7	38,9	—	1.704,1
Turismo	1.586,1	296,8	37,6	—	1.920,5
Lavori Pubblici	9.855,8	1.647,2	508,5	—	12.083,5
Enti locali	5.259,8	942,8	93,5	—	6.296,1
Agricoltura	37.808,2	3.475,8	1.612,4	77,8	42.974,2
Beni culturali e P.I.	41.764,6	2.465,6	231,8	1.211,7	45.634,7
Sanità	2.585,9	364,8	72,5	938,2	3.961,4
Lavoro	26.592,6	3.047,3	777,2	1,9	30.419,0
Cooperazione.....	1.009,5	200,5	63,1	—	1.273,1
Industria.....	2.164,5	472,1	112,4	138,0	2.887,0
	176.416,0	18.694,4	3.764,7	4.409,1	203.284,2

3.1.4. — Personale in quiescenza

Nel corso del 1983 è continuato, in misura consistente, il fenomeno dell'esodo volontario dei dipendenti regionali, per cui sembrerebbe necessario, come segnalato in precedenti relazione, una inversione di tendenza al fine di evitare lo scadimento qualitativo (se non altro in termini di «esperienza») dell'apparato amministrativo regionale, nonché l'ulteriore appesantimento dell'onere derivante dalla corresponsione di elevati trattamenti di quiescenza. Senonchè, in evidente contrasto con tale auspicio, l'art. 130 del disegno di legge n. 728 intitolato «ricambio generazionale», mira ad ulteriormente incoraggiare l'esodo dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano un'anzianità utile a pensione di almeno trenta anni (4).

I soggetti collocati a riposo nel corso dell'anno sono stati 483, e cioè 40 in più rispetto al 1982; di essi solo per 13 il pensionamento è stato disposto per raggiungimento del limite di età.

Le principali ragioni dell'esodo volontario sono da ricercare, da una parte, nel ragguardevole livello del trattamento di quiescenza conseguibile senza il raggiungimento del limite massimo di 35 anni di servizio (già notevolmente più favorevole rispetto a quanto previsto in altri settori del pubblico impiego); e, dall'altra, nel timore dell'introduzione di ostacoli nell'esercizio del diritto alle dimissioni a qualunque età o di riduzioni nel trattamento pensionistico, come peraltro è già avvenuto per l'impiego statale (e anche, come si dirà più avanti, nella stessa Regione con riferimento al personale femminile) a seguito del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

I pagamenti relativi al personale in quiescenza (capitoli 10322, 10325, 10326, 10327 e 10328) sono ammontati a lire 82,5 miliardi in conto competenza e a lire 8,1 miliardi in conto residui.

Il citato decreto-legge ha peraltro posto problemi di notevole rilievo giuridico in ordine alla disciplina del trattamento di pensione per i casi di quiescenza anticipata.

Il primo problema ha riguardato l'applicabilità al personale regionale collocato in pensione in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge della norma che prevede (per il personale statale) la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura pari ad un quarantesimo per ogni anno di servizio utile (o proporzionalmente, nel caso di anzianità massime diverse) dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato a riposo con 40 anni di servizio. Ciò in quanto la Regione, in materia di adeguamenti retributivi e pensionistici derivanti da variazioni del costo della vita da corrispondere a titolo di indennità di contingenza, ha posto per il personale dipendente delle norme proprie con la legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, il cui art. 2 dispone che ai titolari di pensione si applicano le stesse disposizioni esistenti per il personale in servizio (e cioè il 1° comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91).

La questione che investe la problematica dei rapporti fra norme statali e legislazione esclusive della Regione, non ha ancora trovato una soluzione definitiva, infatti, alcuni decreti di pensione sono stati impugnati dalla Procura Generale di questa Corte, con la proposta alla competente Sezione giurisdizionale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 17 nella parte in cui non dispone l'automatica applicabilità delle modificazioni

(4) È ben vero che il «ricambio generazionale» ha come obiettivo un certo assorbimento della disoccupazione giovanile, ma ove si consideri che — secondo l'opinione ormai abbastanza accreditata — le leggi sull'esodo volontario che hanno caratterizzato l'ultimo quindicennio (a partire da quelle fondamentali sui combattenti e sulla dirigenza statale) hanno prodotto risultati notevolmente negativi (sia in termini di depauperamento delle competenze e della professionalità, sia in termini di allarmante dilatazione del deficit pubblico), si deve amaramente concludere nel senso che non sempre la storia serve da insegnamento. D'altra parte, se è vero — com'è indubbiamente vero — che dopo il superamento, da parte del dipendente regionale, dell'anzianità «utile» di 28-29 anni il trattamento pensionistico è addirittura superiore al trattamento di attività, l'assunzione di nuovi impiegati potrebbe effettuarsi senza il contemporaneo pensionamento (anticipato) degli «anziani» (con conseguente ampliamento dei posti in organico), dal che potrebbe addirittura derivare una economia sulla spesa complessiva per il personale (in servizio e in quiescenza).

introdotte dal legislatore statale nella disciplina dell'indennità integrativa speciale. Ciò, in considerazione dell'affermato carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ravvisato nelle disposizioni statali concernenti tale materia.

Un altro problema si è posto in ordine al criterio di applicazione della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 10 del decreto-legge n. 17/1983, che ha introdotto notevoli restrizioni al pensionamento anticipato delle dipendenti coniugate o con prole a carico, le quali conseguono il beneficio di un aumento di servizio nella misura massima di 5 anni ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima di 20 anni (art. 42, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). Il problema ha riguardato la compatibilità della nuova disposizione con la particolare normativa a suo tempo posta in tale materia dalla Regione sia con l'art. 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, il quale — attraverso il rinvio a «tutte le disposizioni relative al conseguimento del diritto a pensione concernenti i dipendenti dello Stato, in quanto più favorevoli» — consentì l'abbassamento da 25 a 20 anni dell'anzianità minima per potere fruire del predetto beneficio; sia con l'art. 23 della legge stessa che — allo scopo di soddisfare le aspettative delle dipendenti che avevano maturato o stavano per maturare l'anzianità di 20 anni e intendevano ottenere ai sensi della precedente normativa l'aumento di 5 anni da aggiungere alla predetta anzianità — dettò disposizioni transitorie valide fino al 30 giugno 1983 (quattro anni successivi alla entrata in vigore della legge). In particolare, relativamente alle dipendenti che alla data del 1° luglio 1979 avessero già compiuto 15 anni di servizio e alla data delle dimissioni ne possedessero meno di 20, fu disposto che l'aumento di 5 anni spettasse integralmente, mentre, per il caso di anzianità superiore a 20 anni, la norma sancì che l'aumento fosse concesso limitatamente a quello necessario al raggiungimento di 25 anni.

Ciò premesso, la norma citata in precedenza (art. 10, 5° comma, decreto legge n. 17/1983) è stata applicata in modo diverso in relazione a due distinte ipotesi.

Relativamente al caso di dipendente in possesso dell'anzianità di 15 anni al 1° luglio 1979, rientrante nel campo di applicazione della disposizione transitoria ex art. 23 legge regionale n. 73, si è ritenuto — stante la specialità della norma — che la concessione dell'aumento non dovesse incontrare i limiti della legge statale e perciò che la pensione dovesse decorrere dalla data delle dimissioni, in ogni caso non successiva al 30 giugno 1983. Per contro, nell'ipotesi ordinaria (non rientrante cioè nell'ambito della norma transitoria) l'aumento di anzianità dovrà essere concesso nella misura necessaria al raggiungimento di 20 anni di anzianità utile ai fini di pensione, ma il trattamento di quiescenza sarà corrisposto alla maturazione del periodo pari all'aumento concesso, essendo in questo caso applicabile la normativa statale in virtù del rinvio (dinamico) di cui si è detto.

3.2. — PRESIDENZA DELLA REGIONE

Un aspetto rimarchievole dal punto di vista finanziario dell'attività della Presidenza della Regione è costituito dal trasferimento di fondi dal bilancio regionale ai comuni dell'Isola in ordine all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite dalla l.r.n. 1 del 1979.

All'uopo, le somme iscritte nel bilancio di previsione 1983 sono state di lire 170.000 milioni per le spese in conto capitale (nel 1982, lire 184.000 milioni) e di lire 153.300 milioni per le spese correnti (nel 1982, lire 143.900 milioni). Complessivamente, le assegnazioni sono pertanto scese da lire 327.900 milioni a lire 323.300 milioni, con una contrazione di lire 4.600 milioni. Al riguardo va però rilevato che tale flessione deriva da una diminuzione delle spese in conto capitale (lire 14.000 milioni) e da un aumento delle spese correnti (lire 9.400 milioni); circostanza che non può non indurre a considerazioni negative ove si tenga conto che la lotta al fenomeno inflazionistico (che

con diverse terapie si sta cercando di portare avanti) deve partire necessariamente da eventi di segno opposto (contrazione delle spese correnti ed aumento, entro certi limiti, delle spese per investimenti). Per contro, le previsioni contenute nel bilancio 1984 presentano, accanto ad un lieve aumento delle spese per investimenti (lire 180.000 milioni, cap. 50465), un notevolissimo aumento delle spese per servizi (lire 200.000 milioni, cap. 10725), consentendo così di confermare ed accentuare la valutazione negativa. Complessivamente, pertanto, le spese per investimenti, che nel 1982 costituivano il 56,11% del totale, sono scese al 52,48% nel 1983 e addirittura al 47,36% nel 1984 (previsioni iniziali).

L'erogazione delle somme relative al 1983 ha avuto luogo nella misura intera per quanto riguarda le spese in conto capitale e nella misura di lire 147.000 milioni perciò che concerne le spese correnti. I versamenti sono stati effettuati in due soluzioni, di cui una nel mese di luglio e l'altra nel mese di dicembre; il che mette in evidenza come la statuizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale n. 1/1979 — in base alla quale il fondo destinato ai servizi deve essere erogato a rate trimestrali anticipate — nell'esercizio 1983, come del resto nell'esercizio precedente, non ha avuto puntuale applicazione. Peraltro, il versamento effettuato nel mese di dicembre, pur alleggerendo la situazione dei residui passivi del bilancio regionale, crea in realtà una situazione fittizia stante che tali somme — per l'impossibilità di essere utilizzate, se non in minima parte, nel corso dell'esercizio in chiusura — andranno ad ingrossare il volume dei residui passivi dei bilanci comunali.

Con riferimento, al rilievo formulato nella precedente relazione circa la commistione, negli stessi capitoli, di stanziamenti disposti da leggi diverse ed aventi diversa natura e finalità (legge n. 87/1981, concernente l'assistenza agli anziani; legge 89/1981 concernente provvidenze in favore degli invalidi civili; legge n. 91/1982, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di libri scolastici), si deve segnalare che nel 1983 tale anomala promiscuità — che costituiva evidente violazione del principio di specificazione — è stata eliminata.

Per quanto riguarda l'occupazione giovanile (5) si provvede ad aggiornare i dati riportati nella precedente relazione, circa l'andamento della spesa, con le somme complessivamente impegnate (a carico sia del bilancio statale che del bilancio regionale) nel corso dell'esercizio finanziario 1983 (le somme sono comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione):

(milioni di lire)

	correnti	c/capitale	totali	indici sui totali
1978	13.960	—	13.960	100
1979	35.385	9.381	44.766	320,7
1980	76.303	6.269	82.572	591,5
1981	103.676	9.026	112.702	807,3
1982	146.093	56.684	202.777	1.452,6
1983	(6) 210.377	(7) 25.490	235.867	1.689,6
	<u>585.794</u>	<u>106.850</u>	<u>692.644</u>	

(5) Come risulta dalla precedente relazione di parifica, i giovani avviati al lavoro presso pubbliche amministrazioni regionali (chiamata diretta o convenzioni con cooperative) o inseriti in corsi di formazione professionale ascendono a circa 12.000 unità.

(6) Tale importo è stato determinato dal totale degli impegni assunti sulla competenza dei capitoli 10714, 10717, 10719, 10720, 10738, 10748 e 10749.

(7) Tale importo è stato determinato dal totale degli impegni assunti sulla competenza dei capitoli 50460, 50461 e 50466.

Come si può constatare, le spese in conto capitale costituiscono una piccola parte del totale, e cioè circa il 15%, ma tale dato medio è molto poco indicativo rispetto a quelli dei singoli anni, che presentano un andamento molto eterogeneo (8% nel 1980 e nel 1981; 11% nel 1983; 21% nel 1979; 28% nel 1982). Notevolissimo, in particolare, lo scarto fra il 1982 e il 1983, provocato da un cospicuo aumento delle spese correnti (44%) e da una ancora più rilevante diminuzione di quelle in conto capitale (55%). Fra le prime, è degno di menzione l'aumento fatto registrare dagli impegni assunti sul capitolo 10749 (8), che sono passati da lire 13.998 milioni nel 1982 a 41.000 milioni nel 1983 (9); fra le spese in conto capitale, è da segnalare la diminuzione di impegni sul capitolo 50466, (10), passati da lire 40.010 milioni a lire 25.000 milioni (11), nonché l'assenza di stanziamenti sul capitolo 50468 (12), che nel 1982 aveva presentato impegni per lire 16.673 milioni.

L'attività della Regione in questo settore si è estrinsecata in tre direzioni: 1) — realizzazione di una serie di progetti specifici (con numerosi sub-progetti) facenti parte del programma di opere e servizi socialmente utili elaborato dalla Regione medesima ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 (somma assegnata dal C.I.P.E.: lire 40.465 milioni); 2) — realizzazione di un piano straordinario per l'utilizzazione di una parte della ulteriore somma di lire 50.376 milioni assegnata dal C.I.P.E. alla Regione con delibera del 14 maggio 1979, per iniziative di enti diversi dalla Regione; 3) — attuazione di programmi propri ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 (interventi in materia di beni culturali e ambientali) nonché dell'art. 25 della stessa legge (istituzione di corsi di formazione professionale). Peraltro, i giovani che avevano preso parte a questi corsi non hanno trovato facile accesso nel mondo del lavoro, per cui la Regione ha disposto l'ulteriore formazione professionale degli stessi allo scopo del loro inserimento nella Pubblica Amministrazione (articoli 5 e segg. legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8). Di essi — dopo che l'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79 aveva prorogato al 31 dicembre 1983 il periodo di utilizzazione — l'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 3 ha disposto l'inclusione, previo superamento dell'esame finale previsto dall'art. 8 della legge 8/1981, «in un contingente unico regionale distinto per qualifiche». Anche per questi soggetti, pertanto, l'inserimento nei ruoli della Regione siciliana si profila in modo abbastanza concreto, come già per quelli avviati per chiamata diretta o a mezzo di convenzioni con cooperative di giovani (13).

Dopo sei anni di attuazione della legislazione in materia di occupazione giovanile è forse possibile fare qualche bilancio.

Nelle dichiarazioni programmatiche di Governo del Presidente Sardo si può leggere: «Nella pubblica amministrazione bisognerà trovare norme e sistemi che senza violare il diritto di tutti i cittadini all'uguaglianza nel diritto al lavoro, rendano più snelle e celeri le procedure di reclutamento per realizzare anche qui l'utilizzazione del massimo di copertura dei posti di lavoro disponibili» (14). Tale orientamento trova fondamento e ragione nella circostanza che spesso le procedure concorsuali per l'accesso nella pubblica amministrazione sono molto farraginose e

(8) «Somma destinata alla utilizzazione dei soggetti di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, presso le amministrazioni ed enti indicati all'art. 5 della legge medesima, fino al 31 dicembre 1983».

(9) Tale notevolissima lievitazione trova in gran parte fondamento nella circostanza che, essendo scaduto, quasi per tutti i soggetti ammessi, il periodo semestrale del corso di qualificazione (durante il quale ai partecipanti veniva corrisposto un compenso di lire 3.000, per ora-corso, al netto delle ritenute: art. 7/2 legge regionale 8/1981), è subentrato il trattamento economico previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 7, sostituito dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171 («trattamento base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche o analoghe»).

(10) «Contributi in conto capitale in favore delle cooperative giovanili per le finalità di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e gli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8».

(11) Tale somma risulta interamente impegnata con provvedimento emesso in chiusura di esercizio ed interamente non utilizzata. Nessuna utilizzazione risulta effettuata fino alla fine del mese di maggio 1984.

(12) «Progetto finalizzato alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, per l'accesso all'amministrazione regionale, agli enti locali e agli enti, aziende ed istituti pubblici soggetti alla loro vigilanza e tutela».

(13) Relativamente ai soggetti avviati con chiamata diretta o a mezzo di convenzioni con cooperative, nel corso del 1983 si sono in buona parte svolti gli esami di idoneità previsti dall'art. 7 legge 125/1980, il cui superamento consentirà il loro inquadramento nei ruoli organici degli enti presso i quali gli stessi prestano servizio.

(14) Pag. 25 dell'opuscolo.

defatiganti e vengono portate a compimento anche a parecchi anni di distanza dal momento in cui si è manifestata la necessità della copertura dei posti (con danni sia all'organizzazione amministrativa che ai livelli occupazionali). Tuttavia, l'affermazione può condividersi solo nella misura in cui risulti finalizzata ad uno snellimento delle procedure concorsuali e non anche ad una loro obliterazione, in quanto, anche a prescindere dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 97 Cost., si ha ragione di ritenere che tali procedure — pur con tutti gli inconvenienti che possono presentare — costituiscano ancora il mezzo migliore per una selezione qualitativa, particolarmente rilevante (quanto meno) per le carriere direttive e di concetto. Tali considerazioni valgono pienamente anche per il settore dell'occupazione giovanile, rispetto al quale la effettuazione di regolari concorsi (evidentemente aperti solo ai «giovani», cioè ai soggetti che non avessero superato l'età di 29 anni, conformemente a quanto su tale «qualificazione» ha statuito la legge 285, e che risultassero iscritti nelle speciali liste di collocamento) avrebbe non solo consentito la scelta dei soggetti più preparati, ma anche evitato la grave disparità di trattamento fra i beneficiari di questa normativa (che risultano inquadrati in base al titolo di studio) e i dipendenti assunti con regolare concorso. Da questo punto di vista il giudizio complessivo sulla normativa statale e regionale non può che essere negativo, principalmente perchè appariva abbastanza prevedibile che la «precarietà» (inizialmente affermata) del rapporto di lavoro si sarebbe trasformata nel tempo in un inquadramento organico. È ben vero che tale inquadramento avverrà dopo il superamento di un «esame di idoneità» (per i soggetti avviati con chiamata diretta o a mezzo di convenzioni con cooperative) o di un «esame finale» (per i c.d. corsisti), ma appare difficilmente revocabile in dubbio che tali prove di esame siano ampiamente condizionate dalla circostanza (molto rilevante dal punto di vista sociale) che i soggetti da esaminare prestano già servizio presso una pubblica amministrazione, per cui è realisticamente da escludere che il mancato superamento della prova possa comportare l'interruzione del rapporto di lavoro (15).

Si ritiene di dovere segnalare l'attività svolta dalla Presidenza della Regione in esecuzione delle provvidenze disposte dall'art. 36 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58 «per sopperire ad esigenze di pronto intervento determinate dalle eruzioni laviche dell'Etna verificatesi il 28 marzo 1983 e giorni successivi»; tale norma autorizza la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per «opere, materiali, attività di pronto intervento e di prima assistenza, come provvisorio ripristino delle attività turistico-commerciali . . .» e di lire 7.000 milioni «per lavori urgenti di costruzione, di completamento, di riparazione e di ripristino di sentieri . . .», nonché di strade comunali e provinciali». Sulla base del programma di impiego predisposto di intesa tra l'Amministrazione provinciale di Catania e le amministrazioni comunali di Belpasso, Nicolosi e Peternò (art. 36, comma 2°, legge n. 58), la Presidenza della Regione ha destinato la somma di lire 7.000 milioni all'esecuzione di tre opere di un certo rilievo, mentre la somma di lire 3.000 milioni ha formato oggetto di un programma di massima (anch'esso elaborato con la procedura prevista dalla norma da ultimo citato), che ha cominciato ad avere attuazione all'inizio del 1984.

Con riferimento alle opere di manutenzione di beni demaniali, nella precedente relazione si era messa in evidenza la positiva conclusione dei lavori di restauro della «Zisa di Palermo, che aveva subito gravi danni a seguito del crollo verificatosi il 13 ottobre 1971. Notevole l'onere finanziario delle operazioni di restauro (i cui lavori sono stati consegnati il 6 marzo 1974, ultimati il 25 febbraio 1983 e collaudati il 26 settembre 1983): a fronte di un importo contrattuale iniziale di lire 300 milioni, la Regione ha complessivamente pagato la somma di lire 1.807 milioni per lavori (che si sono sviluppati attraverso 3 perizie suppletive e di variante) e la somma di lire 3.574 milioni per revisione prezzi. La complessità tecnica ed architettonica dell'opera non ha bisogno di essere

(15) Tanto è vero che coloro che non hanno finora superato l'esame di idoneità sono stati mantenuti in servizio, in attesa — si dice — di partecipare ad appositi corsi di formazione, al fine di essere poi inseriti nella qualifica immediatamente inferiore a quella relativa al titolo di studio posseduto.

particolarmente segnalata, ma appare difficilmente revocabile in dubbio che il lunghissimo periodo resosi necessario per l'esecuzione (9 anni) — di cui il notevole onere revisionale è la conseguenza più evidente — trova fondamento anche nei conflitti (positivi e negativi) di competenza inizialmente manifestatisi fra diversi organi, statali e regionali.

3.3. — ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

3.3.1. — *Considerazioni generali*

Ormai da molti anni è oggetto di segnalazione da parte di questa Corte il problema del riordino della legislazione agricola e della riforma del sistema degli «incentivi» al fine di eliminare la «giungla» dei provvedimenti attualmente operanti e di individuare, con la necessaria chiarezza, i destinatari dei benefici e le misure degli interventi (16). Ciò può avvenire, però, solo all'interno di un «quadro programmatico» che indichi gli obiettivi da perseguire su una linea di sviluppo dell'attuale realtà agricola siciliana. Ma nessun programma di interventi risulta sia stato varato nel corso dell'anno, nè tale può considerarsi la ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (delibera 8 giugno 1983, n. 129, della Giunta di Governo).

Si ritiene opportuno, anche in questa sede, segnalare la necessità di una tempestiva ed adeguata ristrutturazione, anche funzionale, degli organi preposti alla programmazione, che si può considerare il problema-cardine di un ordinato governo dell'economia.

Nel corso del 1983 si è manifestato un ulteriore rallentamento della velocità di spesa nel settore dell'agricoltura, il che ha prodotto conseguenze negative sull'intera economia siciliana.

La causa principale di tale rallentamento è da ricercare nella carenza di adeguate strutture organizzative degli uffici centrali e periferici dell'Assessorato, stante, da una parte, che il personale — specie quello maggiormente qualificato — si appalesa insufficiente rispetto alle numerose attribuzioni dell'Amministrazione, e, dall'altra, che il procedimento istruttorio degli interventi è eccessivamente complesso e defaticante.

Appare, pertanto, necessario che l'Assessorato Agricoltura e Foreste venga adeguatamente potenziato, sia aumentando le dotazioni organiche di personale qualificato, specialmente in campo giuridico-amministrativo, sia mettendo a disposizione degli uffici gli strumenti tecnologici che ormai costituiscono corredo indispensabile per ogni attività che voglia proporsi con caratteristiche di autentica managerialità.

3.3.2. — *Attività istituzionale*

a. *Produzione agricola.* L'attività dell'assessorato diretta al potenziamento ed al miglioramento della produzione agricola si è articolata nel finanziamento diretto di attività sperimentali e di ricerca, di studio e di informazioni, di assistenza tecnica e di preparazione e di qualificazione professionale degli operatori e delle forze di lavoro delle aziende agricole nonchè nella erogazione

(16) Come segnalato nelle precedenti relazioni, con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 maggio 1981 n. 123 venne costituita una Commissione di studio per la revisione generale e l'aggiornamento della normativa regionale concernente il settore agricolo, nonchè per il suo coordinamento con la vigente normativa statale e comunitaria. Non risulta però che tale Commissione si sia insediata neppure nel corso del 1983.

di contributi annuali a favore dell'Istituto dell'Orto Botanico dell'università di Palermo, dell'Istituto regionale della Vite e del Vino e della Stazione sperimentale consorziale di Granicoltura per la Sicilia.

L'attività vivaistica e sperimentale ha comportato nel corso del 1983 una spesa di lire 256 milioni, mentre per il finanziamento e le attività svolte dalle sezioni specializzate e dalle sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali, sullo stanziamento di lire 1.100 milioni sono state pagate soltanto lire 88,8 milioni.

Anche sullo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni sul cap. 14610 destinato a spese per l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e di orientamento economico delle imprese nonché per la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori di aziende agricole i pagamenti sono stati irrilevanti (lire 84 milioni).

Sempre in tema di assistenza tecnica, sono stati concessi contributi in favore delle organizzazioni che si impegnano a realizzare progetti-programma nei settori della assistenza tecnica, della divulgazione e della contabilità aziendale, mentre nessun pagamento è stato disposto sullo stanziamento destinato a consentire a giovani laureati di frequentare i corsi di dottorato di ricerca riguardanti i settori delle scienze agrarie e della medicina veterinaria.

Fra le spese in conto capitale di questa rubrica, sono particolarmente rilevanti quelle per contributi alle cooperative, sia per l'effettuazione della lotta fitosanitaria, sia per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature idonee contro il gelo e la grandine, da installare, in special modo, negli agrumeti: sui capitoli 54505 e 54501 sono stati disposti, rispettivamente, pagamenti per lire 2.765 milioni e lire 9.200 milioni (di cui lire 5.600 milioni in conto residui).

È da segnalare, infine che gli stanziamenti dei capitoli 54539 e 54541, concernenti interventi dello Stato per l'attuazione di programmi nei settori dell'ortoflorofrutticoltura e delle grandi colture mediterranee, ammontanti complessivamente a lire 6.310 milioni, sono rimasti interamente inutilizzati.

b. Tutela economica dei prodotti agricoli. Gli interventi più rilevanti riguardano il contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'Istituto della Vite e del Vino (capitolo 15004), aumentato da 1.800 a 2.500 milioni ed interamente erogato, nonché il contributo allo stesso Istituto per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali, previsto per il 1983 in lire 6.000 milioni, di cui sono state pagate solo lire 500 milioni. Non è stato, poi, erogato, il contributo di lire 5.600 milioni impegnato nel precedente esercizio finanziario.

Sugli stanziamenti diretti alla concessione di contributi alle associazioni di produttori di «uva Italia» (lire 570 milioni) non è stato disposto alcun pagamento. Altrettanto deve dirsi delle somme destinate al sostegno di vari settori produttivi (uva, latte, grano duro, ecc.): infatti sono rimaste completamente inutilizzate la somma di oltre 11 miliardi stanziata sul conto della competenza e quella di ben 37 miliardi disponibile sul conto dei residui.

Si è aggravato, quindi, rispetto al precedente esercizio, il problema della mancata utilizzazione delle risorse di bilancio, anche al di là della gestione di competenza, conseguenti riflessi negativi sulle aziende in crisi, alle quali, in particolare, la legge regionale n.97/1981 intendeva offrire i mezzi necessari per la ripresa.

c. Miglioramenti fondiari. In questo settore si evidenzia la più grave lentezza nella utilizzazione delle risorse di bilancio nonché la scarsa capacità dell'Amministrazione regionale di dare tempestiva attuazione alle leggi di spesa.

A tangibile dimostrazione di quanto affermato, appare sufficiente la citazione di alcune cifre, enucleate fra le tante disponibili:

— sugli stanziamenti di parte corrente destinati alla sperimentazione e alla ricerca applicata nel settore del miglioramento della produzione viticola ed alla elaborazione di un programma organico di opere finalizzate alla provvista di acque irrigue nelle zone serricole, non è stato disposto alcun pagamento sul complessivo stanziamento di lire 2.400 milioni (capitoli 15654 e 15655);

— per la realizzazione dei piani predisposti dall'ENEL per l'elettrificazione rurale, la favorevole tendenza rilevata lo scorso anno non ha avuto il seguito sperato: non si è avuto alcun stanziamento di competenza, mentre l'ammontare dei pagamenti in conto residui è stato di lire 5.196 milioni sul cap. 55306 (che presentava una disponibilità di lire 11.800 milioni) e di appena lire 786 milioni sul cap. 55316 (che presentava una disponibilità residua di lire 3.000 milioni);

— su numerosi capitoli, recanti anche notevolissimi stanziamenti di competenza, non risulta effettuato, nel corso dell'esercizio, alcun pagamento (17). Lo stesso è avvenuto anche per le ingenti disponibilità in conto residui, e tale circostanza è ancora più grave e meno giustificabile stante che risultava ormai superata la procedura dell'impegno di spesa.

Da segnalare infine che nessun pagamento è stato disposto sugli stanziamenti complessivi di lire 35.000 milioni iscritti sui capitoli 55582, 55651, 55652 e 55904 a seguito della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58.

d. *Bonifica*. Nessun finanziamento è intervenuto nel settore delle dighe nel corso del 1983, mentre gli impegni di spesa assunti hanno riguardato solo oneri revisionali per un ammontare complessivo di lire 9.898 milioni.

Distintamente per ciascuna delle sei dighe affidate in concessione all'E.S.A., si forniscono le seguenti notizie:

— Fiume Naro: la spesa prevista nel 1966 in 4,7 miliardi ha superato gli 85 miliardi; inoltre, la perizia relativa ai lavori di completamento, dell'importo di lire 12 miliardi, ha subito un ulteriore aumento di lire 628 milioni per revisione prezzi (di cui lire 389 milioni nel 1983);

— Fiume S. Leonardo: la spesa prevista nel 1966 in lire 5,2 miliardi ha superato i 61 miliardi (di cui lire 5.800 milioni impegnati nel 1983 per revisione prezzi);

— Fiume Magazzolo: la spesa, prevista nel 1976 in lire 28 miliardi ha raggiunto, nel 1981, ossia alla data del collaudo, l'importo di lire 71,2 miliardi; la perizia di secondo lotto approvato nel 1981 per l'importo di lire 45 miliardi ha già subito nel corso dell'83 un aumento di lire 2.150 milioni per revisione prezzi;

— Torrente Burraito: la spesa prevista nel 1976 in lire 16,9 miliardi ha superato i 35,9 miliardi, inoltre è stata approvata nel 1981 una perizia di completamento dell'importo di lire 9 miliardi. Nel 1983 è stata approvata solo una perizia suppletiva di lire 30,5 milioni;

— Torrente Olivo: la spesa, prevista nel 1973 in lire 10,4 miliardi, ha superato i 53 miliardi (di cui 407 milioni impegnati nel 1983 per revisioni prezzi); il progetto esecutivo 1° lotto dei lavori di completamento approvato nel 1981 per un importo di lire 30,4 miliardi (rientranti nel progetto

(17) Es.: cap. 55451 — sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario — stanziamento lire 40.000 milioni; cap. 55630 — contributi per la costruzione ed ampliamento di impianti destinati a raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli — lire 10.000 milioni; cap. 55639 — contributi per la realizzazione di serre da utilizzare per colture protette — lire 17.000 milioni; cap. 55455 — contributi per la costruzione di impianti di serre — lire 12.000 milioni; cap. 55474 — contributi per il ripristino delle strutture di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali — lire 19.000 milioni; cap. 55645 — finanziamento programma di interventi per dotazione di infrastrutture di aziende viticole — lire 10.000 milioni.

generale di lire 130 miliardi) ha subito nel corso del 1983 un aumento di lire 901 milioni per revisione prezzi;

— Torrente Irminio: la spesa, prevista nel 1976 in lire 16,2 miliardi, ha superato i 41,3 miliardi; l'ulteriore spesa di 5 miliardi prevista nel 1981 per lavori di completamento ha subito nel 1983 un aumento di lire 324 milioni per revisioni prezzi.

Fra le norme di legge interessanti il settore della bonifica intervenute nel corso del 1983, è da segnalare solo l'art. 27 della legge regionale n. 58 del 14 giugno che ha stanziato la somma di lire 3.000 milioni in favore dello E.S.A. per il completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia.

e. Zootecnia e caccia. Tra i settori dell'agricoltura che risultano appesantiti da una crisi, che ormai si protrae da alcuni anni e si è vieppiù accentuata nell'83, assume particolare rilievo quello zootecnico.

Le produzioni zootecniche concorrono ad approvvigionare il mercato isolano per circa il 50% di carne e di formaggi e per circa il 20% di latte alimentare, contribuendo in tal modo a mantenere un equilibrio con i prodotti dell'importazione, a contenere i prezzi ed a contemperare l'esborso della bilancia siciliana per l'approvvigionamento di prodotti zootecnici.

A tale attività sono addetti oltre 100.000 lavoratori tra coltivatori diretti, agricoltori e salariati, con una produzione complessiva (in termini di latte, formaggi e carni delle varie specie e razze allevate in Sicilia) che supera i 400 miliardi.

Nel settore si è cominciato nel 1964 ad avviare, con gli interventi del Piano Verde, una azione di riorganizzazione e di miglioramento qualitativo delle produzioni al fine di mettere la Sicilia al passo con le regioni più progredite nell'allevamento. Nel 1976, esauritosi il Piano Verde, la Regione ha proseguito alcune delle azioni già avviate al fine di stimolare ulteriormente la crescita e la stabilizzazione di tali produzioni. Dal 1978 in poi, esaurita l'azione della legge regionale 36/1976, il settore non ha più avuto organicità nelle disposizioni legislative regionali, nè effetti di riorganizzazione ha portato la legge 984 (Legge Quadrifoglio).

Da tutto ciò è derivato che la pressione della importazione di prodotti zootecnici dai paesi della Comunità e dalle altre regioni d'Italia ha aumentato la crisi del settore per l'assenza, in Sicilia, di strutture di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti.

Pertanto, al fine di non vanificare quanto fin qui realizzato, si rendono indispensabili nuovi interventi organici per accelerare il recupero del settore.

Tra gli interventi più rilevanti disposti nel settore, si ricorda il contributo in favore della Associazione Regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali (i pagamenti sul capitolo 16307 sono stati di lire 3.550 milioni sulle competenze e di lire 1.227 sui residui). Non sono stati invece effettuati pagamenti nè in conto competenza nè in conto residui sugli altri capitoli di parte corrente (16308, 16309, 16310, 16311, 16312, e 16314).

Sono state, inoltre, erogate spese in conto capitale per la concessione di contributi per il funzionamento e le finalità istituzionali dell'Istituto incremento ippico e dell'Istituto sperimentale zootecnico (lire 2.000 milioni), nonchè per il miglioramento e lo sviluppo della zootecnia (lire 3.500 milioni sullo stanziamento di lire 5.000 milioni del cap. 56452).

Infine, per la concessione di agevolazioni contributive alle attività interessanti il settore della zootecnia, ivi comprese quelle disposte a carico di capitoli inseriti nella rubrica 4 (miglioramenti fondiari), sono stati emessi nel corso dell'esercizio 1983 n. 132 provvedimenti, per una spesa complessiva di lire 30.246 milioni.

3.3.3. — Azienda foreste demaniali della regione siciliana

L'Azienda FF.DD. ha fruito di un contributo a pareggio del bilancio di lire 26.500.000.000. Le spese di maggior rilievo hanno riguardato i lavori colturali e di manutenzione delle foreste ed i rimboschimenti (12.231.598.000), la prevenzione e la lotta antincendi (3.411.603.000), la manutenzione di immobili, strade, ponti, chiudende (lire 5.122.099.000), sorgive ed acquedotti (lire 158.048.000), la costruzione di vasche e serbatoi (lire 681.200.000). Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 numerosi lavori di manutenzioni di impianti boschivi sono stati effettuati a mezzo di cooperative di giovani (lire 2.138.524.000).

In applicazione della legge regionale 1° agosto 1978, n. 71, modificata con la legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, sono state emesse 12 determinazioni relative all'acquisto da parte dell'Azienda di terreni interessati dall'eruzione dell'Etna del 1971 nei comuni di Milo e S. Alfio. Cinquantasette determinazioni hanno, invece, riguardato la concessione ad allevatori delle erbe da pascolo esistenti in terreni demaniali. I canoni dovuti vengono versati sul capitolo 1204 — entrate del bilancio della Azienda.

Fra gli altri interventi attuati dall'Azienda nel corso del 1983 sono da segnalare, per la loro particolare importanza nei riflessi della tutela dell'ambiente naturale, la spesa di lire 66.500.000 per lavori a difesa dell'equilibrio ecologico, e quella di lire 190.000.000 per la creazione di aree attrezzate in zone demaniali.

3.4 — Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione

3.4.1 — Considerazioni generali

Irrilevante è stata, nel 1983, la produzione legislativa nel settore dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per cui l'attività svolta dall'Amministrazione non ha presentato novità di rilievo.

Non essendo stata ancora emanata una legge organica sulla promozione culturale in Sicilia, il legislatore, al fine di incrementare le attività culturali nella Regione, ha disposto, con legge 30 maggio 1983, n. 33, l'aumento della spesa prevista in leggi precedenti per la concessione di contributi in favore di enti o associazioni culturali.

È stata, poi, trasferita all'Assessore regionale per i beni culturali la competenza, già del Presidente della Regione, a concedere i contributi di cui alla legge regionale n. 234 del 1979 in favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI.

Appare meritevole di particolare segnalazione la legge 14 giugno 1983, n. 61 con cui è stata disposta la concessione di un contributo straordinario alla cooperativa «Lavoratori del cinema e del teatro» di Palermo per il finanziamento del film «Cento giorni a Palermo».

Con tale intervento la Regione ha inteso contribuire alla ricostruzione storico-documentaria dell'azione condotta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa contro la criminalità mafiosa nel periodo compreso tra la sua nomina a prefetto di Palermo e la sua uccisione ad opera della mafia.

Dieci copie del film saranno cedute all'Assessorato beni culturali per la sua proiezione gratuita nelle scuole siciliane e per ogni altro possibile impiego di promozione culturale.

Del contributo, ammontante a lire 500 milioni, è stata disposta la corresponsione di una prima quota di lire 400 milioni a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del piano finanziario e del programma dettagliato sulle modalità di realizzazione del

film predisposto dalla predetta cooperativa, mentre al pagamento della somma residua si provvederà dopo la consegna delle dieci copie del film all'Amministrazione regionale.

Difficoltà e ritardi si sono manifestati nel corso del 1983 nella definizione di alcuni procedimenti volti all'acquisizione di beni di particolare interesse monumentale, artistico e culturale (quali, ad esempio, il Palazzo Lanza Filangieri dei Principi di Mirto — donato alla Regione — con i beni mobili e gli arredi ivi contenuti — acquistati per il corrispettivo di lire 300 milioni), a causa del tempo necessario per l'acquisizione del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa e per l'espletamento di lunghe e complesse formalità.

In questa sede si vuole dare atto all'Assessorato della solerzia operativa dimostrata nel dare corpo al ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, istituito con la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 (2.724 unità complessive). Allo stato, risultano portate a compimento tutte le assunzioni dei soggetti appartenenti alle c.d. categorie protette, mentre sono in avanzata fase di espletamento i concorsi relativi all'assunzione del rimanente personale.

3.4.2 — *Attività istituzionale*

a. *Scuola materna ed elementare.* Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere premi e sussidi in favore di scuole materne non statali, con precedenza alle scuole materne degli enti locali, che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche, e che adottano gli indirizzi educativi e gli orari prescritti per le scuole materne dello Stato.

Nel 1983, l'Assessore, ai fini della concessione degli anzidetti sussidi ha stabilito l'importo da corrispondere in lire 1.100.000 per ciascuna delle 257 sezioni di scuola materna gestite dai Comuni, in lire 1.000.000 per ciascuna delle 6 sezioni ubicate in Comuni sprovvisti di scuola materna statale o regionale ed in lire 945.000 per ciascuna delle 752 sezioni gestite da privati, provvedendo all'emissione di 9 ordini di accreditamento in favore dei Provveditori agli Studi, cui è stato quindi affidato l'incarico della concreta erogazione dei sussidi. La spesa complessiva, facente carico al capitolo 36701, è stata pari all'intero stanziamento di lire 1.000 milioni.

Con analoghi criteri, sono stati concessi i contributi in favore delle scuole elementari parificate, ripartendo lo stanziamento del capitolo 37001 di lire 6.200 milioni fra tutti gli istituti aventi titolo, in base al numero delle classi, per ciascuna delle quali il contributo accordato è stato di lire 9.717.800. Anche in questo caso, per il pagamento sono stati delegati i Provveditori agli Studi, cui sono stati accreditati i fondi necessari.

b. *Promozione culturale, educazione permanente, accademie e biblioteche.*

Non si ha notizia dell'approvazione, da parte del Comitato tecnico consultivo, del progetto organico di interventi nel settore dell'educazione permanente. Le iniziative sono state, pertanto, attuate senza il supporto di un'armonica programmazione e di un piano organico di coordinamento degli interventi volti alla divulgazione della conoscenza ed alla fruizione dei beni culturali esistenti nella Regione.

Non è più operante, dall'anno scolastico 1983/84, la legge regionale 30 dicembre 1980, n. 151 concernente l'assegnazione di quotidiani alle scuole, iniziativa che aveva destato interesse sia tra la scolaresca che tra i docenti, ma che, per insufficiente realizzazione pratica, non si può dire abbia ottenuto soddisfacenti risultati in termine di arricchimento culturale e di maturazione civile e sociale degli studenti.

In attuazione della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51 sono stati disposti contributi a favore delle scuole siciliane per favorire lo sviluppo di una conoscenza civile contro la criminalità mafiosa.

Le iniziative si sono concretizzate in attività di uno studio e di ricerca sul fenomeno della mafia, nonché della pubblicazione e divulgazione dei risultati delle sperimentazioni attuate.

L'assessorato provvede, inoltre, al finanziamento di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifica mediante la concessione di contributi in favore di comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni aventi sede in Sicilia, nonché ad enti ed associazioni concertistiche, musicali e teatrali.

Si è rilevato, al riguardo, un frazionamento forse eccessivo delle disponibilità di bilancio che, da un lato, ha garantito la pluralità degli interventi, favorendo, (sia pur con contributi di lieve entità) una capillare diffusione della cultura anche nelle zone più lontane dai più attrezzati centri di divulgazione; ma, dall'altro, non ha consentito un miglioramento qualitativo delle iniziative artistiche e culturali «di particolare rilevanza» cui la legge 66/1975 era principalmente rivolta.

Tra le iniziative di carattere culturale direttamente promosse dall'Assessorato si distinguono quelle di carattere promozionale (Convegni e seminari), espositivo (Mostra dei coralli, Mostra 700 Siciliano, Mostra Caravaggio, Mostra Migneco, ecc.) ed editoriale (pubblicazione di un Vocabolario e Dizionario Siciliano, di Guide ai Musei e zone Archeologiche, ecc.).

c. Antichità e belle arti. Il notevole patrimonio artistico, monumentale ed archeologico della Sicilia pone non lievi problemi legati ad una continua manutenzione e ad una idonea custodia di beni costituenti ricchezza culturale ed economica, anche allo scopo di consentirne la più agevole fruizione.

L'annoso problema della custodia dei beni potrebbe trovare soluzione (almeno parziale) mediante l'assegnazione del personale a seguito dei concorsi previsti dalla legge regionale 116/1980 ed ormai espletati. Finora l'Amministrazione ha dovuto ricorrere anche ad istituti di vigilanza, anche notturna, soprattutto al fine di frenare la piaga dilagante degli scavatori di frodo.

Molte zone archeologiche, notoriamente oggetto di saccheggio continuo da parte di ricercatori clandestini, sono affidate ad assuntori di custodia scelti tra coloro che hanno il domicilio in prossimità dei beni da custodire e che svolgono la loro funzione generalmente nel tempo libero della loro ordinaria attività lavorativa. La loro posizione giuridica è quella di privati ai quali viene conferito, con contratti annuali, l'incarico di espletare un servizio di interesse pubblico limitato alla vigilanza ed alla pulizia di monumenti o di zone archeologiche demaniali che l'amministrazione non può esercitare con proprio personale.

L'intervento dell'Assessorato per la tutela, il restauro e la conservazione di un così importante patrimonio si sostanzia nel finanziamento di progetti redatti dalle competenti Soprintendenze cui è affidata l'esecuzione dei lavori, generalmente a mezzo di cottimi fiduciari.

Fra gli interventi più rilevanti disposti nel settore, merita una segnalazione l'approvazione di un programma volto alla realizzazione di una campagna sistematica di indagini archeologiche sottomarine lungo i fondali della Sicilia Orientale e delle Isole Eolie al fine dell'individuazione e ricognizione di reperti archeologici sommersi la cui originaria posizione è stata spesso sconvolta da opere di dragaggio effettuate lungo le coste.

L'archeologia sottomarina è ormai riconosciuta come uno degli aspetti peculiari dell'archeologia siciliana, tant'è che l'art. 7 della legge regionale 116/1980 ha previsto l'istituzione di una apposita sezione presso il Museo di Lipari. È indubbio che una ricerca sistematica volta all'individuazione di eventuali relitti può essere di estremo ausilio nella conoscenza delle direttrici di traffico che coinvolgevano le antiche città, senza trascurare che le segnalazioni di eventuali ritrovamenti subacquei, anche previa effettuazione di apposite riprese fotografiche, potrà consentire il recupero di importanti testimonianze archeologiche e lo studio scientifico delle stesse.

Per interventi restaurativi e conservativi di monumenti sono state autorizzate spese per la Cattedrale di Monreale (lire 800 milioni), il Castello di Carini (lire 300 milioni), il Palazzo

Chiaromonte di Siracusa (lire 280 milioni), il bastione cinquecentesco su cui poggia la stele della Madonnina del Porto di Messina (lire 300 milioni), la Chiesa S. Lucia extra moenia di Siracusa (lire 300 milioni) e la Porta Nuova di Palermo (lire 296 milioni per il III lotto).

Sono, infine da menzionare gli interventi disposti a carico del cap. 38359 (il cui stanziamento è passato da lire 1.500 a 2.500 milioni) in favore di musei, gallerie e pinacoteche regionali, e del cap. 38455 (passato da 1.000 a 2.000 milioni) per concorso nelle spese di restauro e conservazione di monumenti e opere di proprietà privata.

d. *Istruzione secondaria e artistica.* L'assessorato concorre nelle spese di funzionamento degli Istituti regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele, San Cataldo, Caltagirone, Mazara del Vallo, Bagheria e dell'Istituto Tecnico femminile di Catania, nonché degli Istituti professionali per ciechi «Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, nei cui confronti la legge regionale 26 luglio 1982, n. 68 ha esteso l'ordinamento previsto per gli Istituti regionali d'arte, con conseguente trasferimento alla Regione dei relativi oneri finanziari.

e. *Edilizia ed arredamento della scuola.* L'Assessorato ha competenze per la programmazione, la vigilanza e il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica ordinaria, per tutti i tipi e i gradi di scuola, dalle materne alle medie superiori.

Gli interventi sono diretti alla nuova costruzione, all'ampliamento, al riattamento e al completamento degli edifici scolastici. Tale competenza è stata attribuita alla Regione della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per l'attuazione degli organici programmi di interventi, la Regione ha emanato la legge 8 luglio 1977, n. 56, che prevede l'utilizzazione dei fondi statali stanziati con la suddetta legge n. 412/1975, nonché la legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, art. 41 — che ha stanziato fondi per i completamenti.

Ancora, con la legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, recante «Interventi a favore dell'edilizia scolastica» la Regione ha stanziato la complessiva somma di lire 202.000 milioni, dei quali 20.000 destinati ai completamenti delle opere di edilizia universitaria.

È stata, all'uopo, effettuata la rivelazione sulle strutture scolastiche in atto esistenti in Sicilia e sulla funzionalità di esse, per procedere, quindi, alla programmazione degli interventi da realizzare. Tale programma è in corso.

La situazione dei programmi triennali di edilizia scolastica di cui alle citate leggi 412/1975 e 56/1977 è esposta nel prospetto n. 13.

In generale, i programmi hanno avuto un avvio favorevole, sia in sede di programmazione che in sede di inizio dei lavori. Nell'ultimo biennio tuttavia vi è stato un notevole rallentamento esecutivo, dovuto soprattutto alla lievitazione dei costi, per cui un alto numero di licitazioni è andato deserto, così come è stato necessario integrare i finanziamenti per far fronte alla revisione dei prezzi.

I fondi accantonati a tale scopo dall'Amministrazione Regionale si sono rilevati insufficienti, in quanto erano programmati per un'inflazione che non superasse il 14% in ragion d'anno. L'Assessorato pertanto è stato costretto a disporre riduzioni di lavori o ad accettare sospensioni e aggiornamenti dei prezzi, il che ha comportato e continua a comportare rallentamenti nell'esecuzione dei lavori.

I lavori ancora da appaltare sono concentrati quasi esclusivamente nella città di Palermo, per le opere di competenza del Comune. Dopo vari rinvii, è stato di recente proposto l'intervento surrogatorio della Regione.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 13 - SITUAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLO STATO
(milioni di lire)

	Programma 1975-77 (1)		Programma 1978-80 (2)	
	Num.	Importo	Num.	Importo
Interventi programmati	211	67.231	250	91.200
Finanziati	195	78.243 (3)	211 (4)	104.703 (3)
Opere appaltate	187	70.338	193	84.582
Opere ultimate	159	54.436	125	48.990
Interventi revocati o rinunziati	16	-	38	-

Fonti: L. 5 agosto 1975, n. 412 e L.R. 8 luglio 1977, n. 56

(1) Data di avvio del programma: luglio 1977

(2) Data di avvio del programma: agosto 1978

(3) Somme impegnate

(4) Oltre ad un progetto ancora da finanziare (L. 550 milioni)

3.5 Assessorato del bilancio e delle finanze

Oltre alla fondamentale attività di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale — disimpegnata con la consueta diligenza e professionalità — la principale funzione dell'Assessorato «de quo» consiste nella emanazione dei numerosissimi decreti di variazione di bilancio, che nel corso del 1983 hanno raggiunto la cifra di 687 (di poco inferiore a quella dell'anno precedente: 700). Tale elevatissimo numero di variazioni — che inevitabilmente comporta un rallentamento dell'attività amministrativa di gestione — è dovuto solo in minima parte alle leggi di spesa intervenute nell'esercizio e in misura assolutamente prevalente alla necessità di ovviare agli inconvenienti — già segnalati in alcuni paragrafi del cap. I — derivanti dal limitatissimo termine di conservazione dei residui passivi nonché dalla circostanza che l'attuale normativa non contempla la categoria dei residui di stanziamento. In base a tali situazioni, infatti, si manifesta con grande frequenza la necessità della reiscrizione — a seguito della richiesta dei creditori — di somme dichiarate perenti, ed anche della iscrizione di somme che hanno costituito economie di spesa dell'esercizio precedente. Si vuole, pertanto, reiterare in questa sede l'ormai improcastinabile necessità di modificare nei predetti punti la normativa contabile della Regione siciliana, auspicando che la commissione all'uopo istituita presso il predetto Assessorato sia messa al più presto in condizione di espletare il proprio mandato.

Nell'ambito dell'attività di gestione dell'Assessorato Bilancio e Finanze si vuole segnalare quella prevista dal 3° comma dell'art. 10 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, consistente nella concessione di fidejussione regionale fino al 100% per le operazioni di credito agrario finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo effettuate dalle cooperative di «giovani» previste dal 1° comma dell'art. 18 della legge 285/1977 e dall'art. 2 della medesima legge regionale 37/1978, «che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali». Nella maggior parte dei casi le predette operazioni di credito vengono effettuate proprio per dare inizio all'attività cooperativistica, per cui, non essendo quasi mai le cooperative in grado di offrire garanzie reali, la fidejussione regionale viene spesso prestata nella misura massima; senonché, ove si ponga mente al fatto che, mediante l'utilizzazione dei mutui contratti, le cooperative acquireranno quei beni che potranno formare oggetto di esecuzione, la Corte ha prospettato l'esigenza, ai fini della tutela degli interessi regionali, che, per il futuro, le fidejussioni vengano concesse con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 1944 codice civile, cioè con l'obbligo del mutuante della previa escussione del debitore principale.

Nel corso dell'esercizio il Presidente della Regione, in applicazione del meccanismo previsto dal 1° comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978 n. 468 (c.d. «variazioni allo scoperto») (1), ha disposto l'iscrizione in bilancio della somma di lire 8.700 milioni al capitolo 10325 (espressamente contemplato nell'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio, approvato con l'art. 6 della legge stessa), concernente la spesa per «pensioni ordinarie e privilegiate ed altri assegni accessori», nella considerazione che il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine non presentava la

(1) La conformità di tale norma al 4° comma dell'art. 81 Cost. appare alquanto dubbia. Essa, peraltro, risponde ad esigenze di carattere immanente — ed infatti esisteva, con formulazione pressochè analoga, nel precedente ordinamento contabile: art. 41 Legge cont. Stato, sostituito dall'art. 7 della legge 20 luglio 1977, n. 47 — e si deve pertanto considerare inevitabile in relazione alla necessità del tempestivo pagamento di determinate spese, di natura particolare e fisiologicamente imprevedibili (restituzione di tributi indebitamente riscossi o relativi a prodotti che si esportano; pagamento di vincite al lotto; pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione; integrazione del fondo per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale; esigenze derivanti da obblighi comunitari). Risulta, pertanto, al quanto anomalo — e per questo aspetto la violazione dell'obbligo di copertura si appalesa carente di qualsiasi giustificazione, l'inserimento fra le spese contemplate dal 1° comma dell'art. 12 della legge 468/1978 di quelle necessarie per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi; né l'anomalia viene meno per il fatto che deve trattarsi di assegni «tassativamente autorizzati e regolati per legge», perchè, anzi, proprio ciò ne evidenzia ancora di più la illeggittimità, in quanto, essendosi in presenza di spese (appunto) «previste», il meccanismo normativo sembra in questo caso meramente finalizzato ad aggirare in modo surrettizio l'ostacolo rappresentato dal 4° comma dell'art. 81 Cost.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 14 - SITUAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

(milioni di lire)

E N T I	Legge autorizzativa	Anticipazioni concesse	Recuperi effettuati	Somme da recuperare
Enti ospedalieri (1)	l.r. 22.7.1972, n. 38	39.468	6.281	33.187
Enti locali	l.l.rr. 22/1956 e 27/1963	1.030.561	997.014	33.547
" "	l.r. 20.12.1975, n. 79	56.435	168	56.267
Anticipazione ESA	l.r. 7/1982	5.000	-	5.000
Magazzini generali della Sicilia	l.r. 20.4.1976, n. 38	600	360	240
I.A.C.P. Enna	l.r. 7.5.1976, n. 58	1.029	-	1.029
Opere universitarie	l.r. 177/1981	9.856	-	9.856
Ospedali Riuniti Pisani	l.r. 7.4.1977, n. 25	1.000	1.000	-
Totale		1.143.949	1.004.823	139.126

(1) Gestione fuori bilancio alimentata da fondi di cassa.

necessaria disponibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 12 della legge 468 il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per il 1983 dovrà indicare i motivi per i quali si è fatto ricorso al predetto meccanismo di finanziamento.

Come di consueto, si espone nell'apposito prospetto (n. 14) la situazione delle anticipazioni concesse dalla Regione ad enti pubblici, di cui l'Assessorato Bilancio e Finanze cura l'attività di recupero. Tale attività ha fra l'altro consentito, nel corso del 1983, l'incameramento della somma di lire 1.710 milioni per interessi di mora.

3.6 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

a) Cooperazione

In materia di cooperazione si verificano duplicazioni di competenza tra questo Assessorato e quello per i LL.PP. in ordine alla concessione di contributi alle cooperative edilizie sugli interessi dei mutui contratti con gli Istituti di credito per la costruzione di alloggi.

Da tale commistione potrebbe derivare l'eventuale concessione alla stessa cooperativa di un duplice contributo, sia principale che integrativo. La stessa disfunzione potrebbe derivare anche dalle diversità che si riscontrano nella approvazione dei programmi. Infatti, mentre per l'Assessorato LL.PP. il programma di interventi, predisposto dall'Assessore, è deliberato con atto formale dalla Giunta di Governo, il programma dell'Assessorato Cooperazione viene redatto dallo stesso Assessorato sentita la Commissione di cui all'art. 26 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 (i cui componenti sono nominati dall'Assessore per i LL.PP.) nonché la competente Commissione legislativa dell'A.R.S.

Si hanno in sostanza due programmi che si ignorano vicendevolmente, diretti alla soluzione di un unico problema, di notevole valenza politica e rilevanza sociale.

Ciò premesso, si precisa che con decreto assessoriale 1037 del 30 novembre 1983 è stato approvato il programma di utilizzazione dello stanziamento di lire 88.298 milioni iscritto sul capitolo 75201 per l'esercizio in corso, nonché il programma di utilizzazione per gli esercizi futuri, per lire 112.154 milioni. Stante che l'adozione del programma è avvenuta proprio in prossimità della chiusura dell'esercizio, sul predetto stanziamento di lire 88.298 milioni risultano effettuati pagamenti per lire 3.726 milioni (oltre a lire 525 milioni in conto residui).

Il capitolo 75203 prevede uno stanziamento di lire 3.000 milioni per contributi destinati a favorire l'attrezzatura di cooperative e loro consorzi (escluse le cooperative edilizie), oltre che di carovane di facchinaggio e compagnie portuali; l'erogazione di tali contributi viene effettuata nella misura del 50% a presentazione del preventivo di spesa, e per la parte restante dopo la dimostrazione dell'avvenuto acquisto mediante esibizione delle fatture.

L'orientamento legislativo di concedere (fra l'altro) contributi in conto capitale (cioè, come si dice, «a fondo perduto») ha indubbiamente favorito la modernizzazione delle molteplici attività che possono essere realizzate col sistema cooperativistico, consentendo di superare vecchi schemi patriarcali basati sull'esasperato individualismo e sulla tradizionale diffidenza che ha sempre caratterizzato l'imprenditoria agricola, commerciale e artigiana dell'Isola; ma ciò non deve fare dimenticare che anche le cooperative sono imprese che operano sul mercato, per cui è da ritenere che, alla lunga, il sistema dei contributi in conto capitale potrebbe alterare, a vantaggio di una categoria di imprese, l'equilibrio delle varie attività economiche e produttive. Ne consegue la necessità che la Regione provveda ad alimentare ed incrementare lo spirito cooperativistico, più che con i contributi a fondo perduto, che dovrebbero tendere a scomparire, a mezzo della

concessione di contributi (anche al 100%) sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito; così come — anche al fine di scongiurare il pericolo che vengano costituite delle cooperative al solo scopo di lucrare i cospicui benefici previsti dalla legislazione regionale — sarebbe opportuno e necessario che l'amministrazione erogante predisponesse sempre o con notevole frequenza delle ispezioni sopralluogo al fine di accertare che il beneficiario continui a possedere per un tempo ragionevole i requisiti che sono stati alla base della concessione del contributo.

b. *Commercio - Artigianato*. L'attività di questo comparto si realizza sostanzialmente mediante trasferimento di fondi dal bilancio regionale all'I.R.C.A.C. (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione), al C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane) e all'I.R.F.I.S. (Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia), per la somma complessiva, nel corso del 1983, di lire 205.130 milioni, così distinta:

I.R.C.A.C., lire 170.130 milioni;

C.R.I.A.S., lire 30.000 milioni;

I.R.F.I.S., lire 5.000 milioni.

In ordine al controllo su tali notevoli risorse finanziarie tratte dal bilancio regionale, si rinvia, per l'identità della situazione giuridica, alle osservazioni formulate per gli Enti economici regionale nel capitolo dedicato all'Assessorato Industria (3.8).

c. *Pesca*. In applicazione delle leggi regionali n. 1 e n. 85 del 1980 nonché della legge regionale n. 21/1981 sono stati istituiti i capitoli 75.801, 75802, 75803 e 75813 che prevedono la concessione di contributi a cooperative e a consorzi per il finanziamento di iniziative destinate al riequilibrio del patrimonio ittico, alla realizzazione di impianti di piscicoltura e molluschicoltura, nonché contributi sugli interessi relativi a finanziamenti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di natanti adibiti alla pesca.

L'importo globale della rubrica è di lire 1.200 milioni.

Inoltre, per fare fronte alle richieste dei creditori, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 47/1977 è stata reinscritta la somma complessiva di lire 8.760 milioni sui capitoli 75806, 75808, 75809, 75810, 75811 e 75814, tutti relativi alla concessione di contributi interessanti in vario modo la pesca.

3.7 *Assessorato degli Enti locali*

3.7.1. *Considerazioni generali*

Dall'ultima rilevazione effettuata risultano esistenti in Sicilia 689 Opere pie, di cui 344 già amministrate dagli Enti comunali di assistenza e 345 con amministrazioni autonome. Le Opere pie ex E.C.A. sono tutte commissariate e nella quasi generalità hanno modesti patrimoni con rendite irrilevanti, per cui molte sono aggregate in un'unica gestione commissariale. Delle 345 Opere pie autonome soltanto 109 hanno una gestione commissariale.

La Commissione costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 2 gennaio 1979, n. 1, in data 22 dicembre 1983 ha presentato al Presidente della Regione e all'Assessore agli Enti locali la propria relazione sull'indagine relativa alle IPAB operanti nel territorio della Regione.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 25 di tale legge, il riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica avrebbe dovuto essere effettuato con un'apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979, ma nella precedente relazione era stato segnalato come il riordino presentasse implicazioni di carattere politico, giuridico ed economico tali da far prevedere

ancora per parecchio tempo la permanenza di un regime transitorio. È auspicabile che, essendo stati ultimati i lavori di rilevazione da parte della suddetta Commissione, gli organi competenti affrontino il problema per una sollecita soluzione. L'attività delle IPAB è, infatti, ancora oggi rilevante e necessaria ed esse debbono essere messe in condizione di operare efficacemente per il raggiungimento dei loro scopi.

Nel frattempo è proseguito anche nel 1983 l'intervento previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1982, n. 71, relativo alla concessione di contributi per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro in favore dei dipendenti delle IPAB. A fronte di una richiesta di lire 6.037.371.800, l'Assessorato ha potuto disporre di uno stanziamento di soli 4.000.000.000 sul capitolo 19027, totalmente esaurito. In considerazione che molte IPAB debbono ancora provvedere alla regolarizzazione dello stato giuridico dei propri dipendenti e che dovrà essere applicato il nuovo contratto di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, è prevedibile una rilevantissima lievitazione della spesa in questione.

Un'ultima annotazione riguarda la permanenza del blocco delle assunzioni, disposto dall'art. 23 della legge 2 gennaio 1979, n. 1, e che doveva durare fino al 30 giugno 1979: la impossibilità di adeguare gli organici alle esigenze di una moderna ed efficace assistenza comporta che i livelli assistenziali siano in genere molto scadenti con grave pregiudizio degli assistiti, bambini e anziani.

3.7.2. Attività istituzionale

Ai sensi della legge 19 febbraio 1955, n. 16, l'Assessorato Enti locali concede contributi, per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori, ai Comuni delle Isole minori comprese nel territorio della Regione, fino alla concorrenza del 75% delle spese ammesse. Senonché, in questi ultimi anni l'importo dello stanziamento del capitolo 18701 è rimasto invariato (lire 700.000.000), mentre sono aumentate le richieste dei Comuni, per cui la misura del contributo, che nel 1982 era stata del 41,16%, nel 1983 si è ridotta al 37,34%.

Di notevole rilievo è l'intervento finanziario previsto dal capitolo 18702, e cioè la concessione a favore di enti locali di contributi per l'esecuzione, la sistemazione e gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi. Lo stanziamento definitivo, che nel 1982 era stato di lire 13.497.189.260, è pervenuto nel 1983 a lire 17.036.768.610.

Ad avviso dell'Amministrazione l'unico presupposto richiesto dalla legge n. 66/1953 per la concessione dei contributi in questione è la capacità da parte dell'ente locale di coprire con propri mezzi di bilancio la differenza di spesa non coperta dal contributo regionale, ammontante all'80%.

In proposito, la Corte ha osservato che in tal modo quei Comuni che presentano bilanci deficitari e che quindi avrebbero il maggior bisogno di contributi regionali vengono ad essere penalizzati nei confronti di quelli che si trovano in una migliore situazione finanziaria. Pertanto, ad avviso della Corte, la discrezionalità dell'Assessorato, a fronte di una molteplicità di richieste che lo stanziamento del capitolo 18702 non consente di soddisfare integralmente, dovrebbe incontrare dei limiti nella natura eccezionale delle spese, nel grado di essenzialità dei bisogni e nella gravità della situazione deficitaria dei bilanci comunali.

Appare in ogni caso opportuna una modifica della legge n. 66/1953, onde evitare che i Comuni più ricchi ricevano facilmente contributi per spese a volte superflue, mentre quelli più poveri trovino difficoltà nell'ottenere i contributi per la impossibilità di finanziare la quota a loro carico per spese essenziali.

La legge 19 marzo 1977, n. 9, prevede la concessione di sussidi in favore di associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali.

Nella relazione precedente era stato segnalato il continuo aumento del relativo stanziamento (capitolo 18703), che da lire 77.000.000 previste per il 1977 aveva raggiunto nel 1982 l'importo di lire 330.000.000. Tale stanziamento, rimasto invariato per il 1983, è stato ripartito nella stessa misura dell'anno precedente, e cioè a lire 102.265.000 all'ASACEL, lire 117.345.000 all'ANCI, lire 70.872.000 alla Lega siciliana per le autonomie e i poteri locali, lire 17.573.000 all'Unione regionale delle Province siciliane e lire 21.495.000 all'ASAEL. Ciò stante, poiché la concessione dei sussidi è subordinata alla presentazione di un programma di attività con relativo preventivo di spesa, la circostanza che sia stata confermata la ripartizione dell'anno precedente fa supporre che la ripartizione stessa sia svincolata dai programmi.

L'erogazione avviene con mandato diretto emesso contestualmente al decreto di concessione e le associazioni beneficiarie sono tenute soltanto alla presentazione di una relazione sulla attività svolta.

È da segnalare, infine, il notevole aumento intervenuto nel corso dell'esercizio dello stanziamento del capitolo 18704 (da lire 200.000.000 a lire 1.071.004.150), in seguito all'emanazione della legge n. 16 del 6 aprile 1983, concernente il potenziamento degli Uffici dei Comuni delle zone del Belice distrutti dal terremoto del gennaio 1968 e di alcuni Comuni della provincia di Messina danneggiati dal sisma dell'aprile 1978.

Con tale legge i Comuni in questione sono stati autorizzati ad includere nel proprio organico il personale assunto per esigenze straordinarie, ai sensi della legge 9 agosto 1979, n. 3. La legge 6 aprile 1983, n. 17 ha invece disposto un ulteriore finanziamento per gli oneri sostenuti dai Comuni terremotati di cui alla legge 19 marzo 1968, n. 182, per il personale tecnico, e di conseguenza con D.A. n. 109 del 23 aprile 1983 è stato istituito il nuovo capitolo 18211 con uno stanziamento di lire 1.882.500.000.

In materia di solidarietà sociale il fenomeno più rilevante da segnalare è la lentezza nell'erogazione della spesa, lentezza che è tanto più grave ove messa in relazione con il carattere sociale dell'intervento.

L'Assessorato concede sussidi straordinari alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (capitolo 19001, lire 5.000 milioni), alle istituzioni private di assistenza e beneficenza (capitolo 19002, lire 600 milioni), agli istituti ed enti di assistenza ai ciechi e sordomuti (capitolo 19003, lire 50 milioni), ai ministri di culto bisognosi e agli enti di culto (capitolo 19004, lire 800 milioni). L'importo di tali stanziamenti è notevolmente superiore a quello relativo al 1982, mentre i pagamenti — proprio a tangibile dimostrazione della lentezza di spesa di cui prima si accennava — si sono ridotti da lire 4.597.370.000 nel 1982 a lire 2.602.949.500 nel 1983.

In seguito all'intervento dello Stato è notevolmente diminuito il numero dei minorati psichici in godimento dell'assegno mensile a carico della Regione: attualmente vengono assistiti 2.986 minorati, mentre è stata sospesa l'erogazione di 1.738 assegni in attesa dell'accertamento della esistenza dei requisiti richiesti dalla legge. È attualmente all'esame della VI Commissione legislativa dell'A.R.S. il disegno di legge (approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 354 del 26 ottobre 1982) concernente la sistemazione delle pendenze relative alle somme indebitamente percepite dai minorati psichici.

La spesa più rilevante sostenuta dall'Assessorato è quella per il ricovero dei minori, anziani ed inabili al lavoro (capitolo 19018), il cui stanziamento, ammontante originariamente a lire 33 miliardi, è stato aumentato nel corso dell'esercizio a 43 miliardi, mentre i pagamenti sono ammontanti a lire 28.427.027.000 (2). La lentezza nei pagamenti, per cui solo nel 1984 si è

(2) Alla data del 31 dicembre 1983 risultavano assistiti 5.986 minori a convitto intero, 3.865 a semiconvitto e 1.986 minori ed adulti inabili. Nel corso del 1983 sono stati adottati n. 967 provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, su segnalazione delle autorità di P.S. o sulla base di provvedimenti del Tribunale dei minorenni.

provveduto alla liquidazione delle contabilità relative agli ultimi due trimestri del 1983, è addebitabile in gran parte ai maggiori controlli effettuati dall'Amministrazione dopo la scoperta delle gravi irregolarità nella liquidazione da parte del Comune di Palermo delle somme spettanti all'Istituto Pitagora. Al riguardo, appaiono oltremodo necessarie un'intensificazione dell'attività ispettiva nonché la meccanizzazione del servizio, al fine di evitare che gli stessi ricoverati possano essere inclusi nella contabilità di diversi istituti per gli stessi periodi.

Come per gli anni precedenti, non stati utilizzati né lo stanziamento di lire 6.000.000 (capitolo 19023) per gli interventi in favore dei figli degli hanseniani, né la somma di lire 6.015.000.000 assegnata dallo Stato per l'integrazione dei canoni di liquidazione per i conduttori meno abbienti.

Per quanto concerne la concessione dei contributi all'Unione Italiana Ciechi (lire 300.000.000, capitolo 19005) e all'Unione Nazionale Sordomuti (lire 200.000.000, capitolo 19013), si rinvia quanto segnalato nella relazione per il 1982.

La Commissione regionale sulla prevenzione e sul trattamento della delinquenza minorile ha iniziato i propri lavori prefiggendosi i seguenti obiettivi:

- 1) ricognizione del fenomeno e relativa tipologia;
- 2) censimento delle risorse in termini di strutture e servizi presenti nel territorio;
- 3) programmazione e coordinamento degli interventi e delle prestazioni.

Dal censimento dei servizi presenti nel territorio regionale è emersa la carenza di strutture pubbliche e di personale specializzato, per cui, attesa la dimensione del fenomeno specialmente nelle grandi città, appare necessario un sollecito intervento delle competenti autorità statali e regionali per consentire la concreta attuazione dei programmi fissati dalla suddetta Commissione.

Con la legge 6 maggio 1981, n. 87, la Regione siciliana si è dotata di un esemplare strumento operativo in materia d'assistenza agli anziani, ma purtroppo l'avvio dell'attività si è dimostrato oltremodo difficile.

Per quanto concerne l'assistenza domiciliare, che contempla una serie di prestazioni atte a consentire agli anziani la permanenza nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente sociale, l'Assessorato ha continuato a ripartire tra i Comuni lo stanziamento del capitolo 19025 sulla base della popolazione residente, non essendo ancora stata fatta la rilevazione delle effettive esigenze sulla base delle prestazioni che i Comuni intendono assicurare, nonché del numero di anziani che intendono fruire dell'assistenza domiciliare. Peraltro, in considerazione dell'esiguità dello stanziamento, ridotto nel 1983 a 1 miliardo di lire, rispetto ai 10 miliardi del 1982, l'intervento si è ridotto in pratica all'erogazione di un modesto sussidio.

La legge prevede anche stanziamenti in conto capitale per far fronte alla creazione e ristrutturazione di edifici destinati a servizi residenziali e servizi aperti per anziani sotto forma di finanziamenti a Comuni ed enti pubblici d'assistenza o di contributi ad enti pubblici e privati.

Tali stanziamenti, per l'importo complessivo di lire 55.000 milioni, sono stati utilizzati nell'ultimo scorcio dell'esercizio 1983 in parte con l'adozione di provvedimenti di finanziamento sulla base di appositi progetti esecutivi, ed in parte con l'adozione di provvedimenti di impegno di somme da utilizzare per interventi su progetti in corso di elaborazione e di approvazione in linea tecnica. Questi ultimi non sono stati ammessi al visto, e con l'occasione la Corte ha rappresentato l'esigenza di una programmazione degli interventi sulla base di un'esatta rilevazione delle strutture esistenti e del numero di anziani da assistere.

Appare, inoltre, necessario un particolare rigore nell'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle Associazioni private nell'Albo previsto dall'art. 6 della legge n. 87/1981. È stato infatti rilevato che contributi d'elevato importo erano stati concessi a cooperative costituite da pochi mesi e prive di qualunque struttura. In analogia a quanto disposto per altri settori di intervento regionale, la Corte ha rappresentato la necessità che l'Assessorato si avvalga sempre delle facoltà di assumere informazioni ed elementi sulla moralità e professionalità dei componenti

l'associazione, la cooperativa o l'ente privato richiedenti l'iscrizione all'Albo, tenuto conto che detta iscrizione abilita alla stipula di convenzioni con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali.

3.8 *Assessorato dell'Industria*

Con la legge n. 42/1975 venne stanziata la somma di lire 90.000 milioni per il finanziamento di un progetto-obiettivo diretto al sostegno del reddito e dell'occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi (Province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento); tale progetto venne approvato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 129 del 21 settembre 1977.

Come risulta dalle precedenti relazioni, la vicenda del progetto-obiettivo è una di quelle che si può emblematicamente assumere a dimostrazione dei gravi ritardi attuativi di iniziative che potrebbero avere notevole incidenza economica e sociale. Infatti, nonostante che la già rilevante somma inizialmente stanziata fosse pervenuta, nel corso dell'esercizio 1982, per effetto di nuovi stanziamenti e di reiscrizione di somme perente, a lire 174.000 milioni, i primi pagamenti (per lire 12.000 milioni) sono stati effettuati soltanto nel 1982; nel corso del 1983 risultano emesse due aperture di credito per complessive lire 12.300 milioni (a valere sulla somma di lire 14.600 milioni iscritta sui residui del capitolo 65576), di cui lire 11.100 milioni in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento (realizzazione di infrastrutture essenziali del nuovo agglomerato industriale Aragona-Favara) e lire 1.200 milioni in favore del Comune di Lercara Friddi (realizzazione di infrastrutture nella zona destinata ad insediamenti della piccola e media industria e dell'artigianato).

Le brevissime notazioni che precedono sono una palmare dimostrazione del fatto che il progetto-obiettivo stenta a realizzarsi in modo organico e completo — come si può dedurre anche dai modestissimi nuovi finanziamenti intervenuti nel corso del 1983 (3) — per cui la relativa incidenza sul «sostegno del reddito e dell'occupazione» delle zone del centro dell'Isola si mantiene a livelli molto bassi.

Una valutazione solo in parte diversa può darsi in relazione alle somme iscritte sul capitolo 64801 (lire 10.000 milioni in conto competenza e lire 40.817 milioni in conto residui), concernente spese per manutenzione di strade, attraversamenti ferroviari, canali, rete idrica, impianti di sollevamento acqua, rete di illuminazione e telefonica nonché le opere pubbliche riguardanti le zone industriali e i consorzi per le aree di sviluppo industriale. Sugli impegni complessivamente assunti (4), è stata infatti erogata nel corso dell'anno la somma di lire 8.927.259.855.

Come è stato già rilevato nelle precedenti relazioni, la categoria XI («trasferimenti») è non solo quella che dà luogo ad un grande spostamento di risorse finanziarie dal bilancio della Regione ai bilanci degli enti pubblici economici regionali e dell'I.R.F.I.S., ma anche quella che presenta uno

(3) Progetti di L. 598 milioni per infrastrutture nella contrada Calderaro e di L. 661 milioni per completamento del centro direzionale Calderaro in Caltanissetta; progetto di L. 4.600 milioni per impianto di stoccaggio grano e centro selezioni sementi dell'agglomerato Est Dittaino; progetto di L. 1.000 milioni per infrastrutture nella piccola Zona industriale-artigianale al confine dei territori di Riesi e Sommatino (pressi ex miniera Trabia Tallarita).

(4) Per l'Area di Sviluppo Industriale di Catania sono stati adottati 5 provvedimenti, concernenti l'asse di spina Nord-Sud, ed Est-Ovest, le infrastrutture nel blocco di Pantano d'Arce, l'area attrezzata nell'asse di spina Nord-Sud e la sistemazione delle strade 3^a, 5^a, 12^a e 20^a. Per l'A.S.I. di Messina sono stati adottati due provvedimenti, concernenti l'agglomerato industriale di Milazzo (strada litoranea ed arteria di penetrazione). Per l'A.S.I. di Siracusa è stato adottato un provvedimento, concernente il completamento del centro polivalente dei servizi sociali di Priolo. Per l'A.S.I. di Palermo sono stati adottati tre provvedimenti, concernenti i lavori di viabilità ed opere idrauliche nell'agglomerato industriale di Isola delle Femmine, le strade di penetrazione nell'agglomerato di Carini, nonché la maturazione straordinaria delle strade all'interno dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Per l'A.S.I. di Trapani è stato adottato un provvedimento, concernente la realizzazione di un primo stralcio della rete viaria. Per il nucleo di sviluppo industriale di Gela è stato adottato un provvedimento, concernente la realizzazione del terminale delle linee urbane ed extraurbane a servizio dell'agglomerato industriale.

dei più elevati tassi di attivazione finanziaria (5). L'importo totale delle somme «trasferite» è stato, nel corso dell'anno in riferimento, di lire 231.556 milioni, così suddiviso:

- E.M.S., lire 92.326 milioni;
- E.S.P.I., lire 92.000 milioni;
- AZ.A.SI., lire 7.600 milioni;
- I.R.F.I.S., lire 39.630 milioni (6).

In proposito, non si può sottacere che le leggi di settore, per quanto adoperino generalmente l'anodina circonlocuzione «interventi finanziari relativi ad esigenze di gestione interna e delle società collegate», sono quasi esclusivamente finalizzate al pagamento di stipendi al personale dipendente e di gravosi oneri di prepensionamento, nonché al ripianamento di debiti di società «decotte». E i risultati delle gestioni dei singoli comparti sono lo specchio fedele di tali premesse.

Così, l'E.S.P.I. presenta per il 1982 (ultimo dato disponibile), una perdita di esercizio di circa 109 miliardi, superiore del 25% a quella del 1981 (87,1 miliardi), e una perdita complessiva di gestione (comprese, cioè, quelle fatte registrare negli anni precedenti) molto vicina agli 800 miliardi. L'E.M.S. espone una perdita di 28 miliardi, notevolmente inferiore a quella del 1981 (44,8 miliardi) ma pur sempre di grande rilevanza; fra l'altro, tale risultato scaturisce da un rapporto costi/ricavi talmente aberrante in termini economici che il «risanamento» del gruppo appare una autentica utopia (spese e perdite: lire 35 miliardi; profitti e rendite: lire 7 miliardi). A tale disavanzo va peraltro aggiunto quello del settore zolfifero, la cui perdita (34,7 miliardi) supera di circa il 10% il risultato negativo dell'anno precedente. Ma l'aspetto che, nell'ambito di questo settore, va messo maggiormente in evidenza è l'irrisoria consistenza dei ricavi (858 milioni), che costituiscono appena il 2,4% dei costi di gestione (35,5 miliardi, di cui 31,9 di spese per il personale).

Tutto ciò pone in luce la «filosofia» dell'intervento regionale, rivolto più al mantenimento dei livelli occupazionali (finalità che, per quanto altamente apprezzabile dal punto di vista sociale, non può essere eternamente risolta in termini puramente assistenziali) (7) che a realizzare imprese idonee ad operare autonomamente (e concorrenzialmente) sul mercato, dal quale sarebbero, per contro, destinate a scomparire senza il massiccio supporto finanziario della Regione.

Inoltre, è necessario mettere in rilievo il fatto che questa Corte risulti completamente priva di ogni potere di controllo, che non sia estrinseco, meramente formale e quindi irrilevante; infatti, il sistema del «trasferimento» di somme effettuato con mandato diretto, consente soltanto di riscontrare la corrispondenza del titolo di spesa alla legge sostanziale e al capitolo di bilancio, nonché l'esatta imputazione alla competenza oppure ai residui.

Ciò stante, la mancanza di una apposita sezione di controllo sugli enti finanziari della Regione siciliana (sul modello di quella esistente per gli enti finanziati dallo Stato) rende quanto meno auspicabile — al fine di consentire una informazione esauriente per l'organo legislativo mediante l'acquisizione di dati organici e completi sulla attività svolta e sui risultati conseguiti — che gli enti presentino ogni anno il rendiconto della gestione perché venga unito a quello generale della Regione da sottoporre al giudizio di parificazione.

Con la legge n. 127/1980, recante disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cave e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione, è stata prevista la spesa complessiva di lire 70.000 milioni ripartita nel decennio 1980-1989. Per l'esercizio 1983 la legge ha previsto uno stanziamento di lire 9.880 milioni, sul quale è

(5) Peraltro, come è stato evidenziato in precedenti relazioni, in questo caso l'alto tasso di attivazione finanziaria non costituisce assolutamente un significativo indice di efficienza.

(6) Di cui lire 18.000 milioni erogate nel 1984. Nel corso del 1983 l'I.R.F.I.S. ha inoltre fruito di un ulteriore apporto di lire 5.000 milioni a carico dell'Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

(7) Nelle dichiarazioni programmatiche di Governo del Presidente Sardo si legge, a proposito dell'E.M.S., che «il settore dello zolfo ... deve essere definitivamente liquidato nel modo che non importi implicazioni di carattere sociale» (pag. 23 dell'opuscolo).

stata erogata all'I.R.F.I.S. la somma di lire 5.000 milioni per la costituzione del fondo a gestione separata per la concessione di credito agevolato in favore degli operatori del settore dei materiali lapidei di pregio. La restante somma è stata distribuita tra i capitoli della rubrica in esame (65569, 65570, 65571, 65572) per interventi a favore di imprese per l'acquisto di macchinari, per esecuzione lavori di sbancamento dei materiali sterili di copertura, per indagini nelle cave di calcarinite, nonché per la realizzazione di infrastrutture nel territorio delle Province di Messina, Palermo e Trapani.

Con decreto assessoriale 8 giugno 1983, è stata finalmente determinata la percentuale dei contributi da concedere ai sensi dell'art. 60 della legge stessa: conseguentemente, proprio in prossimità della chiusura dell'esercizio è stato possibile adottare i primi provvedimenti concessivi.

Le somme erogate sono, ovviamente, molto modeste (lire 198.756.000).

3.9 *Assessorato dei Lavori Pubblici*

3.9.1. *Considerazioni generali*

Tradizionalmente, tutte o quasi le opere pubbliche di competenza della Regione siciliana venivano eseguite a cura di questo Assessorato, ad eccezione di quelle di natura specificamente agricola e forestale che sono state sempre eseguite a carico dell'apposito Assessorato. In seguito, la competenza è stata ripartita fra diverse Amministrazioni, di tal ché, sfogliando il bilancio, si possono rilevare interventi manutentivi su beni demaniali e patrimoniali della Regione nonché sugli alloggi popolari costruiti dal cessato ESCAL eseguiti a cura della Presidenza della Regione; interventi per costruzione di scuole di ogni ordine e grado eseguiti (con fondi dello Stato) a cura dell'Assessorato Pubblica Istruzione mediante trasferimenti delle somme ai Comuni interessati; interventi per la costruzione ed il riattamento degli asili-nido eseguiti con fondi dello Stato e mediante trasferimenti di somme ai comuni interessati a cura dell'Assessorato della Sanità, il quale può anche concedere contributi per interventi diretti all'ampliamento, al rinnovo ed al restauro delle strutture ospedaliere; interventi — da parte dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente — diretti ad una migliore utilizzazione ed alla salvaguardia di beni facenti parte del demanio marittimo della Regione; lavori di costruzione e di manutenzione di complessi termali, eseguite a cura dell'Assessorato del Turismo.

Tale diversificazione, pienamente accettabile in linea di principio, dà spesso luogo — a causa del mancato coordinamento delle leggi che si susseguono nel tempo — al non irrilevante fenomeno della duplicazione delle competenze fra Assessorati, che è in grado di provocare conflitti (positivi o negativi) di competenza.

La Corte ha frequentemente messo in evidenza le negative conseguenze derivanti dalla inveterata «consuetudine» (intesa quasi in senso tecnico) di dare luogo, durante l'esecuzione di un'opera pubblica, a redazione di perizie suppletive e di variante che, oltre a comportare una lievitazione della spesa, allungano i tempi di esecuzione. L'art. 13 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 ha però drasticamente ridimensionato il fenomeno (che derivava spesso, ma non sempre, da carenze di progettazione (ponendo un limite all'importo delle perizie suppletive, che «non può superare il 50% dell'importo originario dell'appalto o del cottimo»). Dato atto della positività di tale norma, si deve tuttavia constatare che è ben difficile rinvenire dei casi in cui non si faccia ricorso — ovviamente nel limite predetto — alle perizie suppletive, di tal ché l'aggiudicatario può dare quasi per acquisito che l'importo originario dell'appalto verrà incrementato del 50%.

In precedenti relazioni si è messo in evidenza il problema della lentezza nella esecuzione di opere pubbliche, le cui più rilevanti conseguenze — oltre alla mancata disponibilità dell'opera — si

possono rinvenire nella notevole lievitazione della spesa complessiva a causa della maturazione degli oneri revisionali. In merito, si ritiene di dovere segnalare il caso dei lavori di costruzione della strada di collegamento fra l'abitato di Camastra e la S.S. 576, che, finanziati con decreto assessoriale del 20 ottobre 1973, sono ancora in corso, e hanno finora prodotto oneri revisionali per lire 2.666.951.960 a fronte di una spesa iniziale di lire 786.377.190 prevista per l'esecuzione.

Concludendo, si vuole segnalare, ancora una volta, la mancata applicazione, a parecchi anni di distanza dalla sua entrata in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, contenente le norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di lavori pubblici.

3.9.2. Attività istituzionale

A. Edilizia.

Sul punto concernente l'edilizia agevolata e sovvenzionata, si deve osservare che il piano di intervento previsto dalle leggi numeri 457/1978 e 25/1980 viene tempestivamente applicato ed eseguito nel rispetto delle direttive indicate nella deliberazione della Giunta di Governo n. 31 del 2 marzo 1983.

Non altrettanto può dirsi per la concessione a privati dei contributi previsti dalla legge regionale n. 86.1981, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio già esistente. Infatti, la somma di lire 2.500 milioni iscritta sul capitolo 68577, pur essendo stata totalmente impegnata, è stata utilizzata solo in minima parte per la erogazione del relativo contributo alle due sole ditte che hanno esibito la documentazione necessaria. Ciò è dovuto alla «macchinosità delle procedure, che prevedono un bando semestrale per ciascun comune e per ciascuna categoria di beneficiari» e che, «insieme con l'esiguità dello stanziamento appena sufficiente per attivare in tutta la Regione non più di un mutuo per ogni categoria, non ha consentito alla legge di produrre gli effetti previsti». Al fine di ridurre tali inconvenienti, l'Assessorato LL.PP. ha allo studio un disegno di legge col quale si intende regolare con criteri diversi e più aderenti alla realtà economico-sociale dell'isola l'accesso ai mutui agevolati da parte dei soggetti interessati.

B. Viabilità.

Il capitolo 68901 presenta una disponibilità di lire 55.155 milioni per costruzione, miglioramento, sistemazione, riparazione e manutenzione di strade di interesse intercomunale.

Si deve, purtroppo, segnalare il mancato rispetto del requisito dell'interesse intercomunale nella costruzione e manutenzione delle strade poiché si è costantemente verificato che le opere vengono eseguite non tanto per congiungere centri abitati di diversi Comuni, quanto per collegare frazioni, contrade o addirittura semplici e sparuti agglomerati di abitazioni dello stesso Comune, con la inevitabile conseguenza di reticoli viari per alcune zone e scarsa intensità viaria (come sulle Madonie) per altre località.

Merita segnalazione il capitolo 29051 che prevede contributi alle Amministrazioni Provinciali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade regionali ai sensi della legge n. 35/1977, per l'ammontare di lire 4.000 milioni.

Al riguardo, si osserva che non viene prefissato dalla legge il criterio per la determinazione del contributo. In sede operativa, l'Assessorato ragguaglia il contributo alla commisurazione chilometrica delle strade regionali nelle singole Province.

Tale parametro non sembra congruo e coerente con la situazione obiettiva delle strade poiché, specie nelle zone montane o franose, l'incidenza finanziaria per la costruzione e manutenzione delle strade è di gran lunga superiore rispetto a quelle che si svolgono in pianura.

Sarebbe auspicabile la determinazione di un criterio omnnicomprensivo in cui fossero considerati molteplici parametri di ragguaglio (situazione orografica e geologica, pendenza, intensità di traffico).

Va altresì osservato che le Amministrazioni Provinciali, ad eccezione di quella di Ragusa, beneficiarie delle somme accreditate, non le hanno tempestivamente ed interamente utilizzate, talché le stesse sono state quasi totalmente eliminate per sopravvenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 47/1977.

Particolare segnalazione merita la viabilità a scorrimento veloce ed autostradale a carico della Regione (legge regionale n. 90/1981):

a) *Strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela*

Sono state indette le gare per i lotti 7°, 9° e 10° a cura dell'A.N.A.S., cui l'Assessorato provvederà ad accreditare le somme in relazione alle necessità di pagamento;

b) *Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea-Libertinia*

Sono state indette, a cura dell'A.N.A.S., le gare per il 1° lotto e per il primo e secondo stralcio del 2° lotto;

c) *Completamento complesso autostradale Messina-Palermo e Messina-Siracusa e strada a scorrimento veloce Gela-S. Stefano di Camastra*

Per l'autostrada Messina-Palermo si rappresenta che con legge 12 agosto 1982, n. 531 è stato disposto lo stanziamento a carico dello Stato della somma di lire 210.000 milioni. Il Presidente della Regione ha presentato un disegno di legge n. 581 del 28 aprile 1983 con il quale è stata prevista la spesa integrativa di lire 200.000 milioni. La mancata approvazione di tale disegno di legge, oltre a non consentire la realizzazione di infrastrutture che tanto potrebbero incidere sullo sviluppo dell'economia siciliana (dai trasporti al turismo), potrebbe anche compromettere la concessione, da parte della C.E.E. (Fondo europeo di sviluppo regionale) del contributo richiesto per la realizzazione di tre tratti funzionali del raccordo autostradale (lire 133,674 miliardi, pari al 39,39% dell'investimento previsto). Il contributo potrebbe infatti essere limitato alla parte di lavori coperta dal finanziamento statale (lire 210.000 milioni, come visto). In tale prospettiva, l'approvazione della legge regionale concernente l'integrazione del finanziamento appare indilazionabile.

Relativamente all'autostrada Messina-Siracusa (tratto Catania-Siracusa), sussistendo tuttora il divieto di cui all'art. 18 bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, introdotto con la legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 492 (8), è preclusa ogni possibilità di intervento finanziario sia da parte dello Stato che da parte della Regione.

La strada a scorrimento veloce Gela-S. Stefano di Camastra è stata inclusa nel piano decennale della grande viabilità, previsto dalla legge n. 531 del 12 agosto 1982, per il tratto bivio Mulinello-Nicosia-Mistretta.

L'intervento finanziario da parte della Regione è previsto nel progetto di legge 581 del 28 aprile 1983, che all'art. 5 stanziava la somma di lire 200.000 milioni per la suddetta strada. La mancata approvazione da parte dell'A.R.S. ha congelato ancora una volta la realizzazione di una arteria vitale per l'interno dell'Isola;

d) *Collegamento del centro urbano di Marsala con l'autostrada Punta Raisi-Mazara; Circonvallazione di S. Agata di Militello, Circonvallazione di Trapani.*

Per le tre arterie in esame, la legge di finanziamento n. 90/1981 prevede, rispettivamente, lire 1 miliardo per il 1982 e lire 5 miliardi per il 1983; lire 1 miliardo per il 1982; lire 2 miliardi per il 1983.

(8) Con tale norma è sospesa la sospensione della costruzione di nuove autostrade o tratti autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto, «ancorché assentiti amministrativamente».

In applicazione del disposto legislativo, L'Assessorato Regionale per i LL.PP. ha proceduto all'impegno delle somme predette.

I Comuni di Marsala e di S. Agata di Militello non hanno però provveduto a redigere ed a trasmettere i progetti delle opere da eseguire. Tale carenza dimostra, per un verso, il mancato raccordo tra la legislazione regionale e le esigenze effettive degli enti locali interessati che, per richiedere il finanziamento di opere pubbliche di un certo rilievo, avrebbero dovuto quanto meno approntare un progetto di larga massima, e, per altro verso, il comportamento omissivo dei Comuni, che pur in presenza di leggi che finanziano opere pubbliche, non si attivano a predisporre gli strumenti amministrativi e tecnici necessari, tanto da indurre l'Assessorato Regionale ad esaminare la opportunità di revocare il finanziamento.

Non altrettanto è avvenuto per i lavori della circonvallazione di Trapani, in quanto l'Amministrazione Provinciale ha comunicato in data 7 ottobre 1983 all'Assessorato regionale LL.PP. che il proprio Ufficio Tecnico ha in corso di elaborazione il progetto esecutivo dell'opera.

C) *Opere marittime.*

Il capitolo 69451 prevede la spesa di lire 42.000 milioni per interventi relativi alla costruzione, riparazione e manutenzione di opere marittime nei porti della Sicilia.

Le somme sono state interamente utilizzate; l'«iter» procedurale di appalto, aggiudicazione e consegna delle opere e l'esecuzione delle stesse ha rivelato un apprezzabile ritmo di tempestività e celerità. Anche i relativi rendiconti, già esaminati dalla Corte, rivelano precisione e rispetto dei termini. Si tratta di opere eseguite in amministrazione diretta a mezzo dell'Ufficio Genio Civile Opere Marittime.

In merito a questa categoria di opere sarebbe auspicabile che venissero operati interventi sulla maggior parte possibile dei porti dell'Isola anziché privilegiarne soltanto alcuni, e che le opere da realizzare fossero complete e definitive anziché frazionate o ripetute.

D) *Opere idrauliche.*

I capitoli 69901 e 69902 prevedono spese per la esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, alla riparazione ed alla manutenzione di acquedotti ed opere idrauliche. I progetti, predisposti a cura dei Comuni, sono stati finanziati dall'Assessorato LL.PP. e le relative opere sono in corso di realizzazione. L'andamento del settore è complessivamente positivo. Particolare considerazione merita il capitolo 69912, introdotto per la prima volta nel bilancio regionale del 1983, relativo alle spese per l'esecuzione di opere necessarie ad assicurare un più idoneo approvvigionamento idrico ai Comuni di Agrigento, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Raffadali, Comitini, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta.

L'istituzione di tale capitolo discende dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 che reca norme in materia di gestione di impianti di dissalamento delle acque marine. L'art. 8 di tale legge, dopo aver identificato i Comuni su cui intervenire, stabilisce che la spesa sarà utilizzata con carattere di somma urgenza.

Sono stati conseguentemente adottati i provvedimenti amministrativi con il sistema consentito dalla legge.

E) *Opere in dipendenza di calamità naturali.*

I capitoli 70301, 70314 e 70315 prevedono spese per la esecuzione di opere pubbliche edili, stradali e acquedottistiche nonché di consolidamento e di trasferimento di abitati in zone colpite da eventi calamitosi. L'importo complessivo dello stanziamento per i tre capitoli è di lire 36 miliardi.

L'Assessorato Regionale dei LL.PP. per realizzare gli interventi suddetti e per l'aggiudicazione dei lavori ha adottato il sistema del cottimo fiduciario, previa acquisizione dei verbali di urgenza o di somma urgenza (articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350). Nell'anno 1983, l'Assessorato ha autorizzato n. 161 cottimi fiduciari per l'importo complessivo di lire 28.176.500.000. Di questi, circa i quattro quinti si riferiscono ai capitoli di spesa sopra considerati. Al riguardo, è utile precisare che nell'anno 1982 sono stati autorizzati n. 89 cottimi fiduciari per un importo di lire 3.715.000.000. Raffrontando i dati si riscontra che il numero dei cottimi è quasi raddoppiato mentre l'importo è addirittura aumentato di sette volte.

Il fenomeno desta notevoli preoccupazioni in quanto il sistema del cottimo, nel quadro legislativo di cui al regio decreto 350/1895, è straordinario ed eccezionale, mentre si tende da parte dell'Amministrazione ad accentuare le preferenze e la propensione per tale forma di esecuzione dei lavori. Ciò in quanto gli organi tecnici (Genio Civile) hanno configurato come lavori di somma urgenza anche interventi con notevoli impegni finanziari e per opere che, seppure ritenute indispensabili alla tutela della incolumità pubblica assumono il carattere della completezza e della definitività.

La Corte ha pertanto mosso numerosi rilievi all'Amministrazione rappresentando la necessità di scegliere lo strumento eccezionale del cottimo soltanto per l'esecuzione di opere essenziali alla salvaguardia della pubblica incolumità e di operare gli altri interventi concernenti opere definitive — anche se, in un quadro più generale, diretti allo stesso fine — con i sistemi normali previsti per la esecuzione delle opere pubbliche. Ritiene in sostanza la Corte che anche in sede esecutiva la disposizione legislativa eccezionale debba essere interpretata — pur tenendo conto della delicatezza del problema e dei valori che si intendono tutelare — in senso restrittivo.

F) Opere varie.

Tale rubrica ospita il capitolo 70789 concernente interventi per l'aeroporto civile di Punta Raisi, con lo stanziamento finale di lire 12.000 milioni.

Sono in corso le procedure relative all'appalto delle opere.

3.10 Assessorato del lavoro e della previdenza sociale

L'Assessorato esplica la sua attività nei settori della previdenza ed assistenza sociale, del collocamento della mano d'opera e dell'addestramento professionale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, si avvale degli uffici del lavoro e degli ispettorati del Lavoro.

A) Previdenza e assistenza

In materia di previdenza ed assistenza gli interventi consistono:

— nella concessione di sussidi straordinari a patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, ad associazioni di lavoratori, collegate ai suddetti patronati, per lo svolgimento delle loro attività, nonché a quei patronati che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria in favore dei lavoratori agricoli, o che provvedono alla assistenza sociale degli esercenti attività commerciali, o degli artigiani; nella concessione di contributi all'Ente italiano servizi sociali per il funzionamento dei centri di servizio sociale;

— nella concessione di contributi a favore delle «tonnare» per il pagamento degli oneri sociali relativi al personale impiegato nella attività stagionale aprile-luglio.

Nel prospetto n. 15 è indicata la ripartizione fra sindacati e patronati di assistenza degli stanziamenti dei capitoli 33001 (lire 590 milioni), 33002 (lire 840 milioni), 33004 (lire 780 milioni) e 33025 (lire 1.300 milioni).

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 15 - SUSSIDI A SINDACATI E PATRONATI

	(milioni di lire)				
	Cap. 33001	Cap. 33002	Cap. 33004	Cap. 33025	Totali
ACLI	59	113,5	66	195	436,5
INAS-CISL	89	181	40	409,5	719,5
INA-CGIL	109	181	36	409,5	735,5
EPACA-COLDIRETTI	56	98	242		396
ITAL-UIL	42	34,5	6	201,5	284
IPAS-ANCOL	57	80	44		181
IMAC-CIC	73	60	216		349
EMAS-CISNAL	13	20	2	84,5	119,5
ENPAC-UCI	17,6	15	34		66,6
INAL-CILDI	21,5	14	6		41,5
ANLA	1,6	1			2,6
SIAS-MCL	11,7	5	15		31,7
IPLAS	15,9	26	41		82,9
FACI	6	3	8		17
INPAL-AIC	4,4	2	9		15,4
ENCAL-CISAL	13,3	6	15		34,3
TOTALI	590	840	780	1.300	3.510

Il controllo che la Corte esercita in proposito è limitato alla regolarità dell'erogazione, in quanto, sia per i patronati che per le associazioni di lavoratori, nella documentazione allegata ai titoli di spesa con i quali si provvede al pagamento è riportato solo il numero delle pratiche svolte, che non è neppure verificabile sulla base di documenti ufficiali. L'unico documento utile è il verbale dell'ispezione effettuato dai funzionari dell'Assessorato nei confronti di tali istituzioni, con il quale si accerta, però, lo svolgimento dell'attività, mentre nessuna indagine o verifica viene condotta sulla gestione economico-finanziaria.

La somma di lire 20.000 milioni iscritta al capitolo 33007 per la corresponsione degli assegni agli artigiani, ai sensi dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, non è stata erogata nel corso dell'esercizio, in quanto l'Assessorato non ha ancora provveduto a stipulare la relativa convenzione con l'INPS, mentre è stata versata allo stesso istituto, mediante mandato diretto, la somma relativa al 1982.

Con la legge regionale 26 luglio 1982, n. 72, l'Assessorato è stato autorizzato a rinnovare, per il triennio 1982/84, in attesa di un organico provvedimento atto a rimuovere le incertezze in ordine alla gestione dei centri di servizio sociale già finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, la convenzione con l'E.I.S.S. per il funzionamento e la gestione dei centri stessi, già finanziati con legge regionale 18 marzo 1976, n. 30 e successive modifiche. Lo stanziamento del capitolo 32951, pari a lire 220 milioni, è stato interamente impiegato per l'erogazione all'E.I.S.S. di una anticipazione pari al 75% all'atto del decreto di approvazione della relativa convenzione e per il pagamento del restante 25% dopo la presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

B) *Collocamento della manodopera*

Gli interventi effettuati dall'apposito Fondo Siciliano, consistono nell'assistenza e nel collocamento dei lavoratori disoccupati, mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul capitolo 33701 che, iscritto nel bilancio di previsione per memoria, ha raggiunto nel corso dell'esercizio, a seguito di variazioni di bilancio, l'importo di lire 10.555 milioni (3.800 in più rispetto allo scorso anno).

Il Fondo gestisce anche lo stanziamento del capitolo 73752 pari a lire 24.000 milioni (6.000 in più rispetto al 1982), destinato al finanziamento dei cantieri di lavoro.

Come già segnalato nella precedente relazione, per la gestione del servizio di cassa del Fondo è stata stipulata apposita convenzione con il Banco di Sicilia, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.

C) *Formazione professionale*

Ai sensi della legge regionale n. 24/1976, l'azione dell'Assessorato si esercita attraverso l'elaborazione di un programma annuale di interventi che prevede la ripartizione delle risorse disponibili nel territorio regionale per province, per comparti (settori industria, commercio, turismo, agricoltura e recupero sociale), per enti gestori e per qualifica professionale.

In mancanza di un flusso di informazioni globalmente attendibili e verificabili, quale potrebbe essere garantito dall'istituzione di un osservatorio regionale del mercato del lavoro, alla individuazione dei fabbisogni formativi si perviene annualmente attivando una procedura che prevede l'effettuazione di analitiche consultazioni a livello provinciale, presso gli uffici Provinciali del Lavoro e della massima occupazione, di rappresentanti di enti locali, autorità scolastiche, organismi sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, degli imprenditori.

Le individuazioni dei fabbisogni formativi provinciali formano oggetto di ulteriori verifiche ed approfondimenti, unitamente ai dati e notizie disponibili, nel corso di ulteriori confronti a livello regionale con le parti sociali, in vista dell'elaborazione del piano annuale, che viene adottato con provvedimento assessoriale, sentito il parere della Commissione regionale per la formazione professionale.

L'attività espletata in questo settore dall'Assessorato nel 1983 ha prevalentemente riguardato:

a) — l'erogazione di contributi per studi e ricerche, convegni in materia di formazione professionale e spese per la elaborazione ed attuazione dei piani;

b) — le spese per l'assistenza fisio-psichica agli allievi frequentanti i corsi di formazione professionale;

c) — i contributi a favore di patronati ed enti giuridicamente riconosciuti per il funzionamento di scuole per assistenti sociali. Il relativo stanziamento, pari a lire 1.100 milioni, è stato ripartito tra le varie scuole di servizio sociale dell'Isola in chiusura di esercizio;

d) — l'erogazione del contributo annuo a favore del centro regionale radio e telecomunicazioni, la cui natura giuridica resta ancora incerta;

e) — i contributi a favore dei centri studi di alcune organizzazioni sindacali per l'attività formativa di operatori sindacali sui problemi giuridici, economici e sociali riguardanti la Sicilia;

f) — contributi a favore dei centri CIAPI di Palermo e Siracusa per un importo complessivo di lire 3.000 milioni, stanziato sul capitolo 34103;

g) — il finanziamento di corsi di formazione professionale, per una spesa complessiva di lire 79.563 milioni (8.600 in più rispetto al 1982).

Il piano d'intervento è stato suddiviso, come per gli altri anni, per settori: agricoltura, commercio e servizi, industria e turismo. I contributi vengono erogati mediante la corresponsione di una prima anticipazione, pari al 30% del contributo concesso all'inizio della attività e a carico dell'esercizio in corso, mentre una seconda anticipazione, ordinariamente nella misura del 55% in relazione alla misura dello stanziamento, sarà effettuata a carico dell'esercizio successivo. L'erogazione del saldo avviene a conclusione delle operazioni di revisione contabile, effettuate dai competenti uffici provinciali del lavoro dell'Isola.

Tale meccanismo di spesa è tuttavia suscettibile di miglioramenti: potrebbe essere prevista, infatti, l'erogazione di una prima anticipazione in misura maggiore di quella attuale — cosa che consentirebbe agli enti gestori la disponibilità di più consistenti risorse finanziarie al momento iniziale dell'attività (con positive refluenze sulla regolarità dei pagamenti e, di riflesso, sulla regolarità dei servizi erogati) — subordinando invece la erogazione del saldo all'accertamento del regolare svolgimento delle attività.

Con riferimento al livello qualitativo dell'insegnamento impartito nei corsi, si deve ancora una volta richiamare l'attenzione sulla mancata istituzione dell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Quanto alle finalità cui la formazione professionale dovrebbe tendere, si rinvia alle considerazioni svolte nelle precedenti relazioni, dove viene messa in particolare negativo rilievo la circostanza che sostanzialmente «l'attività di formazione professionale in Sicilia è funzionalizzata non all'addestramento dei lavoratori in vista d'una loro futura occupazione, ma.... a garantire il pagamento degli stipendi al personale degli enti di formazione».

3.11 *Assessorato della Sanità*

3.11.1 *Considerazioni generali*

Dalla data di entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali (1° gennaio 1983, ai sensi del D.P. Reg. 23 luglio 1982, n. 84) la competenza tecnica e amministrativa in materia di assistenza sanitaria è stata trasferita alle nuove strutture, restando tuttavia affidate all'Amministrazione regionale per la sanità le funzioni di coordinamento, di impulso e di controllo sulla gestione ed efficienze dei servizi sanitari ed assistenziali. Pertanto, a quattro anni di distanza dalla legge istitutiva e con due anni di ritardo rispetto alle altre Regioni d'Italia, si può considerare formalmente attuata l'attesa riforma sanitaria in Sicilia.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che sostanzialmente si è ancora lontani da una effettiva applicazione dei principi ispiratori della riforma (autogestione da parte dell'utenza, territorialità, decentramento, distrettualizzazione, diminuzione dei ricoveri ospedalieri mediante la diffusione del sistema «day-hospital», ecc.), che dovrebbe comportare un notevole innalzamento qualitativo dei servizi. Si deve tuttavia riconoscere che le nuove strutture hanno ereditato dalle disciolte casse mutue, dagli enti ospedalieri, dagli enti locali, nonché dall'E.N.P.I. e dall'A.N.C.E., compiti molto articolati e anche di notevole peso che hanno posto, proprio all'inizio dell'attività, problemi di grande consistenza e spesso di non agevole soluzione; ove a ciò si aggiunga che l'amministrazione delle UU.SS.LL. è affidata ad organi pletorici e «politicizzati» e non sempre dotati della preparazione professionale e manageriale necessaria per la gestione di ingenti somme, si potrà avere un quadro, forse incompleto, ma sicuramente indicativo, sia dei ritardi attuativi che dell'insufficiente qualità del servizio.

A questo proposito, il pensiero corre spontaneo alla carenza del sistema di controllo, attualmente limitato a quello (eventuale) spettante all'assemblea sugli atti del comitato di gestione, laddove, in base ad un principio di ordine generale, il controllo dovrebbe essere non eventuale ma obbligatorio e dovrebbe essere affidato ad organi esterni. Sarebbe pertanto auspicabile, quanto meno, che l'attuale sistema di trasferimento di fondi dal bilancio regionale a quello delle UU.SS.LL. mediante mandati diretti (sui quali il controllo della Corte dei conti non può essere che estrinseco e meramente formalistico) fosse integrato con una forma di controllo successivo di gestione.

C'è da segnalare che non risulta ancora approvato il piano triennale dei servizi socio-assistenziali, che il Presidente della Regione avrebbe dovuto presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, nonché il piano triennale degli interventi in favore degli handicappati, per cui non ha potuto avere concreta applicazione la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68. In mancanza di tale indispensabile strumento operativo, che dovrebbe anche fornire alle UU.SS.LL. ed ai Comuni indicazioni precise sulla gestione dei vari servizi, la Regione, pur erogando ingenti somme a 39 centri per neuromotulesi già convenzionati con l'Assessorato regionale della sanità (ora, con le UU.SS.LL.), non ha la possibilità di controllare che la gestione dei fondi venga effettivamente indirizzata per favorire la riabilitazione e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di «handicaps».

L'incremento (per impegni) della spesa sanitaria corrente nel corso del 1983 è stato molto consistente (25,15%) e peraltro superiore a quello delle spese correnti complessive (20,90%), di tal che l'incidenza sul comparto è passata dal 62,3% al 64,4%. Evidentemente sono molte le cause che incidono sulla notevolissima entità di tale spesa, ma una di esse è sicuramente da ricercare nel ricorso sempre più massiccio ad ambulatori privati convenzionati, probabilmente reso possibile dal lassismo (sotto forma di insufficiente controllo) degli uffici che devono concedere le necessarie autorizzazioni. Il ricorso alle strutture private (convenzionate) è così diventato negli ultimi anni la

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 16 - ANDAMENTO DELLA SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE A CARICO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

	(milioni di lire)									
	1976 (*)	1977 (*)	1978 (*)	1979 (*)	1980	1981	1982	1983		
Enti ospedalieri	157.249	217.750	260.788	350.711	510.265	609.607	887.204			
Case di cura private e policlinici	21.793	34.912	39.665	54.179	57.567	82.277	124.261			
Enti mutualistici	-	-	-	371.891	519.846	708.079	780.685		2.211.535(1)	
Comuni e provincie	-	-	-	-	124.184	112.917	169.208			
Assistenza indiretta	1.025	1.981	1.247	1.994	1.666	2.428	3.009			
Assistenza invalidi civili	-	-	-	1.043	18.614	34.730	43.112			
Case di cura altamente specializzate	-	-	77	1.013	1.900	3.145	6.073		8.471	
Policlinici	-	-	-	-	-	-	-		61.529	
Totali	180.067	254.643	301.777	780.831	1.234.042	1.553.183	2.013.552		2.281.535	
Numeri indici	100	141	168	434	685	862	1.118		1.267	

(*) Fonte: Volume litografico non numerato "Attività governativa nell'ottava legislatura" della Presidenza della Regione, senza data.

(1) A seguito dell'entrata in funzione, a decorrere dal 1° gennaio 1983, delle Unità Sanitarie Locali, sui bilanci di queste ricadono tutte le spese per enti ospedalieri, Case di cura private, enti mutualistici, Comuni e Provincie, assistenza indiretta, assistenza invalidi civili.

regola assolutamente prevalente, nella misura in cui gli ambulatori pubblici sono sempre più, scarsamente frequentati. Sarebbe pertanto estremamente utile e opportuno che, al fine di controllare ed eventualmente ridimensionare il fenomeno, il competente Assessorato procedesse (almeno relativamente ad alcune branche specialistiche) ad una accurata indagine statistica sull'evoluzione, nell'ultimo quinquennio, del rapporto fra le prestazioni rese in strutture pubbliche e quelle effettuate presso strutture private convenzionate.

Va ricordata, inoltre, la mancata definizione dell'annosa pratica relativa all'acquisto di tre unità per la effettuazione della tomografia assiale computerizzata («T.A.C.»), destinate agli Ospedali «Civico» di Palermo, «Vittorio Emanuele» di Catania, «Piemonte e Regina Margherita» di Messina, per una spesa di lire 3 miliardi da anni impegnata. Stando alle assicurazioni fornite dall'Assessore regionale alla Sanità (riportate anche sulla stampa locale) (9), prima della fine del 1984 verrebbe acquistato almeno uno di tali apparecchi da assegnare all'Ospedale «Civico» di Palermo. Meritevole di attenta riflessione è, tuttavia, l'affermazione secondo cui in atto non sono disponibili i locali necessari per la sistemazione dello strumento, mentre, contestualmente, si rappresenta la necessità che vengano assegnati almeno due «T.A.C.», sia per la prevedibile alta richiesta di esami, sia per i fermi tecnici per manutenzione, che, normalmente, sembra superino i cento giorni all'anno.

In tale attesa, comunque, è da segnalare la notevole spesa che annualmente grave sul bilancio regionale in conseguenza del ricorso a strutture private, già da tempo in possesso di tale sofisticata apparecchiatura.

3.11.2 Attività istituzionale

A. — Assistenza Sanitaria ed ospedali

L'attribuzione alla Regione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alle spese sanitarie avviene, di norma, con ritardo e in misura non sufficiente (10).

Al fine di ovviare ai conseguenti disservizi, la Regione ha ritenuto di ricorrere a due anticipazioni con fondi del proprio bilancio:

a) — con legge regionale 14 giugno 1983, n. 67, è stata prevista la totale estinzione delle situazioni debitorie, afferenti gli esercizi dal 1980 al 1982, per le gestioni sanitarie trasferite alle UU.SS.LL. ed è stata autorizzata, all'uopo, la spesa di lire 180.000 milioni (capitolo 41711), di cui lire 135.210 milioni erogate nel corso dell'anno;

b) — con legge regionale 16 dicembre 1983, n. 123, allo scopo di sopperire alle maggiori spese di gestione, riferite alla competenza del 1983 (con carico alle UU.SS.LL. di accertarle entro il 15 gennaio 1984) è stata autorizzata, a titolo di anticipazione e nelle more di ulteriori interventi finanziari dello Stato, la spesa di lire 390.000 milioni.

A tal fine, con provvedimento assessoriale n. 43046 del 31 dicembre 1983, è stata impegnata sull'apposito capitolo 41715 la somma di lire 368.038 milioni.

Detto provvedimento veniva ammesso al visto nella considerazione che alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale non era ancora intervenuta quella statale n. 730 del 28 dicembre 1983 (legge finanziaria 1984) che, all'art. 26, prevede modalità straordinarie per la liquidazione di alcune partite debitorie (fornitori, medici, farmacie e strutture convenzionate) ricomprese nei disavanzi pregressi delle UU.SS.LL., accertate e verificate giusta le modalità

(9) Giornale di Sicilia dell'11 maggio 1984.

(10) Come risulta dalla relazione dell'anno precedente, tale ritardo è stata la causa determinante dell'esaurimento dei fondi di cassa al 31 dicembre 1982.

dettate dal decreto legge 12 settembre 1983, n. 468, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

La Corte faceva, tuttavia, rilevare che, in occasione dell'emissione dei singoli provvedimenti di anticipazione, l'intervento della Regione si sarebbe dovuto limitare alla copertura delle partite debitorie escluse dalle modalità straordinarie di liquidazione consentite dall'art. 26 della legge finanziaria.

Nelle more dell'esame di tali provvedimenti è, però, intervenuto il decreto legge 28 marzo 1984, n. 41 che, a modifica del predetto art. 26, ha dettato disposizioni in ordine alla copertura dei disavanzi delle UU.SS.LL. accertate al 31 dicembre 1983, autorizzando i relativi tesoriери al pagamento, in anticipazione, oltre che delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate, anche di quelle verso il personale dipendente e verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, prima escluse.

Sono venute meno, così, le condizioni poste alla base dei provvedimenti di anticipazione a carico del bilancio regionale, nonché i presupposti per l'instaurazione del previsto procedimento di recupero delle somme anticipate, e, per tali considerazioni, i provvedimenti stessi non sono stati ammessi al visto.

B. — *Servizi sociali*

L'attività in materia di prevenzione delle tossicodipendenze è stata irrilevante al pari degli anni passati. A seguito dell'entrata in funzione delle UU.SS.LL., alle quali è stata demandata anche la competenza in detta materia, sono stati revocati i provvedimenti emessi nel 1982 e relativi alla nomina dei componenti i Comitati di gestione dei C.M.A.S. (centro medico assistenza sociale), istituiti ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della legge regionale 18 marzo 1977, n. 16, e che, a parte la loro tardiva costituzione, non erano ancora entrati in funzione.

Di contro, l'Assessorato ha stipulato un convenzione annuale, rinnovabile, con il centro sociale «Giorgio La Pira» di Siracusa, avente lo scopo di fornire, gratuitamente, i necessari servizi, destinati, particolarmente, ad un sostegno psicologico dei tossicodipendenti ed all'instaurazione di una terapia di supporto dopo la disintossicazione, anche al fine di favorirne il reinserimento nella società.

C. — *Asili nido*

La costruzione, l'impianto, l'arredamento degli asili nido, la loro gestione, l'assunzione del personale, la promozione ed il finanziamento di corsi di qualificazione e di aggiornamento per il personale di assistenza, continuano ad essere disciplinati dalle leggi dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 e dalle leggi regionali 1° agosto 1977, n. 86 e 14 settembre 1979, n. 214. Relativamente all'applicazione delle citate leggi si deve ribadire la lentezza nell'espletamento delle procedure e la mancata attuazione, da parte dell'Assessorato, dei procedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge regionale 96/1977 e dall'art. 16 della legge regionale 214/1979, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti.

Va rilevato che, in conseguenza dei ritardi e del connesso aumento dei costi, i contributi regionali (la cui misura, per costruzione e arredamento, originariamente stabilita in lire 80 milioni, è stata elevata a lire 150 milioni, o a 160.500.000 per gli asili nido ricadenti in zone sismiche) sono risultati insufficienti a coprire la spesa. La differenza non coperta dal contributo (spesso superiore al doppio o, addirittura, al triplo del contributo stesso) viene a gravare sui bilanci comunali.

È da far presente che con provvedimento dell'Assessore alla Sanità, di concerto con quello del Bilancio e Finanze, emesso nel 1984, il contributo base per la costruzione e l'arredamento di asili nido viene elevato da lire 150.000.000 a lire 252.240.000, ai sensi dell'art. 7, 3° comma, della legge

regionale 214/1979. Dei 398 asili nido programmati nel quinquennio 1973-1977 (con previsione della relativa copertura di spesa), alla data del 31 dicembre 1983 ne sono stati finanziati 386 e ultimati 148, mentre solo 15 risultano in funzione.

Nel corso del 1983 sono stati finanziati 10 progetti per nuove costruzioni, 22 perizie di variante e suppletive nonché il progetto di rifacimento e riattamento, per una spesa, rispettivamente, di lire 1.515 milioni, di lire 1.397 milioni e di lire 85,5 milioni gravante sullo stanziamento di lire 4.700 milioni del capitolo 82602.

Per quanto riguarda la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili, il contributo annuo è previsto in lire 2.870.000 per bambino e la relativa spesa, gravante sullo stanziamento di lire 1.800 milioni del capitolo 42456, risulta di lire 1.524 milioni.

Nei limiti di competenza, la Corte ha continuato a richiamare l'attenzione delle amministrazioni interessate sia sui problemi che la carenza di strutture di così rilevante importanza crea nella vita sociale, sia sulle responsabilità che dai ritardi potrebbero derivare.

D. — *Consultori familiari*

Anche la competenza in materia di istituzione e gestione dei consultori familiari è passata dai Comuni alle UU.SS.LL. con decorrenza 1° gennaio 1983.

Fermo restando quanto disposto dal piano regionale del 1980 (D.A./28100 del 5 dicembre 1980) — che prevede l'attivazione di 191 consultori, e determina il contributo regionale in lire 60 milioni per le spese di primo impianto e gestione, e in lire 50 milioni per le spese di gestione, negli anni successivi — in concomitanza al trasferimento di competenza dai Comuni alle UU.SS.LL., ed in previsione di eventuali difficoltà di queste ultime nell'assumere a carico del proprio bilancio spese eccedenti il contributo, l'Assessorato, con proprio decreto n. 38305 del 30 dicembre 1982, ha previsto la possibilità di integrare il contributo regionale fino al limite di lire 50 milioni per spese di primo impianto e di lire 100 milioni per spese di gestione.

A tal fine sono stati concessi, a chiusura d'esercizio, contributi integrativi per 7 consultori per l'ammontare di lire 350 milioni, previa dimostrazione dell'impiego del contributo ordinario precedentemente erogato e delle nuove necessità.

Dei 191 consultori, previsti dal piano regionale 1980, ne risultano funzionanti 54, di cui 47 gestiti direttamente dalle UU.SS.LL. e n. 7 in regime di convenzione.

Nelle città capoluogo di Messina e di Ragusa in cui erano previsti, rispettivamente, 6 e 2 consultori, nessuno risulta ancora funzionante.

E. — *Fondo Sanitario Nazionale*

Con l'entrata in funzione delle UU.SS.LL., alle quali sono state trasferite competenze in materia sanitaria, già esercitate da enti ed amministrazioni diverse, il quadro di spesa di questa rubrica ha subito sostanziali modifiche rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

Infatti, diversi capitoli di spesa previsti nel bilancio 1982, per effetto dell'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi organismi, sono stati costituiti nel 1983 dal capitolo 42840 per le spese di parte corrente, e dal capitolo 82955 per le spese in conto capitale.

Spese correnti

La spesa corrente erogata complessivamente nell'anno, con periodicità trimestrale e con imputazione sulla competenza del capitolo 42480 è stata di lire 1.988 miliardi, che costituisce il 95% circa delle assegnazioni statali; la differenza viene impiegata a copertura di ogni altra spesa sanitaria, gestita direttamente dall'Amministrazione regionale e secondo l'articolazione degli altri

capitoli allegati nella stessa rubrica, nonché per la costituzione del fondo di riserva previsto dall'art. 51 della legge 833/1978.

Fra le spese di competenza dell'Assessorato (che si sono ridotte complessivamente a circa 70.000 milioni) meritano di essere segnalate le erogazioni in favore dei Policlinici Universitari, che hanno continuato a fruire di finanziamenti trimestrali, in acconto, per complessive lire 61.529 milioni (capitolo 42802), contro i 50.418 milioni del 1982, ed i rimborsi spese per ricoveri in istituti di cura all'estero o presso centri altamente specializzati, non convenzionati, previsti dalla legge regionale n. 66/1977, il cui onere complessivo è risultato di lire 8.480 milioni (capitolo 42806), contro la spesa di lire 6.299 milioni dell'anno precedente.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 202/1979, che consente il rimborso (nella misura del 60% e fino ad un massimo di lire 5.000.000) delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dall'assistito e da un suo eventuale accompagnatore, hanno comportato un ulteriore onere di lire 503,6 milioni, contro quello di lire 263 milioni del 1982.

Come negli anni precedenti, la Corte è reiteratamente intervenuta in relazione ai criteri di larghezza adottati dall'Amministrazione nella concessione delle provvidenze, pur non trascurando la considerazione dell'alto valore sociale delle sovvenzioni stesse, che hanno consentito anche a cittadini di modeste condizioni economiche di fruire di prestazioni specializzate che purtroppo non vengono ancora adeguatamente e tempestivamente offerte dalle strutture pubbliche o da quelle convenzionate.

Gestione stralcio

Trattasi di una contabilità speciale, affidata alle UU.SS.LL. e riferita a tutte le situazioni pregresse delle gestioni soppresse e corrispondenti ad impegni di spesa relativi ad effettive obbligazioni formalmente assunte, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 della legge regionale 69/1981 e dalla circolare assessoriale n. 91 del 27 dicembre 1982.

In tale gestione entrano in particolare:

— i pagamenti disposti a carico dell'impegno di lire 20.550 milioni assunto nell'esercizio 1982 (capitolo 42842) per far fronte a spese già di competenza dei soppressi Enti mutualistici ed utilizzato per la parziale copertura degli oneri relativi all'assistenza medico-specialistica;

— i finanziamenti, per un importo complessivo di oltre 9 miliardi, delle partite riguardanti funzioni sanitarie già di spettanza dei Comuni a completamente del piano 1982 (capitolo 42818);

— l'erogazione, con mandato diretto, alle UU.SS.LL., delle somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1982 sugli ordini di accreditamento, emessi a favore dei Comuni per il servizio di guardia medica (capitolo 42713) nonché della somma complessiva di lire 3.680 milioni, quale intervento straordinario per l'acquisto di beni e servizi destinati ai 417 presidi di guardia medica (capitolo 42713);

— i pagamenti relativi all'assistenza ospedaliera presso le case di cura private convenzionate con la Regione mediante l'utilizzazione dell'impegno di lire 25.800 milioni assunto nel 1982;

— i rimborsi agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso le case di cura private non convenzionate nella misura di lire 55.450 per ogni giornata di degenza e per una spesa complessiva di lire 1.500 milioni (capitolo 42805);

— i pagamenti delle rette in favore di Istituti ed associazioni preposte alla assistenza agli invalidi civili e quelli relativi alla fornitura di protesi in favore delle ditte fornitrici, per complessive lire 11.500 milioni.

Rientrano nella gestione stralcio anche le erogazioni di fondi di anticipazione disposti ai sensi della legge regionale 67/1983 in attesa della revisione del Fondo Sanitario Nazionale. L'impegno di lire 180 miliardi assunto a tal fine sul capitolo 41711 è stato destinato al pagamento di spese

eccedenti gli impegni della Regione in favore delle sopresse gestioni e non pagate, per mancanza di disponibilità, alla data del 31 dicembre 1982.

Spese in conto capitale

Ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, sono stati predisposti ed approvati due piani relativi all'utilizzo degli stanziamenti sui capitoli 81502 e 81505.

Con delibera della Giunta Regionale n. 207 del 27 settembre 1983 è stato ripartito lo stanziamento di lire 15.000 milioni sul capitolo n. 81502, destinato all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento delle attrezzature universitarie, e, con singoli provvedimenti assessoriali, si è provveduto all'impegno in favore di ciascuna clinica interessata.

A chiusura d'esercizio, è stato approvato il piano di ripartizione dello stanziamento di L. 8.000 milioni, sul capitolo 81505, è, contestualmente, impegnato a favore delle UU.SS.LL. indicate nel piano stesso, che, aveva riportato il parere favorevole dell'apposita Commissione e che è destinato alla concessione di contributi per il completamento delle opere edilizie connesse all'ampliamento, al rinnovo e al restauro delle Sedi degli Ospedali e delle istituzioni di assistenza sanitaria, nonché all'accrescimento, al rinnovo e al miglioramento delle loro attrezzature.

In applicazione dell'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181 relativa all'istituzione del «Fondo per investimenti e occupazione» e degli artt. 56 e 65 della legge 7 agosto 1982, n. 526, finalizzata all'attivazione di progetti prontamente eseguibili, il C.I.P.E., con suo verbale del 12 novembre 1982, ha destinato alla Regione Siciliana la somma di L. 96 miliardi, riferita specificamente all'approvazione e finanziamento di 7 progetti relativi al completamento della rete ospedaliera, realizzabile in un triennio.

Sulla prima assegnazione di L. 38,4 miliardi, imputata al capitolo 81356, l'Assessorato a disposto accreditamenti per l'importo complessivo di L. 20,7 miliardi in favore delle UU.SS.LL. interessate alla realizzazione dei progetti approvati dall'Assessorato stesso e dal CIPE.

Per quanto riguarda i programmi precedenti, sui capitoli 82951 - 82953 - 82955 - 82956 - 81354 - 81351 - 81501 - 81502 e 81503, sono stati disposti pagamenti per l'importo complessivo di L. 80.506 milioni, di cui L. 12.654 milioni su aperture di credito.

3.12 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente.

a) Spese correnti.

Sul capitolo 44951 - concernente «spese per la programmazione, per ricerche e studi sull'assetto del territorio e la tutela dell'ambiente» - la somma di lire 450 milioni iscritta nel bilancio di previsione è stata incrementata nel corso dell'esercizio, con apposito decreto di variazione, della ulteriore somma di L. 87.407.100; senonchè, risultano assunti impegni per sole lire 117 milioni, che sono state quasi interamente pagate (in favore di enti, istituti e organismi vari nonché di un docente universitario).

Tale circostanza consente di rilevare, da una parte, la scarsa utilizzazione della somma complessivamente disponibile (circa un quinto), che denota, a non dire altro, scarsa capacità operativa in un settore alquanto delicato; e, dall'altra, la eterogeneità, la frammentarietà e, conseguentemente, la dispersione delle iniziative, per importi spesso non adeguati alla entità dei problemi (all'uopo risultano stipulate 12 convenzioni: con l'Università di Palermo; con i comuni di Piazza Armerina e di Castelbuono; con l'Orto Botanico di Palermo; con l'Istituto Nazionale di Architettura di Roma; con la Lega Navale Italiana; con Centro Culturale «Officina 1982» di Messina; con «Italia Nostra»; col «W.W.F.»; con l'ARCI-Caccia).

Sul capitolo 45003 risulta iscritta la somma di L. 75 milioni destinata al Comune di Ragusa per il concorso nazionale di idee per l'approfondimento dei problemi derivanti dalla l.r. 11 aprile 1981, n. 61 relativa al risanamento ed al recupero edilizio del centro storico di Ragusa Ibla.

La somma è stata interamente impegnata con decreto n. 458 del 21 dicembre 1982, ma non risulta ancora erogata benchè il Comune di Ragusa abbia adottato la deliberazione consiliare n. 136 del 22 novembre 1982 con la quale veniva approvato il programma di utilizzazione delle somme.

Sul capitolo 45901 risulta iscritta la somma di L. 1.000 milioni per il funzionamento dei Comitati di proposta dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi, che è stata interamente impegnata (L. 300 milioni per il parco dei Nebrodi, L. 400 milioni per il parco dell'Etna e L. 300 milioni per le Madonie).

Spese in conto capitale

A — Territorio

Il capitolo 84751 presenta una disponibilità di lire 3.000 milioni per la redazione del piano regionale urbanistico, dei piani territoriali di coordinamento, dei piani particolareggiati dei comuni terremotati, nonché per rilievi aerofotogrammetrici, cartografie, fotopiani e carte tematiche ottenute da satelliti.

L'ambizioso ma indispensabile programma stenta però a realizzarsi in quanto l'Amministrazione, pur prefiggendosi da diversi anni tale obiettivo, è tuttora priva del piano regionale urbanistico e dei conseguenti piani particolareggiati.

Nell'esercizio 1983 sono stati adottati, in merito, due decreti: col primo, si provvede all'appalto con la ditta S.A.S. (Società Aerofotogrammetrica Siciliana) per l'acquisizione della cartografia alla scala 1:10.000; il contratto è stato eseguito e il relativo pagamento di L. 471.110.280 risulta effettuato. Col secondo, si provvede a finanziare la richiesta di revisione dei prezzi dei materiali occorrenti per i rilievi in relazione al contratto stipulato il 16 aprile 1981 con la ditta S.A.S.; la relativa somma di L. 794.965.200 non è stata ancora erogata.

Il capitolo 84901 prevede contributi ai Comuni per la compilazione di strumenti urbanistici generali e particolareggiati nonché per la rielaborazione o revisione parziale di quelli approvati e per la rielaborazione totale di quelli respinti. La previsione di spesa di L. 4.500 milioni è stata utilizzata in misura irrisoria (L. 128.022.235) in favore di 24 Comuni.

Il tasso di attivazione del comparto è, pertanto, molto scadente.

Nel precedente esercizio 1982, con decreto assessoriale n. 480 del 22 dicembre 1982, ammesso al visto il successivo 28 febbraio 1983, è stato autorizzato l'appalto-concorso per la fornitura di carte tecniche e fotopiani, per l'importo di L. 5.300 milioni. Il decreto approvativo del contratto non è stato, però, ancora sottoposto al controllo di competenza.

B — Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente

L'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 prevede la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, elaborato a cura dell'apposito Comitato Regionale, in cui vengono fissati i criteri generali informativi per il censimento delle acque, la disciplina per lo scarico delle acque reflue, la programmazione delle opere pubbliche attinenti i servizi idraulici, nonché la disciplina per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge, tale piano doveva essere predisposto entro il 30 giugno 1980, ma il termine è stato prorogato dapprima al 30 dicembre 1981 (art. 8 l.r.n. 78/1980), poi al 31 dicembre 1982 (art. 10 l.r.n. 181/1981) ed infine al 30 giugno 1984 (art. 1 l.r.n. n. 48/1983).

Conseguentemente, l'imponente massa finanziaria spendibile risultante dai capitoli 85202, 85206, 85301, 85352, 85356, 85357, 85358, 85361, 85362, 85363 e 85365 (L. 43366 milioni in conto competenza e L. 10.333 milioni in conto residui) è rimasta interamente inutilizzata a fronte delle primarie ed improcrastinabili esigenze della tutela del territorio e dell'ambiente e del risanamento delle acque. Della rubrica «dequa» risulta pertanto interamente utilizzato (nel senso che risulta adottato il decreto di impegno) soltanto lo stanziamento di lire 50.000 milioni iscritto sul capitolo 85359, concernente «contributi ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti fra comuni ed enti pubblici o imprese sulle spese per la costruzione, l'acquisto, l'impianto e il completamento di depuratori di acque reflue e di impianti di smaltimento di rifiuti solidi, per le opere di allacciamento della rete fognante ai depuratori, nonché per la gestione per un biennio degli impianti di depurazione».

È stata invece quasi interamente erogata in favore dei Comuni di Castellammare del Golfo, Mirabella Imbaccari, Montemaggiore Belsito, Nicosia, Palazzolo Acreide, Ravanusa, S. Pietro Clarenza, Trapani e Valderice la somma di L. 5.276.825.100 iscritta sul conto dei residui del cap. 85364, relativo alla concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la costruzione e l'ammodernamento di impianti acquedottistici ed igienico-sanitari.

C— Opere varie

I capitoli 85804, 85805, 85806 prevedono interventi per la sistemazione ed il recupero edilizio del centro storico di Ragusa Ibla (art. 7 l.r. 11 aprile 1981, n. 61), con la disponibilità complessiva di L. 8.500 milioni, di cui L. 4.250 milioni sulla competenza ed altrettante sui residui.

Tali somme, però non sono state ancora erogate, ritardando così le iniziative necessarie per la conservazione del notevole patrimonio artistico e monumentale di Ragusa Ibla.

D— Comunità montane

Con decreti n. 495 e n. 497 del 22 dicembre 1983 l'Assessorato aveva provveduto ad impegnare per intero le somme di L. 7.000 milioni e 2.000 milioni iscritte sui capitoli 86102 e 86103, concernenti l'istituzione di parchi e riserve naturali, nonché programmi di intervento nei parchi.

I relativi decreti non sono stati ammessi al visto dalla Corte per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 11 della l.r.n. 47/1977 (obbligazioni scadenti entro il termine dell'esercizio; creditori determinati o determinabili).

Lo stesso è avvenuto per gli stanziamenti di L. 8.910 milioni e di L. 500 milioni iscritti, rispettivamente, sui capitoli 86201 e 86202 (piani di sviluppo economico sociale delle comunità montane; contributi ai comuni e loro consorzi sulle spese di acquisizione, di impianto e di gestione delle aree destinate a parchi naturali e naturalistici e a riserve).

Per contro, con provvedimento in data 7 febbraio 1983 è stata disposta l'erogazione, in favore delle comunità montane della Sicilia, della somma di L. 11.279.303.145, utilizzando all'uopo l'impegno assunto nell'esercizio finanziario 1981.

3.13 Assessorato del Turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

a. *Turismo.* La somma stanziata nella parte corrente di questa rubrica ha subito, rispetto al precedente esercizio finanziario, un lieve aumento (da L. 25,3 miliardi a L. 27,6 miliardi), mentre è notevolmente migliorata la velocità di spesa, che — mettendo a raffronto i pagamenti di competenza e gli stanziamenti — è passata dal 60% del 1982 (15,7 miliardi su 25,3 miliardi) ad un notevole 86% del 1983 (23,8 miliardi su 27,6 miliardi). Tale dato è peraltro scarsamente significativo in quanto abbondantemente condizionato dalla circostanza che relativamente a tre

capitoli (11), i quali rappresentano il 71% della rubrica ma non riguardano attività di «gestione» dell'Assessorato, i pagamenti sono stati disposti per l'intero stanziamento (L. 19,76 miliardi); non tenendo conto, infatti, di tali capitoli, la percentuale scende al 54,4%.

Nel calendario delle manifestazioni turistiche — che presenta 391 iniziative per uno stanziamento complessivo di L. 5.820 milioni (capitoli 47651, 47652 e 47706), con una media di poco inferiore a L. 15 milioni per ciascuna iniziativa — non risulta inclusa la Sagra del mandorlo in fiore (e annesso Festival internazionale del folklore) di Agrigento, che si celebrava ininterrottamente dal 1938; tale Sagra, peraltro, è stata riproposta nel 1984. In merito alle manifestazioni turistiche incluse nel calendario è da segnalare che per alcune è difficile individuare — in ragione delle caratteristiche strettamente locali e paesane — la loro idoneità a ricostituire richiamo turistico, tanto meno a livello internazionale, nonchè occasione per il turista prolungamento del soggiorno (così come voluto dalle leggi regionali 46/1967, 32/1972, 119/1977 e 33/1978).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale di questa rubrica è da segnalare, accanto alla consueta lentezza nella spesa (competenza: stanziamenti L. 41,4 miliardi; impegni, L. 33,7 miliardi; pagamenti, L. 16,6 miliardi. Residui: accertati in via definitiva, L. 114,6 miliardi; pagamenti, L. 32 miliardi), la completa stasi in materia di credito turistico-alberghiero, ai sensi delle leggi regionali 46/1967, 32/1972, 42/1975, 47/1980, 3/1981 e 42/1982 (capitolo 87503). Ciò probabilmente è da ascrivere a vari fattori, fra cui il lungo periodo di esercizio provvisorio, il cambio dell'Assessore poco tempo prima del periodo festivo, una certa lentezza gestionale dell'Assessorato. Stato di fatto che relativamente a tale importante settore nel corso dell'anno l'Assessorato ha emesso pochissimi decreti, peraltro tutti concernenti riduzioni di impegni precedentemente assunti (per riduzioni dei mutui) o concessioni di proroghe nel periodo di preammortamento dei mutui, per cui il capitolo 87503 ha operato soltanto in relazione alla validità pluriennale dei contributi concessi in precedenza, facendo registrare, a chiusura d'esercizio, il passaggio in economia di circa un quarto dello stanziamento (L. 5,16 miliardi su 21 miliardi), che evidentemente era la somma destinata a nuovi interventi.

Come risulta dall'apposito prospetto, nel corso del 1983 il movimento turistico in Sicilia ha subito un notevole declino (-9,59%), e la circostanza appare tanto più meritevole di attenta riflessione ove si tenga conto che la più consistente contrazione è stata registrata nelle presenze degli stranieri (-13,07%). Si deve constatare, per tanto, che, dopo il notevole incremento dell'anno precedente (+11,10 nel movimento complessivo, +23,10 per quanto riguarda gli stranieri), le presenze turistiche in Sicilia sono sostanzialmente ritornate ai livelli del 1981.

Superata ormai la fase del «mito» industriale — secondo cui ogni vero sviluppo economico-sociale non potrebbe non accompagnarsi ad un incremento dell'attività di trasformazione — comincia a farsi strada nella coscienza e nella cultura la convinzione che in Sicilia il terziario in genere ed il turismo in particolare può e deve costituire la molla più autentica dello sviluppo. È necessario però, da una parte, che il turismo passi dalla fase «spontaneistica» (12), da cui è stato finora caratterizzato, ad una fase spiccatamente programmatica, anche al fine di evitare la duplicazione delle iniziative e la dispersione degli incentivi, e, dall'altra, che la Regione — nell'ambito della competenza normativa esclusiva riconosciuta nella materia dall'art. 14, lett. n), dello Statuto — recepisca la legge-quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217) con gli adattamenti resi necessari dalle diversità geografiche e sociali della Sicilia.

Nel prospetto n. 17 è riportata la situazione degli impianti ricettivi regionali gestiti da privati, che non presenta novità di rilievo rispetto a quella dell'anno precedente.

(11) Capitoli 47703, 47704, e 47705, concernenti, rispettivamente, «contributo a pareggio del bilancio dell'azienda autonoma termale di Acireale», per L. 6.500 milioni; «contributo per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo», per L. 10.000 milioni; «contributo a pareggio del bilancio dell'azienda autonoma termale di Sciacca», per L. 3.260 milioni.

(12) Dichiarazioni programmatiche di Governo del Presidente Sardo, pag. 43 dell'opuscolo.

LEGISLATURA IX - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 17 - IMPIANTI RICETTIVI REGIONALI GESTITI DA PRIVATI

	Tipologia	Canone annuo	Scadenza contratto
Alcorno M.B. (*)	A	360.000	1990
Alcorno M. (**)	A	781.488	1986
Castellana (**)	A (3° cat.)	1.100.000	1985
Etna I.F. (**)	RA	120.000	1984
Falconara (**)	PR	1.932.000	1990
Fiarresta (**)	A	980.000	1985
Giarre (**)	A (3° cat.)	3.180.000	1992
Gibellina	PR	480.000	- (1)
Pantelleria (**)	A	552.000	1985
Pergusa (*)	VI	1.309.000	1997
Piazza Armerina (**)	PR	650.000	1986
Spilunco	PR	2.200.000	1986
Tina (**)	A (2° cat.)	4.920.000	1986
Trico (**)	VI	-	1978 (3)
Uta M. (**)	RA	-	1984
Levanzo	PR	120.000	-
Triguglia (***)	VI	-	-
Mietretta (**)	A	-	-
Paternò	A (2° cat.)	-	-
Plana degli Albanesi	VI	-	-
Paolusa	VI	-	-
Pretestegni *	VI	-	-

Legenda: (*) - albergo "Vig" - villaggio turistico "M.M." - rifugio alpino; "P.M." - posto di ristoro.

(**) - Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'Assessorato Turistico.

(***) - Manutenzione straordinaria a carico dell'Assessorato Turistico.

(1) - E' in corso la procedura per la stipula del nuovo contratto di gestione.

(2) - In data 8/11/1983 il complesso è stato restituito all'Assessorato Turistico per risoluzione anticipata del contratto da parte del gestore; sono in corso le procedure per un nuovo affidamento.

(3) - Alla scadenza contrattuale il gestore (S.p.A. "SEAT") si è rifiutato di riconsegnare il villaggio; è in corso una controversia giudiziaria.

(4) - A seguito dell'eruzione lavica del 28/3/1983 il rifugio "Montagnola" è stato seriamente danneggiato.

LEGISLATURA IX — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. 18 - MOVIMENTO TURISTICO IN SICILIA

	PRESENZE AL 31 DICEMBRE			POSTI LETTO AL 31 AGOSTO		
	1982	1983	Var. % 1983-82	1982	1983	Var. % 1983-82
Esercizi alberghieri	7.565.367 (3.339.215)	6.834.546 (2.931.890)	- 9,66 (- 12,20)	59.968	60.827	+ 1,43
Esercizi extra-alberghieri	1.600.036 (403.280)	1.452.668 (321.532)	- 9,21 (- 20,27)	34.476	36.475	+ 5,80
Esercizi alberghieri ed extra-alberghieri	9.165.403 (3.742.495)	8.286.494 (3.253.422)	- 9,59 (- 13,07)	94.444	97.302	+ 3,03

Fonte: Pubblicazione interna dell'Amministrazione a cura del Centro regionale di ricerche statistiche.

(1) I dati in parentesi si riferiscono alle presenze degli stranieri.

b. *Trasporti*. Alla mancanza del piano regionale dei trasporti, che tanto ha finora pesato sulla episodicità degli interventi regionali e sul conseguente limitatissimo sviluppo del settore, non è stato ancora ovviato, ma la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 ne ha segnato la fase di avvio avendo conferito al Governo della Regione il mandato per la predisposizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di tale piano, che deve essere armonizzato «con gli obiettivi della programmazione economica nazionale» e «con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico della Regione». È augurabile che il termine venga rispettato di modo che, entro tempi ragionevoli, la Regione possa disporre di uno strumento essenziale perchè alla politica del «contingente» subentri una politica di scelte e di programmazione, che può, da una parte, contribuire alla riduzione dei costi (anche attraverso la «revisione dei servizi sovrapposti sullo stesso percorso» e il «riordino degli orari») e quindi all'avvio del risanamento finanziario delle aziende di trasporto; e, dall'altra, a privilegiare «l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale».

La legge si segnala peraltro per un nuovo e diverso approccio al problema dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto in quanto, collegando i contributi alla prospettiva del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, stabilisce che il costo standardizzato del servizio ed i ricavi presunti per chilometro di percorrenza (a cui vengono ancorati i contributi medesimi) siano determinati «con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione». All'uopo, viene istituita apposita commissione consultiva proprio per la determinazione del costo standardizzato e del ricavo presunto.

Per quanto riguarda le aziende pubbliche di trasporto, la predetta legge regionale dispone (art. 10, 8° comma) che gli enti locali e i loro consorzi provvedono (a carico dei rispettivi bilanci) alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende o dei propri servizi di trasporto eccedenti i contributi regionali, sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di 5 anni. È esclusa, in ogni caso, qualunque possibilità di rimborso da parte dello Stato. «Analogamente» — recita il 9° comma dell'art. 10 della legge regionale n. 68/1983 — «provvede la Regione per l'Azienda siciliana trasporti con imputazione della spesa sul proprio bilancio». Poichè la locuzione «analogamente» deve intendersi ovviamente riferita non solo alla imputazione del disavanzo al bilancio regionale, ma anche alla redazione del piano finalizzato al raggiungimento, entro un quinquennio, dell'equilibrio gestionale, tale norma dovrebbe consentire di frenare l'emorragia finanziaria dell'Azienda, che nel 1983 ha presentato un disavanzo di lire 45.149.794.345, superiore del 38% a quello del 1982 (L. 32.720.606.859). Tale disavanzo, peraltro, già notevole in cifra assoluta, si appalesa in tutta la sua patologica portata ove messo in relazione con altri dati del bilancio, dai quali risulta che l'A.S.T. espone dei proventi di gestione per L. 26.865.275.074 (13) a fronte di spese per L. 72.015.069.419 (14). Dal che si può agevolmente calcolare che queste ultime rappresentano il 268% dei proventi, e il disavanzo il 168% dei proventi stessi. Il linguaggio delle cifre, pur nella sua aridità, ha il grave vantaggio della estrema chiarezza, di talchè ogni commento è così scontato da apparire superfluo: nella specie, parlare semplicemente di «sprechi» diventa forse un eufemismo.

Le somme complessivamente impegnate sulla rubrica «Comunicazione e trasporti» sono diminuite, rispetto all'anno precedente, di circa il 9% (da L. 255 miliardi a L. 226 miliardi) e il dato merita di essere positivamente segnalato per il fatto che la diminuzione è stata quasi interamente registrata fra le spese correnti (-15%), di talchè la loro incidenza sul complesso è scesa dal 70% al 67%. È da notare, peraltro, che le spese correnti di questa rubrica riguardano pressochè

(13) Ivi comprese le rimanenze finali di ricambi e materiali p.i., per L. 2.055.100.913.

(14) Ivi comprese le rimanenze iniziali di ricambi e materiali p.i., per L. 1.592.904.814.

interamente il capitolo 48615, concernente il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

c. *Spettacolo e sport*. La rubrica concernente lo spettacolo — assente nella parte in conto capitale — presenta nel titolo I impegni per L. 10.000,7 milioni (interamente pagate), fra cui assume particolare rilievo quello di L. 6.100 milioni concernente il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dal Teatro Massimo «Bellini» di Catania (capitolo 48004).

La rubrica «sport» presenta un solo capitolo nella parte corrente (48301: «fondo destinato al potenziamento delle attività sportive»), che evidenzia un irrilevante tasso di attivazione finanziaria nel conto della competenza (impegni, L. 10.125 milioni, pagamenti, L. 122 milioni) e, per contro, il pagamento dell'intera somma iscritta sul conto dei residui (L. 6.175 milioni). Nel titolo II, accanto a modesti stanziamenti iscritti sulla competenza, si hanno notevolissime disponibilità in conto residui (L. 63.852,6 milioni); ma il tasso di attivazione finanziaria è solo del 23% (i pagamenti sono stati, infatti, di L. 14.696,8 milioni).